

ViviCondominio



Contratto di assicurazione per la protezione dei rischi dei Fabbricati civili e dei Fabbricati costituiti interamente da box privati

Il presente Set Informativo si compone di:

- **DIP – Documento informativo precontrattuale**
- **DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo**
- **Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni**

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA, aggiornate in base alle “Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024”.

Ultimo aggiornamento: 11.07.2026

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi di Fabbricati civili e di Fabbricati costituiti interamente da box privati

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: ViviCondominio



Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Assicurazione è dedicata alla copertura dei rischi relativi a Fabbricati civili e a Fabbricati costituiti interamente da box privati per danni ai beni, danni causati a terzi, spese e oneri e servizi di Tutela legale, Perdite pecuniarie e Prestazioni di Prevenzione e Assistenza.



Che cosa è assicurato?

PREVENZIONE E ASSISTENZA

✓ **Pronto Avvocato:** servizio assicurativo di consulenza legale telefonica. In presenza della sezione In solidità possono inoltre essere attivate:

Assistenza quotidiana: Prestazioni per emergenze che interessano le Parti comuni del Fabbricato (Invio di un vetraio, di un fabbro, di un elettricista per interventi di emergenza) e, per le emergenze idrauliche, anche le singole Unità immobiliari (Invio di un idraulico e Interventi di emergenza per danni da acqua).

Assistenza straordinaria: Servizi informativi relativi al Fabbricato (fiscali, burocratici e sulla sicurezza degli impianti) e Prestazioni per emergenze delle singole Unità immobiliari (Invio di un OSS a un familiare non autosufficiente, Invio di baby sitter/assistente familiare a domicilio; Invio di un collaboratore familiare, Viaggio di un familiare, Trasloco, Spese di alloggio sostitutivo, Rientro anticipato).

IN SOLIDITÀ

Sono inclusi in copertura:

✓ i Danni materiali e diretti causati al Fabbricato e agli Impianti di energia rinnovabile di uso comune, se assicurati, da una serie di eventi nominati quali Incendio Esplosione, Scoppio, Implosione, azione meccanica del Fulmine, onda sonora;

✓ le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro, le spese di riprogettazione, oneri e costi da pagare a Enti e Autorità per ricostruire il Fabbricato, perdita canone di locazione, le spese per inagibilità dei locali;

✓ le maggiori spese per riparare o ricostruire il Fabbricato secondo caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Sono inoltre disponibili le seguenti Garanzie accessorie:

- **STABILE START:** Crollo e collasso strutturale; Estensione ai cristalli delle parti comuni; Estensione al giardino; Caduta di alberi e piante; Estensione per le maggiori spese per stabile storico artistico; Furto per Impianti di energia rinnovabile; Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici;

- **EVENTI STRAORDINARI:** Guasti causati dai ladri e furto dei fissi e infissi; Eventi sociopolitici;

- **IMPIANTI IDRICO ED ELETTRICO:** Acqua condotta; Danni a cose di terzi nei locali interrati/seminterrati; Danni da interruzione di attività derivanti da acqua; Occlusione condutture e rigurgito fognature; Ricerca e riparazione danni da acqua e dispersione gas; Ricerca e riparazione danni da occlusione di tubazioni o condutture; Gelo; Estensione spese di eliminazione occlusione (canal jet); Estensione spese di ricerca e riparazione alle tubature interrate; Rimborso maggiori spese in fattura per perdite d'acqua; Estensione alle spese per pavimentazione non più reperibile; Danni elettrici a impianti comuni, Guasti a impianti comuni;

- **EVENTI NATURALI – Eventi atmosferici:** Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve; Estensione Grandine e vento su fragili; Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve su Impianti solari termici e fotovoltaici; Estensione sovraccarico di neve, Estensione alle tende frangisole dotate di anemometro; Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati; **EVENTI NATURALI – Sisma ed eventi climatici:** Sisma; Alluvione, Inondazione, Esondazione; Allagamento e Bombe d'acqua; Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d'acqua (Build Back Better);

- **DEDICATO A TE:** Incendio del Contenuto delle singole unità abitative; Estensione ai cristalli delle singole unità immobiliari; Danni elettrici a impianti delle singole unità immobiliari; Danni elettrici al Contenuto delle singole unità abitative; Furto per le singole unità abitative; Portavalori amministratore.

IN ACCORDO - PROTEZIONE PATRIMONIO

✓ Responsabilità civile verso terzi: opera per danni causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale diverso da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna che si verifica in relazione a proprietà del Fabbricato, relativi impianti fissi e Impianti fotovoltaici e solari termici di uso comune o alla conduzione delle Parti comuni dello stesso.

Sono inoltre disponibili le seguenti Garanzie accessorie:

- **Responsabilità Civile verso prestatori d'opera;** Danni a terzi da spargimento acqua; Danni da caduta di neve o ghiaccio; Responsabilità civile personale e diretta del portiere o addetti;

- **DEDICATO A TE:** Responsabilità civile della conduzione delle singole unità immobiliari; Responsabilità civile dell'amministratore condomino.

IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE E PERDITE PECUNARIE

✓ Protezione legale: rimborso delle spese per assistenza legale e peritale per la difesa e la tutela dei diritti dell'Assicurato relativi al Fabbricato in caso di: difesa penale, per Contravvenzioni e Delitti colposi e per Delitti dolosi se è prosciolto o assolto con Sentenza passata in giudicato, nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o Derubricazione del reato da doloso a colposo; controversie legali per Danni extracontrattuali



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

PREVENZIONE E ASSISTENZA

✗ **Le Prestazioni di Assistenza sono escluse per gli eventi: avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti, altre calamità naturali, guerra, terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti, scioperi, sommosse; esplosioni, emanazione di calore, radiazioni da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, accelerazione artificiale di particelle atomiche; determinati da dolo dell'Assicurato o dall'intervento di Pubbliche Autorità.**

IN SOLIDITÀ

✗ **Sono esclusi i danni elettrici a macchine e impianti elettrici edelettronici (salvo quanto previsto dalle Garanzie Danni elettrici a impianti comuni, Danni elettrici a impianti delle singole unità immobiliari e Danni elettrici al Contenuto delle singole unità abitative, se acquistate); conseguenza di Terremoti, eruzioni vulcaniche, Alluvione, Inondazione, esondazione (salvo quanto previsto dalle Garanzie Sisma ed eventi climatici, se acquistate), atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione; tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio (salvo quanto previsto dalla Garanzia Eventi sociopolitici, se acquistata); provocati da esplosione nucleare, radioattività o radiazione ionizzante nucleare; di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate; causati con dolo dell'Assicurato.**

IN ACCORDO - PROTEZIONE PATRIMONIO

✗ **Non sono considerati terzi: a)** se persona fisica, l'Assicurato stesso, i componenti la sua famiglia anagrafica e sempre le persone che sono con lui nei seguenti rapporti: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori, figli (salvo quanto previsto dalla Garanzia Danni a terzi da spargimento d'acqua, se acquistata); **b)** se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore legale rappresentante, le persone che sono con loro nei rapporti di cui al punto a), società controllanti, controllate o collegate e loro amministratori; **c)** dipendenti dell'Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio (salvo quanto previsto dalla Garanzia Responsabilità civile verso prestatori d'opera, se acquistata); **d)** amministratore del Fabbricato e persone che sono con lui nei rapporti di cui alla lettera a) in caso di danno per sua responsabilità.

✗ **Sono esclusi: multe, ammende, sanzioni in genere; danni provocati nell'esercizio di attività produttive; di attività remunerate di Assicurato, inquilini o condòmini; a:** cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo; **da:** umidità, stitilicidio, insalubrità dei locali, energia nucleare, radioattività, trasformazioni/assestamenti dell'atomo, sostanze esplosive; onde o campi elettromagnetici, amianto o prodotti che lo contengono; proprietà, circolazione e impiego di veicoli a motore, natanti e aeromobili; interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di quanto si trova nel sottosuolo, comportamenti prolungati, permanenti o reiterati; modalità adottate dall'Assicurato, caduta di neve o ghiaccio non rimossi subito dai tetti (salvo quanto previsto dalla Garanzia Danni da caduta di neve o ghiaccio, se acquistata), inquinamento di aria, acqua e suolo (salvo quanto previsto dalla copertura Danni da inquinamento accidentale); spargimento d'acqua, rigurgito della rete fognaria, Occlusioni, traboccamenti di impianti e pluviali (salvo quanto previsto dalla Garanzia Danni a terzi da spargimento acqua, se acquistata); **che conseguono a:** guerra, dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio o eventi assimilabili; **indennizzabili in base alle Garanzie In solidità, relativi a:** la conduzione delle singole Unità immobiliari (salvo quanto previsto dalla Garanzia Responsabilità civile della conduzione delle singole unità immobiliari, se acquistata).

IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE E PERDITE PECUNARIE

✗ **Sono escluse multe e ammende e oneri fiscali.**

✗ **Sono esclusi i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, Eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme, tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate; controversie e procedimenti relativi a proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e aerei in genere; compravendita; ristrutturazione che comporta la trasformazione sostanziale dell'immobile; demolizione e nuova costruzione degli edifici; controversie, procedimenti e perdite pecuniarie da fatto doloso dell'Assicurato; richieste di risarcimento di terzi per Danni extracontrattuali se assente, non in regola col pagamento dei Premi o non opera per la presenza di Franchigia o Scoperto, apposita assicurazione di responsabilità civile; controversie: con Generali Italia e DAS, istituzioni o Enti Pubblici di assicurazione previdenziali e sociali; in materia fiscale/tributaria (salvo quanto previsto dalle Garanzie Protezione legale e dal Pacchetto incentivi fiscali, se acquistato), amministrativa (salvo quanto previsto dalla Garanzia Protezione legale), con condòmini o conduttori (salvo quanto previsto dalle Garanzie Vertenze con condòmini e conduttori e Perdite**

subiti per Fatto illecito di terzi; difesa da richieste di risarcimento per Danni extracontrattuali in conseguenza di presunto comportamento illecito dell'Assicurato; vertenze di Diritto civile con valore di lite superiore a 500,00 euro relative a controversie: contrattuali con fornitori, individuali di lavoro con i dipendenti del Contraente, su diritto di proprietà e altri diritti reali; opposizione davanti all'Autorità competente contro una sanzione amministrativa, (se relativa al solo pagamento di una somma di denaro, se la somma ingiunta per singola violazione è almeno pari a 1.000,00 euro);
✓ Consulenza legale telefonica nelle materie oggetto della copertura.
Sono inoltre disponibili le seguenti Garanzie accessorie: Vertenze con condòmini e conduttori; Pacchetto incentivi fiscali; Perdite pecuniarie e Perdite pecuniare estesa.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito delle Somme assicurate e dei Massimali e limiti di Indennizzo rispettivamente indicati in Polizza.

pecuniarie estesa - Mancato recupero spese condominiali ordinarie e di riscaldamento, se acquistate).



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono limiti di Indennizzo specifici per alcune coperture, Franchigie, Scoperti e Termini di aspettativa, che sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto e riepilogati in Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene le informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ **La Garanzia Pronto Avvocato** opera in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e in relazione alle rispettive normative; **le Prestazioni delle Garanzie Assistenza quotidiana e Assistenza straordinaria** operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano; **la Prestazione Rientro anticipato** è valida per gli Assicurati con residenza in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano;
- ✓ **Le Garanzie IN SOLIDITÀ e IN ACCORDO - PROTEZIONE PATRIMONIO** operano per i rischi relativi a Fabbricati ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, la Garanzia **Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro** opera per danni che avvengono in tutto il mondo;
- ✓ **le Garanzie IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE** valgono per i Sinistri che avvengono e devono essere processualmente trattati ed eseguiti: in tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di Danno extracontrattuale; nei Paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Regno Unito, in caso di controversie di Diritto civile di natura contrattuale; in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, nei casi di opposizione a Sanzioni amministrative, controversie relative al diritto di proprietà e diritti reali e per le Garanzie accessorie Vertenze con condòmini e conduttori, Pacchetto incentivi fiscali, Perdite pecuniarie e Perdite pecuniare estesa. Il servizio assicurativo Consulenza legale telefonica opera in relazione a normative vigenti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve**:

- fornire a Generali Italia dichiarazioni precise e complete per permetterle di valutare in modo corretto il rischio da assicurare;
- comunicare in forma scritta a Generali Italia ogni cambiamento che comporta aggravamento o diminuzione del rischio assicurato e l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso rischio;
- consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie;
- **in caso di Sinistro con danni ai beni**: fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto o Generali Italia entro 3 giorni e, nei 5 giorni successivi, inviare una relazione scritta; in caso di Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio o atti vandalici, e comunque su richiesta di Generali Italia, denunciare il Sinistro all'Autorità Giudiziaria o di Polizia; conservare i residui del Sinistro fino al pagamento del danno; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti e uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati; in caso di Furto, dimostrare qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del Sinistro e danni e perdite derivati e tenere a disposizione i documenti;
- **in caso di Sinistro di Responsabilità civile**: presentare denuncia all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia entro 3 giorni; dare subito notizia a Generali Italia di ogni atto che gli viene notificato da Ufficiale Giudiziario e fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro;
- **in caso di Sinistro per le Garanzie Protezione legale e Perdite pecuniarie**: segnalare subito l'accaduto a DAS tramite i numeri telefonici dedicati o una mail a sinistri@das.it; in caso di procedimento penale, denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale; far pervenire subito a DAS copia di ogni atto o documento pervenuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso;
- **per attivare le Prestazioni di Assistenza, il servizio Pronto Avvocato e la Consulenza legale telefonica**: chiamare i numeri telefonici dedicati e fornire i dati necessari.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o in rate mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrali (con una maggiorazione del Premio del 3% su base annua) o semestrali (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua).

Il primo Premio, o la prima rata di Premio, deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi, o le rate di Premio successive alla prima, devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della rispettiva scadenza.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato tramite bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali); denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro) o con altre modalità offerte dal servizio bancario e postale, se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, escluse le imposte. Negli altri casi di esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente o di Generali Italia, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, escluse le imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura ha la durata indicata in Polizza e, se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza è prorogata per una durata pari a un anno e così successivamente. **Le Garanzie Eventi naturali hanno sempre durata annuale**; per tali Garanzie non è quindi prevista l'opzione della durata poliennale con sconto del Premio. In generale, le Garanzie operano per i Sinistri che si verificano in corso di efficacia delle stesse, fino alla scadenza. **La Garanzia Responsabilità civile dell'amministratore condòmino**, se acquistata, **opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia di assicurazione se relative a errori commessi nel suddetto periodo**. È previsto un **Termine di aspettativa di: 10 giorni, per le Garanzie Eventi atmosferici; 15 giorni, per le Garanzie Sisma ed eventi climatici; 90 giorni per la Garanzia Protezione legale**, nei casi di controversie di Diritto civile di natura contrattuale e individuali di lavoro e per le Garanzie Vertenze con condòmini e conduttori e Perdite pecuniarie estesa - Mancato recupero spese condominiali e di riscaldamento, se acquistate.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga del contratto, se prevista, o delle sole Garanzie Eventi naturali, se attivate, inviando comunicazione scritta di **disdetta almeno 30 giorni prima della relativa scadenza**. Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di cinque anni con comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato. In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, dell'Assicurazione giunta a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, l'Assicurazione cessa alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni. Per le Garanzie Eventi atmosferici e Sisma ed eventi climatici tale facoltà può essere esercitata a ogni scadenza annuale e, se il Contraente non accetta le nuove condizioni, l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie. Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione.

Il Contraente o Generali Italia hanno inoltre **facoltà di recedere per Sinistro** anche dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, inviando la relativa comunicazione entro tale termine. Il Contraente o Generali Italia hanno **facoltà di recedere in ogni momento dalle Garanzie Eventi naturali** con preavviso di **30 giorni**. **Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione**. In tal caso deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi dei Fabbricati civili e di Fabbricati costituiti interamente da box privati



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: ViviCondominio

data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generali.it ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

• **PREVENZIONE E ASSISTENZA - ASSISTENZA QUOTIDIANA** Invio di un elettricista per interventi di emergenza sulle parti comuni: corto circuito per falsi contatti, interruzione della fornitura elettrica dell'ente fornitore, guasti al cavo di alimentazione dell'ente fornitore.

Invio di un idraulico per interventi di emergenza: guasti/cattivo funzionamento di apparecchi mobili; eventi dovuti a guasti di rubinetti e tubature mobili o negligenza dell'Assicurato; interruzioni della fornitura dell'ente fornitore o rottura delle tubature esterne al Fabbricato; otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari; trabocco da rigurgito di fogna, guasti o cattivo funzionamento di caldaia e bruciatore. **Interventi di emergenza per danni da acqua:** guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, rottura delle tubature esterne del Fabbricato, negligenza dell'Assicurato, interruzione della fornitura dell'ente fornitore; straripamento da rigurgito di fogna e otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

• **IN SOLIDITÀ: STABILE START** Spese supplementari: danni da ritardi nel ripristino dei locali, da ritardi di locazione o occupazione dei locali ripristinati; multe, ammende, sanzioni amministrative. **Crollo e collasso strutturale:** danni da errori di progettazione, calcolo, nei disegni costruttivi, da difetto di costruzione, vizio/difetto di materiale, sovraccarico delle strutture portanti, lavori non a regola d'arte, modifiche del Fabbricato dopo il collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria, mancata/insufficiente manutenzione, Sisma, maremoto, Inondazioni, Esondazioni, Alluvioni, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o franamento del terreno, uragani, trombe d'aria o marine e altri eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine, incrostazioni. **Estensione ai cristalli delle parti comuni:** danni a pareti perimetrali esterne del Fabbricato, danni in occasione di traslochi, riparazioni o lavori con operai, di scheggiatura o rigatura. **Estensione al giardino:** piante colpite da agenti patogeni, infestate da insetti o altri animali tali da comprometterne la stabilità statica e biomeccanica; arbusti ed essenze erbacee, da Sisma, Alluvioni, Inondazioni, Esondazioni, Allagamenti e Bombe d'acqua o lavori non eseguiti a regola d'arte, danni a parti dell'albero che non ne comportano morte o abbattimento; deprezzamento dell'intero giardino, parco o complesso, costi di bonifica del terreno. **Caduta di alberi e piante:** danni da abbattimento o potatura dell'albero, alberi su cui non è stata eseguita una manutenzione periodica, vento e cose da esso trascinate, danni da alberi e piante di proprietà condominiale colpite da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali tali da comprometterne la stabilità statica e biomeccanica. **Furto per impianti di energia rinnovabile:** in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi; dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro familiari o conviventi di fatto; danni indiretti. **Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici:** scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità; difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate dovute a cause esterne come regolamenti urbanistici o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra e simili. **EVENTI STRAORDINARI**

Guasti causati dai ladri e Furto dei Fissi e Infissi: danni ai cristalli. **Eventi sociopolitici:** danni di furto, imbrattamento, durante confisca, sequestro, requisizione del Fabbricato per ordine di Autorità, danni diversi da Incendio, Esplosione e Scoppio nel corso di occupazione non militare per oltre cinque giorni. **IMPIANTI IDRICO ED ELETTRICO Acqua condotta:** spargimento d'acqua avvenuto da rottura causata da gelo, Occlusione di tubazioni e condutture, rigurgito o traboccamento di fognature, malfunzionamento degli impianti senza rottura degli stessi, umidità, stillicidio, interruzione di attività; al Fabbricato provocati da cedimento strutturale, cedimento o smottamento del terreno; spese per demolizione, sgombero e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute per ricercare o eliminare la causa dello spargimento d'acqua. **Occlusione condutture e rigurgito fognature:** Occlusione delle tubazioni e condutture dell'acqua piovana non provocata da grandine e neve, Occlusione della rete fognaria pubblica; **Ricerca e riparazione danni da acqua e dispersione gas:** per danni da acqua condotta, spese da infiltrazione di acqua piovana e gelo; spese relative a impianti idrici di raccolta e deflusso dell'acqua piovana esterni (non murati), a impianti e tubature interrati, a impianti idrici per irrigazione, a tutti gli impianti di pertinenza delle piscine **Ricerca e riparazione danni da occlusione di tubazioni o condutture:** spese da infiltrazione di acqua piovana e gelo; spese relative a impianti idrici di raccolta e deflusso dell'acqua piovana esterni (non murati), a impianti e

interrati, a impianti idrici per irrigazione, a tutti gli impianti di pertinenza delle piscine, spese per l'uso di sonde o getti d'acqua ad alta pressione (canal jet). **Estensione spese di eliminazione occlusione (canal jet):** Occlusione individuata in condutture di scarico della rete pubblica. **Estensione spese di ricerca e riparazione alle tubature interrate:** infiltrazione di acqua piovana, gelo, Occlusione o rigurgito delle fognature; rottura degli impianti di carico e scarico delle piscine; rottura degli impianti di irrigazione. **Rimborso maggiori spese in fattura per perdite d'acqua:** rimborsi ricevuti dall'Azienda erogatrice del servizio idrico e riduzioni di importo della fattura eccedente previste dal contratto di fornitura. **Danni elettrici a impianti comuni:** danni a trasformatori elettrici, generatori di corrente, da difetti di materiali e di costruzione o usura o manomissione; agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende fornitrici, agli impianti a servizio esclusivo delle singole unità immobiliari o dei singoli box. **Guasti a impianti comuni:** danni a trasformatori elettrici, generatori di corrente, da difetti di materiali e di costruzione o usura o manomissione; agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende fornitrici, agli impianti a servizio esclusivo delle singole unità immobiliari o dei singoli box; da deperimento, logoramento, ossidazione da uso o da effetto graduale degli eventi atmosferici; da montaggi e smontaggi; a moduli e componenti elettronici degli Impianti di energia (controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) che si verificano durante l'utilizzo senza concorso di causa esterna, agli Impianti di energia rinnovabile. **EVENTI NATURALI - Eventi atmosferici Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve:** danni da maremoti, maree, mareggiate, acqua marina, Alluvioni e Inondazioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, Allagamento, cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno, gelo, brina, siccità, Fulmine ed elettricità atmosferica, stillicidio, umidità, valanghe, slavine e spostamenti d'aria, rottura, rigurgito, Occlusione dei sistemi di scarico dell'acqua piovana; danni subiti da Fabbricati abbandonati, in costruzione o in ristrutturazione, da pensiline, tende, insegne, pannelli solari/fotovoltaici, enti all'aperto, fabbricati in legno, plastica o aperti, verande e coperture di poggioli, balconi, terrazze, capannoni pressostatici, tendostrutture e loro Contenuto, lastre di cristallo o vetro, specchi d'uso comune, lastre con fusione di parapetti dei balconi, Impianti di energia rinnovabile in quanto non compresi nella Partita "Fabbricato", altri Impianti all'aperto, compresi quelli di riscaldamento e condizionamento dei locali, anche se fissati in modo stabile per uso e destinazione. Per sovraccarico di neve su tetti: danni a tegole e impermeabilizzazioni, di rottura di vetrate, serramenti, lucernari, antenne e camini, se non danneggiati dal crollo del Fabbricato/struttura portante, danni di rottura e deformazione delle grondaie. **Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve su Impianti solari termici e fotovoltaici:** maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina; Alluvioni e Inondazioni, formazione di ruscelli o accumulo di acqua e Allagamento; cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno; gelo, brina, siccità, Fulmine ed elettricità atmosferica in genere; stillicidio o umidità; valanghe, slavine, e spostamenti d'aria; rottura, rigurgito, Occlusione, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana; danni subiti da Fabbricati abbandonati, in costruzione o in ristrutturazione. **Estensione sovraccarico di neve:** danni a tende, insegne e simili, fabbricati in legno, plastica o aperti, verande e coperture di poggioli, balconi, terrazze. **Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati:** danni ai beni posti sotto di essi. **EVENTI NATURALI - Sisma ed eventi climatici Sisma:** danni da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni, eruzione vulcanica, Inondazione, Esondazione, Alluvione, anche se provocati da Sisma; mancata/anormale produzione o distribuzione di energia non connesse all'effetto diretto del Sisma sul Fabbricato; da furto, smarrimento, rapina, saccheggio, ammanchi; danni indiretti, a capannoni pressostatici, tendostrutture e tendostrutture; **danni a fabbricati** in costruzione o ristrutturazione, costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie o in modo non conforme alle norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica in vigore alla data di costruzione o dichiarati inagibili al momento dell'attivazione della Garanzia. **Alluvione, Inondazione, Esondazione:** danni da mareggiata, marea, maremoto, acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; mancata o anormale produzione o distribuzione di energia non diretto effetto dell'Alluvione, Inondazione o Esondazione sul Fabbricato, da Allagamenti e Bombe d'acqua, traboccamento o rigurgito di fognature non correlati all'evento, di franamento, cedimento o smottamento del terreno, a enti mobili all'aperto, a fabbricati in Aree golenali. **Allagamento e Bombe d'acqua:** danni coperti dalla Garanzia Alluvione, Inondazione, Esondazione; da mareggiate, marea, maremoto, acqua marina; lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine, da fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione, gelo, disgelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, anche se conseguono all'evento in Garanzia; danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno. **SPECIALE APPARTAMENTO Estensione ai cristalli delle singole unità abitative:** danni a pareti perimetrali esterne del Fabbricato, cristalli di insegne e vetrine di attività commerciali o artigianali, che si verificano nelle dipendenze e pertinenze, in occasione di traslochi, riparazioni e lavori con operai, danni di scheggiatura o rigatura. **Danni elettrici a impianti delle singole unità immobiliari:** danni di deperimento o logoramento, da difetti di fabbricazione o di materiale o per i quali deve rispondere il costruttore, il fornitore o il venditore delle cose assicurate, dovuti a inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore o a funzionamento improprio dell'impianto, avvenuti in occasione di montaggio o smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione o durante le operazioni di collaudo o prova. **Danni elettrici al Contenuto delle singole unità abitative:** danni da usura, manomissioni, vizi intrinseci o da carenza di manutenzione; in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione o durante operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto o dei quali deve rispondere il costruttore o il fornitore. Per le Apparecchiature elettroniche e particolari: danni alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche o durante l'uso senza concorso di cause esterne. **Furto per le singole unità abitative:** danni avvenuti nelle dipendenze e pertinenze, in occasione di atti di guerra, invasione, insurrezione, operazioni militari, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, Incendio, Esplosione, Implosione, Scoppio, radiazioni, contaminazioni radioattive, Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni; con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del Nucleo familiare, di persone che occupano l'abitazione o locali comunicanti o delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, di incaricati non a titolo oneroso della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono, di dipendenti dell'Assicurato; danni indiretti; da furto di Gioielli e preziosi e Valori; che si verificano quando l'unità abitativa è disabitata per più di 180 giorni.

- **IN ACCORDO - PROTEZIONE PATRIMONIO Committenza lavori di straordinaria manutenzione:** danni a cose in caso di ristrutturazioni o interventi sulle strutture portanti del Fabbricato, da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione; alle cose su cui si eseguono i lavori; che si verificano dopo la fine dei lavori; da uso di macchinari o impianti condotti o azionati da minore di 16 anni o non in possesso dei requisiti per l'abilitazione; da detenzione o impiego di esplosivi. **Responsabilità civile personale dell'amministratore:** danni causati da fatto doloso dello stesso. **Responsabilità civile verso prestatori d'opera:** le malattie professionali. **Danni a terzi da spargimento acqua:** danni da gelo, da interruzioni o sospensioni - totali o parziali dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi e professionali; a cose in locali interrati e seminterrati, da acqua piovana. **Responsabilità civile personale e diretta del portiere o addetti:** danni alle cose trasportate, rimorchiate o sollevate e ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni; dei quali il dipendente deve rispondere per responsabilità assunte in modo volontario. **DEDICATO A TE Responsabilità civile della conduzione delle singole unità immobiliari:** danni al coniuge, convivente di fatto, genitori, figli del conduttore, ai componenti il suo Nucleo familiare; alla parte del Fabbricato detenuta dal conduttore che ha causato il danno; da spargimento d'acqua a seguito di rottura da gelo, Occlusione di tubazioni e condutture, rigurgito o traboccamento di fognature, mancato o anormale funzionamento degli impianti senza rottura degli stessi o di una loro parte, umidità, stillicidio. **Responsabilità civile dell'amministratore condòmino:** multe o ammende di natura non fiscale al Condominio o a singoli condòmini per errori dell'amministratore; danni da perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o denaro; per reclami da non godibilità/difficoltà locali; da omissioni o ritardi nella stipula/variazione di polizze di assicurazione e nel pagamento dei relativi premi; per responsabilità assunte dall'amministratore in modo volontario.
- **IN SOLIDITÀ E IN ACCORDO - PROTEZIONE PATRIMONIO E DEDICATO A TE.** Esclusione Cyber: sono esclusi perdite, responsabilità, Danni materiali o non materiali di qualunque natura, da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o Furto di qualsiasi Dato informatico o di ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso, direttamente o indirettamente causati, derivanti da, connessi, attribuibili, anche in parte, ai seguenti eventi: Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.
- **IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE E PERDITE PECUNIARIE:** spese, anche preventivate, non concordate con DAS; spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; spese del legale per attività non effettivamente svolte e dettagliate in parcella; spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio; spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà; spese rimborsate dalla

controparte (se DAS ha anticipato tali spese l'Assicurato deve restituire); spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia se questa si conclude con una Transazione non concordata con DAS; spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; spese diverse da quelle legali, peritali e processuali. Per la **Garanzia Perdite pecuniarie estesa - Mancato recupero spese condominiali ordinarie e di riscaldamento**: morosità già presenti alla data di effetto dell'Assicurazione o che costituiscono prosecuzione di precedenti morosità non sanate; irreperibilità del condòmino moroso; mancato avvio o completamento delle attività di recupero spese previste dalla Garanzia Vertenze con condòmini e conduttori; incarico a legale diverso da quello indicato da DAS per la fase di recupero della quota condominiale e per la successiva fase di esecuzione; perdite economiche per spese di manutenzione straordinaria o ristrutturazione e per spese condominiali non recuperate se sono esperiti ulteriori tentativi di esecuzione forzata dopo il primo, senza accordo con DAS; perdite economiche che riguardano la situazione debitoria di un condòmino moroso nei confronti del quale la Garanzia è già stata azionata.



Ci sono limiti di copertura?

• **PREVENZIONE E ASSISTENZA**: Ciascuna Prestazione che non riguarda richieste di informazioni alla Struttura organizzativa può essere fornita per massimo 3 volte per annualità assicurativa, salvo dove previsto in modo diverso. Valgono inoltre i seguenti limiti specifici. **ASSISTENZA QUOTIDIANA**, per ogni Prestazione prevista: 300,00 euro per Sinistro per costi di uscita e mano d'opera. **ASSISTENZA STRAORDINARIA**: **Invio OSS a un familiare non autosufficiente**: 200,00 euro per Sinistro per un massimo di 10 ore. **Invio baby sitter/assistente familiare a domicilio**: 200,00 euro per Sinistro per massimo 10 ore. **Invio collaboratore familiare**: 200,00 euro per Sinistro per massimo 5 Prestazioni della durata di 2 ore ciascuna. **Viaggio di un familiare**: 300,00 euro per Sinistro. **Trasloco**: 1.000,00 euro per una sola volta e per annualità assicurativa. **Spese di alloggio sostitutivo**: 100,00 euro al giorno per persona per massimo 15 giorni - limite per nucleo familiare 2.500,00 euro. **Rientro anticipato**: 300,00 euro per Sinistro a persona per il biglietto dall'Italia e 500,00 euro dall'estero.

- **IN SOLIDITÀ**: **STABILE START Impianti fotovoltaici**: per batterie di accumulo limite di Indennizzo 10.000,00 euro. **Spese di demolizione e sgombero**: limite di Indennizzo indicato in Polizza col sottolimito, per rifiuti tossici e nocivi, del 5%, per Sinistro da Garanzie Eventi atmosferici (se attivate) fino al 10% dell'Indennizzo, per Sinistro che colpisce la Garanzia accessoria Estensione al giardino fino a 2.000,00 euro, anche per annualità assicurativa, per Sinistro che colpisce la Garanzia accessoria Caduta di alberi e piante fino a 10.000,00 euro, anche per annualità assicurativa. **Spese di riprogettazione**: 5% dell'Indennizzo liquidabile col massimo di 10.000,00 euro. **Oneri e costi a Enti e autorità**: 5% dell'Indennizzo liquidabile col massimo di 10.000,00 euro. **Perdita canone di locazione**: per massimo 12 mesi e fino a 1/15 della somma che rispetto al valore assicurato per il Fabbicato compete alle singole unità immobiliari. **Spese per inagibilità del Fabbicato**: 5% dell'Indennizzo liquidabile col massimo di 5.000,00 euro. **Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)**: 20% dell'Indennizzo liquidabile. **Crollo e collasso strutturale**: Scoperto 10% - limite di Indennizzo 50%, 40% o 30% della Somma assicurata per il Fabbicato in base alla vetustà dello stesso (fino a 10 anni, oltre 10, fino a 30 anni, oltre 30 anni). **Estensione ai cristalli delle parti comuni**: Franchigia, se prevista, e limite di Indennizzo indicati in Polizza. **Estensione al giardino**: Franchigia 250,00 euro - limite di Indennizzo 10.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa per danni agli alberi e costi di reimpianto. **Caduta di alberi e piante**: Scoperto 10% - minimo 300,00 euro - limite di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa 20% della Somma assicurata col massimo di 50.000,00 euro per danni ai beni assicurati. **Estensione per le maggiori spese per stabile storico artistico**: Massimale per Sinistro e annualità assicurativa indicato in Polizza. **Furto per Impianti di energia rinnovabile**: Scoperto 10% minimo 1.000,00 euro, Scoperto 20% per Furto all'interno del Fabbicato senza accertamento di scasso o effrazione dei mezzi di chiusura - limite di Indennizzo 50% della Somma assicurata. **Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici**: Franchigia e limite di Indennizzo per Sinistro indicati in Polizza. **EVENTI STRAORDINARI Guasti causati dai ladri e furto dei fissi e infissi**: limiti di Indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa indicati in Polizza. **Eventi sociopolitici**: Scoperto 10% col minimo, se previsto, indicato in Polizza - limite di Indennizzo per Sinistro percentuale della somma assicurata indicata in Polizza; per danni al Cappotto termico limite di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa indicato in Polizza; per danni da imbrattamento provocati da persone che prendono parte a manifestazioni autorizzate Franchigia 250,00 - limite di Indennizzo 1.000,00 euro per annualità assicurativa. **Spese di demolizione e sgombero**: nell'ambito della somma indicata in Polizza per Spese di demolizione e sgombero. **Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)**: nell'ambito della Somma assicurata per il Fabbicato, col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile. **IMPIANTI IDRICO ED ELETTRICO Acqua condotta**: Franchigia indicata in Polizza. **Danni a cose di terzi nei locali interrati/seminterrati**: Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro - limiti di Indennizzo 100.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa (Massimale RCT per autoveicoli); **Danni da interruzione di attività derivanti da acqua**: Scoperto 10% col minimo di 250,00 euro - limite di Indennizzo 50.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa. **Occlusione condutture e rigurgito fognature**: Franchigia indicata in Polizza - limiti di Indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa indicati in Polizza, per danni da occlusione di tubazioni e condutture di raccolta/deflusso acqua piovana da grandine o neve limiti 3.000,00 euro per Sinistro e 5.000,00 euro per annualità assicurativa. **Ricerca e riparazione danni da acqua e dispersione gas**: Franchigia indicata in Polizza - per dispersione gas Scoperto 20% - minimo pari alla Franchigia in caso di non intervento dell'ente erogatore - limiti di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa indicati in Polizza. **Ricerca e riparazione danni da occlusione di tubazioni e condutture**: Franchigia indicata in Polizza - limiti di indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa indicati in Polizza; **Gelo**: Franchigia indicata in Polizza - limiti di indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa indicati in Polizza. **Estensione spese di eliminazione occlusione (canal jet)**: Franchigia e limiti di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa indicati in Polizza. **Estensione spese di ricerca e riparazione alle tubature interrate**: Franchigia indicata in Polizza - limiti di indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa indicati in Polizza. **Rimborso maggiori spese in fattura per perdite d'acqua**: Franchigia indicata in Polizza - limite per Sinistro e per annualità assicurativa indicato in Polizza. **Estensione alle spese per pavimentazione non più reperibile**: limiti per Sinistro e per annualità assicurativa indicati in Polizza. **Danni elettrici a impianti comuni**: % e minimo di Scoperto indicati in Polizza - limite di Indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato in Polizza. **Guasti a impianti comuni**: % e minimo di Scoperto indicati in Polizza - limite di Indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa indicato in Polizza. **EVENTI NATURALI - Eventi atmosferici Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve**: Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro rispettivamente indicati in Polizza per Vento e pioggia, per Grandine e per Sovraccarico neve - limite per Sinistro percentuale della Somma assicurata alla Partita Fabbicato rispettivamente indicata in Polizza per Vento e pioggia, Grandine, Sovraccarico neve, con i limiti: per danni al Cappotto termico per Sinistro e annualità assicurativa indicato in Polizza, per danni alle installazioni esterne 30.000,00 euro, per danni alle pareti del Fabbicato a facciata continua 10% della Somma assicurata indicata in Polizza, per danni subiti da lastre in fibrocemento e cemento amianto in conseguenza di vento e cose da esso trasportate 3.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa. **Estensione Grandine e Vento su fragili**: Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza - limite di Indennizzo indicato in Polizza. **Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve su Impianti solari termici e fotovoltaici**: Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro rispettivamente indicati in Polizza per Vento e pioggia, Grandine, Sovraccarico neve - limite di indennizzo per Sinistro per Vento e pioggia, Sovraccarico neve percentuale della Somma assicurata alla Partita Impianti di energia rinnovabile indicata in Polizza e per la copertura Grandine limite di Indennizzo indicato in Polizza. **Estensione sovraccarico di neve**: Franchigia 500,00 euro e limite di Indennizzo per Sinistro 10.000,00 euro. **Estensione alle tende frangisole dotate di anemometro**: Scoperto 10% - minimo 500,00 euro e limite di Indennizzo per Sinistro 3.000,00 euro - limite di Indennizzo per annualità assicurativa indicato in Polizza. **Eventi atmosferici su Fabbicati aperti su uno o più lati**: Franchigia 500,00 euro e limite di Indennizzo per Sinistro 20.000,00 euro. **Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)**: nell'ambito della Somma assicurata per il Fabbicato, col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile. **EVENTI NATURALI - Sisma ed eventi climatici Sisma**: Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza (minimo raddoppiato se dichiarata Tipologia costruttiva del Fabbicato non conforme se meno pericolosa) - limite di Indennizzo per annualità assicurativa % della Somma assicurata dei beni assicurati indicata in Polizza (massimo Indennizzo ridotto del 10% se dichiarata Tipologia costruttiva del Fabbicato con aggravamento di pericolosità). **Alluvione, Inondazione, Esondazione**: Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza - limite di Indennizzo per annualità assicurativa % della Somma assicurata dei beni assicurati indicata in Polizza.

Allagamento e Bombe d'acqua: Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza – limite di Indennizzo per annualità assicurativa indicato in Polizza. **Spese di demolizione e sgombero:** limite di Indennizzo nell'ambito del limite per annualità assicurativa indicato in Polizza per la Garanzia colpita da Sinistro e comunque della Somma assicurata per il Fabbricato con limiti di 10.000,00 euro per Sinistro se il danno indennizzabile è ≤ a 100.000,00 euro e 10% del danno indennizzabile col massimo di 50.000,00 euro per Sinistro se il danno indennizzabile è > di 100.000,00 euro.

Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building): opera se opera se il danno complessivo è di almeno 100.000,00 euro - nell'ambito del limite di Indennizzo della Garanzia Alluvione, Inondazione, Esondazione o della Garanzia Allagamento e Bombe d'acqua, con il limite del 10% dell'Indennizzo complessivamente dovuto, col massimo di 50.000,00 euro. **SPECIALE APPARTAMENTO**

Incendio del Contenuto delle singole unità abitative: limite di Indennizzo Somma assicurata per singola Unità abitativa indicata in Polizza, col limite del 10% per le pertinenze (elevato al 20% se opera analoga copertura sulla singola Unità abitativa). **Estensione ai cristalli delle singole unità immobiliari:** Franchigia 100,00 euro – limite di Indennizzo 1.000,00 euro per singola Unità immobiliare per annualità assicurativa/15.000,00 euro per tutte le Unità immobiliari per annualità assicurativa. **Danni elettrici a impianti delle singole unità immobiliari:** Franchigia 300,00 euro - limite di Indennizzo 2.000,00 euro per Sinistro per Unità immobiliare e limite per annualità assicurativa per tutte le Unità immobiliari indicato in Polizza. **Danni elettrici al Contenuto delle singole unità abitative:** Franchigia 200,00 euro che non si applica se opera analoga copertura sulla singola unità abitativa - limite di Indennizzo 1.000,00 euro per Unità abitativa per annualità assicurativa e limite per anno per tutte le Unità abitative indicato in Polizza. **Furto per le singole unità abitative:** in caso di furto con uso di grimaldelli o di arnesi simili cioè senza effrazione dei mezzi di protezione e chiusura dei locali, Scoperto 20%, ridotto al 10% se opera analoga copertura sulla singola Unità abitativa – limite di Indennizzo 2.000,00 euro per Sinistro per Unità abitativa e 10.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa; **SPECIALE AMMINISTRATORE Portavalori amministratore:** Scoperto 10% - limite di Indennizzo 1.500,00 euro per Sinistro e 10.000,00 euro per annualità assicurativa.

• **IN ACCORDO: PROTEZIONE PATRIMONIO Responsabilità civile verso terzi:** Franchigia indicata in Polizza (se prevista). **Committenza lavori di straordinaria manutenzione** per Danni corporali sono escluse lesioni non gravi o gravissime; per danni a cose Scoperto 10% minimo 500,00 euro – limite di Indennizzo 50% del Massimale col limite di 300.000,00 euro. **Danni a terzi da Incendio:** nell'ambito del Massimale col limite di 3.000.000,00 di euro. **Danni da interruzione di attività:** Scoperto 10% minimo 500,00 euro – limite di Indennizzo 20% del Massimale. **Danni da inquinamento accidentale:** Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro – limite di Indennizzo 250.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa. **Responsabilità civile verso prestatori d'opera:** per i Danni che non rientrano nella disciplina di legge in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, Franchigia 6% sull'Invalidità permanente. **Per Sinistro che colpisce entrambe le Garanzie Responsabilità civile verso terzi e Responsabilità civile verso prestatori d'opera:** Massimale aggregato indicato in Polizza. **Danni a terzi da spargimento acqua:** Franchigia indicata in Polizza (stessa Franchigia prevista per la Garanzia Acqua condotta della sezione In solidità); **Danni da caduta di neve o ghiaccio:** Scoperto 10% minimo 500,00 euro – limite di Indennizzo nell'ambito del massimale RCT, col limite indicato in Polizza. **Responsabilità civile personale e diretta del portiere o addetti:** per danni a cose Scoperto 10% minimo 200,00 euro e massimo 3.000,00 euro. **SPECIALE APPARTAMENTO Responsabilità civile della conduzione delle singole unità immobiliari:** Franchigia 200,00 euro per danni al Fabbricato; Committenza lavori di straordinaria manutenzione dal parte del conduttore: Franchigia 200,00 euro – limite di Indennizzo 100.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa; Danni da spargimento d'acqua a Cose di terzi nei locali interrati/seminterrati: Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro – limite di Indennizzo 100.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa (per gli autoveicoli opera l'intero Massimale); Danni da interruzione di attività che derivano da spargimento d'acqua: Scoperto 10% col minimo di 250,00 euro – limite di Indennizzo 50.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa. **SPECIALE AMMINISTRATORE Responsabilità civile dell'amministratore condòmino:** Scoperto 10% minimo 200,00 euro – limite di Indennizzo 50.000,00 euro per annualità assicurativa col limite di 1/3 per sanzioni fiscali, multe e ammende.

• **IN ACCORDO – PROTEZIONE LEGALE E PERDITE PECUNIARIE:** Per alcune coperture è previsto un valore minimo in lite. **Le spese di un avvocato domiciliatario,** se necessarie, fino a 3.000,00 euro per vertenza. **Vertenze con condòmini e conduttori:** 3 Sinistri per annualità assicurativa; **Privacy e videosorveglianza:** Scoperto 25%. **Ripristino documentazione post ispezione e Privacy e videosorveglianza:** limite di Indennizzo complessivo 5.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa. **Mancato recupero spese condominiali ordinarie e di riscaldamento:** limite di Indennizzo 1.500,00 euro per Sinistro e limite di 3 Sinistri per annualità assicurativa; opera a secondo rischio se sono attive altre coperture assicurative.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche, imprese e altri enti, proprietari singoli o in condominio di Fabbricati civili e di Fabbricati costituiti interamente da box privati (100% box privati) che hanno espresso, in relazione alle Garanzie prescelte:

- il bisogno di Protezione del patrimonio per le Garanzie della sezione In accordo e per la Garanzia accessoria Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici della sezione In solidità;
- il bisogno di Protezione dei beni per tutte le altre Garanzie della sezione In solidità;
- Il bisogno di Assistenza e soccorso per le Garanzie Pronto Avvocato e di Assistenza.



Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 22,80% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i consumatori - Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: - perizia contrattuale per le controversie relative alla determinazione e stima dei danni per le Garanzie In solidità con danni ai beni assicurati. Le parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante. L'istanza di attivazione deve essere indirizzata all'indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la sede legale di Generali Italia - arbitrato in caso di conflitto di interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per la Sezione In accordo - Protezione legale e Perdite pecuniarie, le parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-netw-ork-fin-net_it
---	---

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 10% per le Garanzie Assistenza ; 21,25% per le Garanzie In accordo – Protezione legale e Perdite pecuniarie ; 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket - antiusura) per le altre Garanzie soggette all'imposta . Per le Garanzie Sisma ed eventi climatici sulle unità immobiliari a uso abitativo l'imposta sulle assicurazioni non è dovuta e sul Premio pagato il Contraente può beneficiare della detrazione fiscale dall'imposta sui redditi prevista dalla normativa vigente.
--	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni , nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi , sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.

Indice



ViviCondominio - PRESENTAZIONE PRODOTTO E DEFINIZIONI

PAG.

PRESENTAZIONE PRODOTTO	1
Funzionamento	1
TABELLA DELLE GARANZIE	2
AVVERTENZE	6
DEFINIZIONI	8
DEFINIZIONI COMUNI	8
DEFINIZIONI SPECIFICHE Pronto Avvocato	11
DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza	11
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ E IN ACCORDO - PROTEZIONE PATRIMONIO E DEDICATO A TE	12
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ	12
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE PATRIMONIO E DEDICATO A TE	16
DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE E PERDITE PECUNIARIE	16

ViviCondominio - CONDIZIONI SPECIFICHE PREVENZIONE E ASSISTENZA

PAG.

CONDIZIONI SPECIFICHE Pronto Avvocato	19
--	----

PREMESSA	19
 Che cosa è assicurato?	19
Art. 1.1 Consulenza legale telefonica	19
Art. 1.2 Ambiti di validità	19
 Che cosa NON è assicurato?	20
Art. 2.1 Esclusioni	20
 Dove vale la copertura?	20
Art. 3.1 Dove opera la Garanzia	20
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	20
Art. 4.1 Quando un evento è considerato in Garanzia	20
CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza	21
PREMESSA	21
 Che cosa è assicurato?	21
Art. 1.1 Colpa grave	21
ASSISTENZA QUOTIDIANA	21
Art. 2.1 Invio di un vetraio per interventi di emergenza sulle parti comuni	21
Art. 2.2 Invio di un fabbro per interventi di emergenza sulle parti comuni	21
Art. 2.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza sulle parti comuni	21
Art. 2.4 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	21
Art. 2.5 Interventi di emergenza per danni da acqua	22
ASSISTENZA STRAORDINARIA	22
Art. 3.1 Informazioni fiscali immobiliari	22
Art. 3.2 Informazioni burocratiche	23
Art. 3.3 Informazioni sulla sicurezza degli impianti	23
Art. 3.4 Invio OSS a un familiare non autosufficiente	23
Art. 3.5 Invio baby sitter/assistentze familiare a domicilio	23
Art. 3.6 Invio collaboratore familiare	23
Art. 3.7 Viaggio di un familiare	24
Art. 3.8 Trasloco	24
Art. 3.9 Spese di alloggio sostitutivo	24
Art. 3.10 Rientro anticipato	24
 Che cosa NON è assicurato?	24
Art. 4.1 Esclusioni	24
 Ci sono limiti di copertura?	25
Art. 5.1 Limite per annualità assicurativa	25
Art. 5.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire Prestazioni alternative	25
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	25
 Dove vale la copertura?	26
Art. 6.1 Dove operano le Prestazioni	26

 Che cosa è assicurato?	27
Art. 1.1 Cose assicurate	27
Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità	27
Art. 1.3 Colpa grave	27
STABILE START	27
 Che cosa è assicurato? Garanzia base	27
Art. 2.1 Rischi Assicurati - Incendio e altri eventi	27
Art. 2.2 Spese di demolizione e sgombero	29
Art. 2.3 Spese supplementari	29
Art. 2.4 Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)	30
 Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie	30
Art. 2.5 Crollo e collasso strutturale	30
Art. 2.6 Estensione ai cristalli delle parti comuni	31
Art. 2.7 Estensione al giardino	31
Art. 2.8 Caduta di alberi e piante	32
Art. 2.9 Estensione per le maggiori spese per stabile storico artistico	32
Art. 2.10 Furto per Impianti di energia rinnovabile	32
Art. 2.11 Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici	33
 Ci sono limiti di copertura?	33
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	33
EVENTI STRAORDINARI	36
 Che cosa è assicurato?	36
Art. 2.12 Guasti causati dai ladri e furto dei fissi e infissi	36
Art. 2.13 Eventi sociopolitici	36
 Ci sono limiti di copertura?	36
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	36
IMPIANTI IDRICO ED ELETTRICO	38
 Che cosa è assicurato? Garanzie Impianto idrico	38
Art. 2.14 Acqua condotta	38
Art. 2.15 Danni a cose di terzi nei locali interrati/seminterrati	38
Art. 2.16 Danni da interruzione di attività derivanti da acqua	39
Art. 2.17 Occlusione condutture e rigurgito fognature	39
Art. 2.18 Ricerca e riparazione danni da acqua, occlusione e dispersione gas	39
Art. 2.19 Ricerca e riparazione danni da occlusione di tubazioni o condutture	40
Art. 2.20 Gelo	40
Art. 2.21 Estensione spese di eliminazione occlusione (canal jet)	41

Art. 2.22 Estensione spese di ricerca e riparazione alle tubature interrato	41
Art. 2.23 Rimborso maggiori spese in fattura per perdite d'acqua	41
Art. 2.24 Estensione alle spese per pavimentazione non più reperibile	42
Art. 2.25 Ricostituzione integrale Impianto idraulico	42
 Che cosa è assicurato? Garanzie Impianto elettrico	42
Art. 2.26 Danni elettrici a impianti comuni	42
Art. 2.27 Guasti a impianti comuni	43
 Ci sono limiti di copertura?	44
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	44
EVENTI NATURALI	46
 Che cosa è assicurato? Garanzie Eventi atmosferici	46
Art. 2.28 Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve	46
Art. 2.29 Estensione Grandine e vento su fragili	47
Art. 2.30 Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve su Impianti solari termici e fotovoltaici	47
Art. 2.31 Estensione sovraccarico di neve	48
Art. 2.32 Estensione alle tende frangisole dotate di anemometro	48
Art. 2.33 Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati	48
 Che cosa è assicurato? Garanzie Sisma ed eventi climatici	49
Art. 2.34 Cose assicurate	49
Art. 2.35 Sisma	49
Art. 2.35.1 Caratteristiche del fabbricato	49
Art. 2.36 Alluvione, Inondazione, Esondazione	50
Art. 2.37 Allagamento e Bombe d'acqua	51
Art. 2.38 Spese di demolizione e sgombero	51
Art. 2.39 Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)	51
Art. 2.40 Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d'acqua (Build Back Better)	52
 Ci sono limiti di copertura?	53
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	53
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	55
Art. 3.1 Operatività delle Garanzie Eventi naturali – Termine di aspettativa	55
Art. 3.2 Facoltà di recesso dalle Garanzie Eventi naturali	55
DEDICATO A TE	56
 Che cosa è assicurato?	56
SPECIALE APPARTAMENTO	56
Art. 4.1 Incendio del Contenuto delle singole unità abitative	56
Art. 4.2 Estensione ai Cristalli delle singole unità immobiliari	57
Art. 4.3 Danni elettrici a impianti delle singole unità immobiliari	57

Art. 4.4 Danni elettrici al Contenuto delle singole unità abitative	58
Art. 4.5 Furto per le singole unità abitative	59
SPECIALE AMMINISTRATORE	60
Art. 4.6 Portavalori amministratore	60
 Ci sono limiti di copertura?	61
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	61
NORME COMUNI IN SOLIDITÀ	62
 Che cosa NON è assicurato?	62
Art. 5.1 Esclusioni	62
 Dove vale la copertura?	63
Art. 6.1 Dove operano le Garanzie	63
Con quali condizioni operative assicuriamo	63
Art. 7.1 Titolarità dei diritti nascenti della copertura assicurativa	63
Art. 7.2 Forma dell'assicurazione	63
 Che obblighi ho?	63
Quali obblighi ha l'impresa	63
Art. 8.1 Mutamento della Tipologia di Fabbricato in corso di contratto	63
ViviCondominio - CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO	
PAG.	
PROTEZIONE PATRIMONIO	64
 Che cosa è assicurato?	64
Art. 1.1 Assicurati	64
Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità	64
 Che cosa è assicurato? Garanzia base	64
Art. 2.1 Responsabilità civile verso terzi	64
Art. 2.1.1 Antenne e parabole centralizzate, spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato	65
Art. 2.1.2 Committenza lavori di straordinaria manutenzione	65
Art. 2.1.3 Danni a terzi da Incendio	66
Art. 2.1.4 Danni da interruzione di attività	66
Art. 2.1.5 Danni da inquinamento accidentale	66
Art. 2.1.6 Responsabilità civile personale dell'amministratore	66
 Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie	66
Art. 2.2 Responsabilità civile verso prestatori d'opera	66
Art. 2.3 Danni a terzi da spargimento acqua	67
Art. 2.4 Danni da caduta di neve o ghiaccio	67
Art. 2.5 Responsabilità civile personale e diretta del portiere o addetti	68
DEDICATO A TE	69
 Che cosa è assicurato?	69
SPECIALE APPARTAMENTO	69

Art. 3.1 Responsabilità civile della conduzione delle singole unità immobiliari	69
SPECIALE AMMINISTRATORE	70
Art. 3.2 Responsabilità civile dell'amministratore di condominio	70
NORME COMUNI PROTEZIONE PATRIMONIO E DEDICATO A TE	71
 Che cosa NON è assicurato?	71
Art. 4.1 Persone non considerate terzi	71
Art. 4.2 Esclusioni	71
 Ci sono limiti di copertura?	73
Art. 5.1 Massimale esposizione - Corresponsabilità tra Assicurati	73
Art. 5.2 Massima esposizione - Danno in serie	73
Art. 5.3 Massimale aggregato per sinistro	73
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	73
 Dove vale la copertura?	74
Art. 6.1 Dove operano le Garanzie	74
PROTEZIONE LEGALE E PERDITE PECUNIARIE	75
PREMESSA	75
 Che cosa è assicurato?	75
Art. 1.1 Assicurati	75
Art. 1.2 Spese comprese in garanzia	75
 Che cosa è assicurato? Garanzia base	75
Art. 2.1 Protezione legale	75
Art. 2.2 Consulenza legale telefonica	76
 Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie	77
Art. 3.1 Vertenze con condòmini e conduttori	77
Art. 3.2 Pacchetto incentivi fiscali	77
Art. 3.3 Perdite pecuniarie	77
Art. 3.4 Perdite pecuniarie estesa	78
 Che cosa NON è assicurato?	79
Art. 4.1 Esclusioni	79
 Ci sono limiti di copertura?	80
Art. 5.1 Massimale	80
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	80
 Dove vale la copertura?	81
Art. 6.1 Dove operano le Garanzie	81
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	81
Art. 7.1 Operatività delle Garanzie Protezione legale e Perdite pecuniarie - Termini di aspettativa	81



Che obblighi ho? 84

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del rischio 84

Art. 1.2 Garanzie presso diversi assicuratori 84

Art. 1.3 Comunicazioni tra le parti 85

Art. 1.4 Legge applicabile e Foro competente 85

Art. 1.5 Clausola inopertatività della copertura per sanzioni internazionali 85



Quando e come devo pagare? 85

Art. 2.1 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio 85

Art. 2.2 Indicizzazione 86

Art. 2.3 Adeguamento del premio in relazione alla vetustà del fabbricato 86



Quando comincia la copertura e quando finisce? 87

Art. 3.1 Durata dell'Assicurazione 87



Come posso disdire la polizza? 87

Art. 4.1 Diritto di ripensamento 87

Art. 4.2 Disdetta e Recesso 87

Art. 4.3 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione 88

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI 88

Art. 5.1 Invio dei Reclami 88

ViviCondominio - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

PAG.



Che obblighi ho? 90

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate 90



Come posso disdire la polizza? 90

Art. 1.2 Recesso in caso di sinistro 90

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO Pronto Avvocato 91



Che obblighi ho? 91

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare la consulenza 91

Art. 1.2 Esonero di responsabilità 91

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO Prevenzione e Assistenza 91



Che obblighi ho? 91

Quali obblighi ha l'impresa

PREMESSA 91

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza 91

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO In solidità con danni ai beni assicurati 92

Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per 92

Art. 1.2 Obblighi in caso di sinistro 93

Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno 94

Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno	94
Art. 1.5 Mandato dei periti	94
Art. 1.6 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	94
Art. 1.6.1 Maggiori spese per Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building)	96
Art. 1.7 Assicurazione parziale (regola proporzionale) -Tolleranza di scopertura contratti indicizzati	96
Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo	97
Art. 1.9 Anticipo sulla liquidazione dell'indennizzo	97
Art. 1.10 Rinuncia alla rivalsa	97
Art. 1.11 Riparazione diretta (Indennizzo in forma specifica)	97
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO per le Garanzie di Responsabilità civile	99
 Che obblighi ho?	99
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Denuncia di sinistro	99
Art. 1.2 Obblighi in caso di sinistro	99
Art. 1.3 Pagamento dell'indennizzo	99
Art. 1.4 Gestione della vertenza di danno e spese legali	99
Art. 1.5 Pluralità di assicurazioni - Assicurati diversi dal Contraente	100
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO In accordo - Protezione legale e Perdite pecuniarie	101
 Che obblighi ho?	101
Quali obblighi ha l'impresa	
Art. 1.1 Denuncia di sinistro e scelta del legale	101
Art. 1.2 Gestione del sinistro di Tutela legale	101
Art. 1.3 Obblighi in caso di sinistro	102
Art. 1.4 Pagamento dell'Indennizzo	102
Art. 1.5 Esonero di responsabilità	102
Art. 1.6 Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato	102
Art. 1.7 Recupero di somme	102

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Il Contratto di assicurazione **ViviCondominio** comprende la Polizza e le presenti Condizioni di assicurazione. La documentazione precontrattuale del contratto **ViviCondominio** è composta da DIP e DIP aggiuntivo.

La struttura delle presenti Condizioni di assicurazione è la seguente:

- Definizioni;
- Condizioni Specifiche delle Garanzie;
- Condizioni Generali che regolano il contratto;
- Norme che operano in caso di Sinistro.

Le Condizioni Specifiche sono a loro volta composte come segue:

- PREVENZIONE E ASSISTENZA
 - Pronto Avvocato
 - Prevenzione e Assistenza
- IN SOLIDITÀ:
 - Stabile start
 - Eventi straordinari
 - Impianti idrico ed elettrico
 - Eventi naturali
 - Eventi atmosferici
 - Sisma ed eventi climatici

Dedicato a te - Speciale appartamento
Dedicato a te - Speciale amministratore
- IN ACCORDO:
 - Protezione patrimonio
Dedicato a te - Speciale appartamento
Dedicato a te - Speciale amministratore
 - Protezione legale e Perdite pecuniarie

Funzionamento

ViviCondominio è una soluzione assicurativa multirischio dedicata alla protezione di proprietari in condominio o anche singoli dei Fabbricati civili (edifici con almeno due Unità immobiliari adibite ad abitazione, ufficio o studio professionale) e dei fabbricati costituiti interamente da box privati (100% box privati), che offre una vasta gamma di garanzie a tutela dell'immobile, dei suoi abitanti e di chi lo amministra o ci lavora.

Per la conclusione del contratto è **necessario attivare almeno una delle seguenti Garanzie**:

- In solidità - Stabile start
- In accordo - Protezione patrimonio (attivabile per Tipologie di Fabbricato "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario" e "100% box privati")
- In accordo - Protezione legale e Perdite pecuniarie (attivabile per Tipologie di Fabbricato "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario" "Fabbricati vuoti e inoccupati" e "100% box privati")

In presenza di una di tali Garanzie, è **sempre attivo** il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica Pronto Avvocato. Pronto Avvocato non può essere attivato in caso di contratto con pagamento unico anticipato del Premio.

Le Garanzie Prevenzione e Assistenza **possono essere attivate** con la sezione In solidità – Stabile start per le Tipologie di Fabbricato "Condominio" e "Fabbricato civile unico proprietario".

Le Garanzie

- In solidità - Eventi straordinari
- In solidità - Impianti idrico ed elettrico
- In solidità - Eventi naturali - Eventi atmosferici

possono essere attivate con In solidità - Stabile start per le Tipologie di Fabbricato "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario" e "100% box privati".



Le Garanzie In solidità - Eventi naturali - Sisma ed eventi climatici non sono rivolte a soggetti tenuti all'obbligo di cui alla legge 30 dicembre 2023 n. 213. **Possono essere attivate con In solidità - Stabile start:**

- per le Tipologie di Fabbricato "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario" e "Fabbricati vuoti e inoccupati", **per le sole Unità immobiliari non soggette alla copertura obbligatoria per calamità naturali ed eventi catastrofici prevista dalla legge 30 dicembre 2023 n. 213;**
- per la Tipologia di Fabbricato "100% box privati", **se l'intero Fabbricato non è soggetto alla copertura obbligatoria per calamità naturali ed eventi catastrofici prevista dalla legge 30 dicembre 2023 n. 213.**

Le Garanzie Dedicato a te – Speciale appartamento sono accessorie alle Garanzie In solidità e In accordo – Protezione patrimonio e dedicate a specifiche esigenze di protezione dei beni e del patrimonio per le Tipologie di Fabbricato "Condominio" e "Fabbricato civile unico proprietario".

Le Garanzie Dedicato a te – Speciale amministratore sono accessorie alle Garanzie In solidità e In accordo – Protezione patrimonio e dedicate a specifiche esigenze di protezione dei beni e del patrimonio per le Tipologie di Fabbricato "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario" e "100% box privati".

Le Garanzie operano se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio.

Nelle Condizioni di assicurazione che costituiscono il contratto sono riportate, oltre alle Condizioni Generali che regolano il contratto, solo le Condizioni Specifiche che disciplinano le Garanzie effettivamente acquistate e le relative Norme che operano in caso di Sinistro.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia base	Garanzia principale che può essere attivata da sola
Garanzia accessoria	Garanzia può essere attivata solo con una Garanzia base
Condizioni di attivazione	Regole per attivare le Garanzie

GARANZIE BASE	GARANZIE ACCESSORIE	CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE
PREVENZIONE E ASSISTENZA		
Pronto Avvocato		Servizio assicurativo di consulenza legale sempre attivo con le Garanzie base per tutte le tipologie di Fabbricato, salvo in caso di: - contratto di durata inferiore all'anno - contratto poliennale con pagamento unico anticipato del Premio
	Prevenzione e Assistenza	
	ASSISTENZA QUOTIDIANA - Invio di un vetraio per interventi di emergenza sulle parti comuni - Invio di un fabbro per interventi di emergenza sulle parti comuni - Invio di un elettricista per interventi di emergenza sulle parti comuni - Invio di un idraulico per interventi di emergenza - Interventi di emergenza per danni da acqua	Attivabile per le tipologie di Fabbricato "Condominio" e "Fabbricato civile unico proprietario" in presenza della sezione In solidità, sia da sola che insieme alla Garanzia ASSISTENZA STRAORDINARIA Non attivabile in caso di: - contratto di durata inferiore all'anno - contratto poliennale con pagamento unico anticipato del Premio
	ASSISTENZA STRAORDINARIA - Informazioni fiscali immobiliari - Informazioni burocratiche - Informazioni sulla sicurezza degli impianti - Invio OSS a un familiare non autosufficiente - Invio baby sitter/assistente familiare a domicilio - Invio collaboratore familiare - Viaggio di un familiare - Trasloco - Spese di alloggio sostitutivo - Rientro anticipato	Attivabile per le tipologie di Fabbricato "Condominio" e "Fabbricato civile unico proprietario" in presenza della sezione In solidità, sia da sola che insieme alla Garanzia ASSISTENZA QUOTIDIANA Non attivabile in caso di: - contratto di durata inferiore all'anno - contratto poliennale con pagamento unico anticipato del Premio
IN SOLIDITÀ		
Stabile start		



Incendio e altri eventi Fabbricato		
	Incendio e altri eventi Impianti di energia rinnovabile	Attivabile con Incendio e altri eventi Fabbricato per le Tipologie di Fabbricato "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario" e "100% box privati"
- Spese di demolizione e sgombero		- Sempre attiva con Incendio e altri eventi Fabbricato per tutte le Tipologie di Fabbricato - Attiva anche per la Garanzia Incendio e altri eventi Impianti di energia rinnovabile, se attivata Vale per tutte le Garanzie In solidità attivate, escluse le Garanzie Sisma ed eventi climatici
- Spese di riprogettazione - Oneri e costi a Enti e autorità		Sempre attive con Incendio e altri eventi Fabbricato per tutte le Tipologie di Fabbricato
- Perdita canone di locazione - Spese per inagibilità del Fabbricato		Sempre attive con Incendio e altri eventi Fabbricato per le Tipologie di Fabbricato "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario" e "100% box privati"
- Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)		Sempre attiva con Incendio e altri eventi Fabbricato per le Tipologie di Fabbricato "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario", "100% box privati" e "Fabbricati vuoti o inoccupati" Vale per tutte le Garanzie In solidità relative al Fabbricato attivate, escluse le Garanzie Sisma ed eventi climatici
	Crollo e collasso strutturale	Attivabile con Incendio e altri eventi Fabbricato per le Tipologie di Fabbricato "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario" e "100% box privati", se attiva anche la Garanzia Acqua condotta
	Estensione ai cristalli delle parti comuni	Attivabile con Incendio e altri eventi Fabbricato per le Tipologie di Fabbricato "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario" e "100% box privati"
	Estensione al giardino Caduta di alberi e piante	Attivabili insieme con Incendio e altri eventi Fabbricato per le Tipologie di Fabbricato "Condominio" e "Fabbricato civile unico proprietario"
	Estensione per le maggiori spese per stabile storico artistico	Attivabile con Incendio e altri eventi - Fabbricato per le Tipologie di Fabbricato "Condominio" e "Fabbricato civile unico proprietario" in caso di stabile con particolari qualità storico artistiche
	Furto per Impianti di energia rinnovabile	Attivabile con Incendio e altri eventi Impianti di energia rinnovabile
	Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici	Attivabile con Incendio e altri eventi Impianti di energia rinnovabile
	Eventi straordinari	
	Guasti causati dai ladri e furto dei fissi e infissi	Attivabile con Incendio e altri eventi Fabbricato per le Tipologie di Fabbricato "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario" e "100% box privati"
	Eventi sociopolitici	Attivabile con Incendio e altri Eventi Fabbricato per le Tipologie di Fabbricato "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario" e "100% box privati" Se attivata Incendio e altri eventi Impianti di energia rinnovabile, si estende anche a tali impianti
	Impianti idrico ed elettrico	

	Acqua condotta Danni a cose di terzi nei locali interrati/seminterrati Danni da interruzione di attività derivanti da acqua	Attivabili insieme con Incendio e altri eventi Fabbricato e In accordo – Protezione patrimonio per le Tipologie di Fabbricato “Condominio”, “Fabbricato civile unico proprietario” e “100% box privati”
	Occlusione condutture e rigurgito fognature	Attivabile con Acqua condotta per le Tipologie di Fabbricato “Condominio”, “Fabbricato civile unico proprietario” e “100% box privati”
	Ricerca e riparazione danni da acqua, e dispersione gas	Attivabile con Acqua condotta per le Tipologie di Fabbricato “Condominio”, “Fabbricato civile unico proprietario” e “100% box privati”
	Ricerca e riparazione danni da occlusione di tubazioni o condutture	Attivabile con Occlusione condutture e rigurgito fognature per le Tipologie di Fabbricato “Condominio”, “Fabbricato civile unico proprietario” e “100% box privati”
	Gelo	Attivabile con Acqua condotta per le Tipologie di Fabbricato “Condominio”, “Fabbricato civile unico proprietario” e “100% box privati”
	Estensione spese di eliminazione occlusione (canal jet)	Attivabile con Ricerca e riparazione danni da occlusione di tubazioni o condutture per le Tipologie di Fabbricato “Condominio”, “Fabbricato civile unico proprietario” e “100% box privati”
	Estensione spese di ricerca e riparazione alle tubature interrate	Attivabile con Ricerca e riparazione danni da acqua e dispersione gas per le Tipologie di Fabbricato “Condominio”, “Fabbricato civile unico proprietario” e “100% box privati”
	Rimborso maggiori spese in fattura per perdite d'acqua	Attivabile con Acqua condotta per le Tipologie di Fabbricato “Condominio”, “Fabbricato civile unico proprietario” e “100% box privati”
	Estensione alle spese per pavimentazione non più reperibile	Attivabile con Ricerca e riparazione danni da acqua e dispersione gas per le Tipologie di Fabbricato “Condominio”, “Fabbricato civile unico proprietario” e “100% box privati”
	Danni elettrici a impianti comuni	Attivabile con Incendio e altri eventi Fabbricato per le Tipologie di Fabbricato “Condominio”, “Fabbricato civile unico proprietario” e “100% box privati”
	Guasti a impianti comuni	Attivabile con Danni elettrici a impianti comuni per le Tipologie di Fabbricato “Condominio”, “Fabbricato civile unico proprietario” e “100% box privati”
	EVENTI NATURALI Eventi atmosferici	
	Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve	Attivabile con Incendio e altri eventi Fabbricato per le Tipologie di Fabbricato “Condominio”, “Fabbricato civile unico proprietario” e “100% box privati”
	Estensione grandine e vento su fragili	Attivabile se attive Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve per le Tipologie di Fabbricato “Condominio”, “Fabbricato civile unico proprietario” e “100% box privati”
	Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve su Impianti solari termici e fotovoltaici	Attivabile se attive insieme le seguenti Garanzie: - Incendio e altri eventi Impianti di energia rinnovabile - Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve - Estensione grandine e vento su fragili per le Tipologie di Fabbricato “Condominio”, “Fabbricato civile unico proprietario” e “100% box privati”
	Estensione alle tende frangisole dotate di anemometro	Attivabile con Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve per le Tipologie di Fabbricato “Condominio” e “Fabbricato civile unico proprietario”



	Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati	Attivabile se attive insieme le seguenti Garanzie: - Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve - Estensione Grandine e vento su fragili per le Tipologie di Fabbicato "Condominio" e "Fabbicato civile unico proprietario"
	EVENTI NATURALI Sisma ed eventi climatici	
	Sisma	Attivabile con Incendio e altri eventi Fabbicato per le Tipologie di Fabbicato "Condominio", Fabbicato civile unico proprietario, "100% box privati" e "Fabbicati vuoti e inoccupati" Attiva anche per Impianti di energia rinnovabile se attiva anche Incendio e altri eventi Impianti di energia rinnovabile
	Alluvione, Inondazione, Esondazione	Attivabile con Sisma per le stesse Partite
	Allagamento e Bombe d'acqua	Attivabile con Alluvione, Inondazione, Esondazione per le stesse Partite
	Spese di demolizione e sgombero	Sempre attiva con: - Sisma - Alluvione, Inondazione, Esondazione - Allagamento e bombe d'acqua
	Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)	Sempre attiva per la Partita Fabbicato con: - Sisma - Alluvione, Inondazione, Esondazione Fabbicato - Allagamento e bombe d'acqua
	Spese ricostruzione Fabbicato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d'acqua (Build Back Better)	- Attivabile con Alluvione, Inondazione, Esondazione - Opera anche per danni da Allagamento e Bombe d'acqua, se attivata anche tale Garanzia
	DEDICATO A TE Speciale appartamento	
	Incendio del Contenuto delle singole unità abitative	Attivabile con Incendio e altri eventi Fabbicato per le Tipologie di Fabbicato "Condominio" e "Fabbicato civile unico proprietario"
	Estensione ai cristalli delle singole unità immobiliari	Attivabile con Estensione ai cristalli delle parti comuni per le Tipologie di Fabbicato "Condominio" e "Fabbicato civile unico proprietario"
	Danni elettrici a impianti delle singole unità immobiliari	Attivabile con Danni elettrici a impianti comuni per le Tipologie di Fabbicato "Condominio" e "Fabbicato civile unico proprietario"
	Danni elettrici al Contenuto delle singole unità abitative	Attivabile se attive insieme le seguenti Garanzie: - Incendio del Contenuto delle singole unità abitative - Danni elettrici a impianti delle singole unità immobiliari per le Tipologie di Fabbicato "Condominio" e "Fabbicato civile unico proprietario" i
	Furto per le singole unità abitative	Attivabile se attive insieme le seguenti Garanzie: - Guasti causati dai ladri e furto dei fissi e infissi - Incendio del Contenuto delle singole unità abitative per le Tipologie di Fabbicato "Condominio" e "Fabbicato civile unico proprietario" i
	DEDICATO A TE Speciale amministratore	
	Portavalori amministratore	Attivabile per le Tipologie di Fabbicato "Condominio" e "Fabbicato civile unico proprietario"
IN ACCORDO		



Protezione patrimonio		
Responsabilità civile verso terzi - Antenne e parabole centralizzate, spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato - Committenza lavori di straordinaria manutenzione - Danni a terzi da Incendio - Danni da interruzione di attività - Danni da inquinamento accidentale - Responsabilità civile personale dell'amministratore		
	Responsabilità civile verso prestatori d'opera	Attivabile con Responsabilità civile verso terzi
	Danni a terzi da spargimento acqua	Attivabile con Responsabilità civile verso terzi e col pacchetto di Garanzie della sezione In solidità Acqua condotta; Danni a cose di terzi nei locali interrati/seminterrati e Danni da interruzione di attività derivanti da acqua
	Danni da caduta di neve o ghiaccio	Attivabile con Responsabilità civile verso terzi
	Responsabilità civile personale e diretta del portiere o addetti	Attivabile con Responsabilità civile verso terzi
	DEDICATO A TE Speciale appartamento	
	Responsabilità civile della conduzione delle singole unità immobiliari	Attivabile con Responsabilità civile verso terzi
	DEDICATO A TE Speciale amministratore	
	Responsabilità civile dell'amministratore condòmino	Attivabile con Responsabilità civile verso terzi
Protezione legale e Perdite pecuniarie		
Protezione legale		
Consulenza legale telefonica		- Servizio assicurativo sempre attivo con Protezione legale nelle materie oggetto della Garanzia - Se attivate Garanzie accessorie opera anche nelle materie oggetto delle stesse
	Vertenze con condòmini e conduttori	Attivabile con Protezione legale per le Tipologie di Fabbricato "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario" e "100% box privati"
	Pacchetto incentivi fiscali	Attivabile con Protezione legale
	Perdite pecuniarie: - Ripristino documentazione post ispezione - Privacy e videosorveglianza	Pacchetto di Garanzie attivabile con Protezione legale
	Perdite pecuniarie estesa: - Ripristino documentazione post ispezione - Privacy e videosorveglianza - Mancato recupero spese condominiali ordinarie e di riscaldamento	Pacchetto di Garanzie attivabile con Vertenze con condòmini e conduttori per le Tipologie di Fabbricato "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario" e "100% box privati"

Avvertenze

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:**



Per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole

- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione
- **Lettera Iniziale maiuscola:** per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle definizioni
- **Box con esempi:**





Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della Garanzia, della Prestazione o del servizio.

- Per la consulenza legale telefonica di cui alla Garanzia Pronto Avvocato,
- Per attivare le Prestazioni di Prevenzione e Assistenza,
- Per i servizi di salvataggio e risanamento post-Sinistro di cui al programma Pronto Intervento gruppo per,
- In caso di Sinistro sulle Garanzie In accordo - Protezione legale e Perdite pecuniarie e per attivare il servizio assicurativo Consulenza legale connesso alle coperture di Tutela legale,

il Contraente o l'Assicurato può contattare i numeri:

Numero Verde **800 880 880**
+39 02 8295 1155 per chiamate dall'estero

In caso di Sinistro sulle Garanzie In accordo - Protezione legale e Perdite pecuniarie, è possibile utilizzare anche la mail sinistri@das.it e a quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento che riguarda tali Sinistri.

In caso di Sinistro sulle altre Garanzie attivate, il Contraente o l'Assicurato, deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto, alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali. Tramite l'Area Clienti è possibile:

- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- visualizzare la documentazione contrattuale;
- pagare i Premi di Polizza successivi al Premio di perfezionamento;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- segnalare un Sinistro.



DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente prodotto, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola.

DEFINIZIONI COMUNI

Definizioni valide per tutte le sezioni se il termine non è definito in modo diverso nelle Definizioni specifiche o nelle Condizioni specifiche di sezione.

Acciaio (Tipologia costruttiva del Fabbricato)	Fabbricato con strutture portanti verticali realizzate in acciaio e pareti esterne e copertura del Tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie.
Allagamento	Eccesso o accumulo d'acqua in luogo chiuso normalmente asciutto non dovuto ad Alluvione Inondazione, Esondazione o a rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici.
Anno di costruzione	Anno in cui sono terminati i lavori di costruzione del Fabbricato ed è stato effettuato il relativo collaudo. Nel caso di più corpi di Fabbricato, per la dichiarazione da rendere in Polizza, deve essere considerato l'Anno di costruzione del corpo più vecchio.
Anno di ricostruzione integrale impianto idraulico	Anno in cui sono state eseguite le opere e le modifiche necessarie per sostituire integralmente tutti gli impianti idrici, igienico-sanitari e di riscaldamento presenti nel Fabbricato. Nel caso di più corpi di Fabbricato, la ricostruzione integrale si intende effettuata solo se è stata eseguita per tutti i corpi; nel caso in cui la ricostruzione è avvenuta in anni diversi, ai fini della dichiarazione da rendere in Polizza, deve essere indicata la ricostruzione più risalente.
Assicurato	Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	Contratto di assicurazione ViviCondominio.
Atto di terrorismo	Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
Bioedilizia (Tipologia costruttiva del fabbricato)	Fabbricato con strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili o in Legno lamellare; nelle pareti esterne in materiali incombustibili è tollerata la presenza di materiali combustibili o fino al 10% delle loro singole superfici oppure fino al 30% se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.
Cappotto termico	Elemento termico intonacabile per facciate del Fabbricato che serve a correggere i punti della struttura in cui si hanno vie preferenziali per la dispersione del calore in corrispondenza di discontinuità di materiali o di particolari configurazioni geometriche della facciata. Serve a ridurre gli effetti prodotti dalle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna.
Cemento armato (Tipologia costruttiva del Fabbricato)	Fabbricato con strutture portanti verticali in cemento armato e pareti esterne e copertura del Tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie.
Condominio	Edificio con almeno due Unità immobiliari o box privati, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle Parti comuni.
Contraente	Soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'Assicurazione.
Danno liquidabile	Danno il cui ammontare viene determinato sulla base delle presenti Condizioni di assicurazione e applicando limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo previsti in Polizza e nelle presenti Condizioni di assicurazione ma senza tenere conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.



Fabbricato	L'intera costruzione edile, in buone condizioni di statica e manutenzione, identificata nel contratto, con la Tipologia di Fabbricato indicata in Polizza e che rientra in una delle Tipologie costruttive previste. Sono compresi: • Fissi e Infissi; • opere di fondazione o interrate; • dipendenze e pertinenze quali centrale termica, giardini, muri di recinzione, recinzioni e simili, piscine, campi da tennis e altre attrezzature sportive e per giochi a esclusivo uso condominiale ma esclusi parchi e alberi; • strade private e pavimentazioni esterne; • impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici e di condizionamento d'aria; • ascensori e montacarichi; • impianti citofonici e videocitofonici al servizio del Fabbricato; • antenne e parabole radiorecipienti centralizzate; • lastre di cristallo che costituiscono o hanno funzione di pareti perimetrali esterne; • cisterne e serbatoi per lo stoccaggio del combustibile e per lo stoccaggio di altri liquidi al servizio del Fabbricato; • statue, affreschi e decorazioni che non hanno valore artistico; • colonnine di ricarica di veicoli elettrici a servizio - del Fabbricato - delle singole Unità immobiliari o dei singoli box di proprietà di o in comodato a proprietario del Fabbricato o singoli condòmini • altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali, a titolo di esempio, Cappotto termico, cancelli, anche elettrici e tende frangisole. Sono esclusi gli impianti di energia rinnovabile. Sono inoltre comprese le altre costruzioni edili con categorie catastali di magazzino (C/2) o garage (C/6) realizzate su spazi non adiacenti al Fabbricato se ubicate a distanza non superiore a 500 metri e adibite esclusivamente a pertinenza di unità immobiliari del Fabbricato stesso.
Fulmine	Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.
Garanzia	Copertura assicurativa di Generali Italia S.p.A. che in caso di Sinistro prevede il pagamento di un Indennizzo, risarcimento, rimborso, o una prestazione.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Via Marocchessa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV).
Impianti di energia rinnovabile:	
Impianto fotovoltaico	Si compone di moduli fotovoltaici (pannelli), inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, strutture di sostegno e di ogni altro componente strettamente connesso all'impianto. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte, dotato di dichiarazione di conformità (Di.Co.), fissato agli appositi sostegni e dotato di pannelli certificati secondo le norme CEI vigenti al momento dell'installazione e testati alla grandine. Sono comprese le batterie di accumulo.
Impianto solare termico	Si compone di moduli solari (pannelli), serbatoio, strutture di sostegno e ogni altro componente strettamente connesso. L'impianto deve essere conforme alla norma UNI EN vigente al momento dell'installazione e dotato di dichiarazione di conformità (Di.Co). Per tutti i tipi di impianto previsti sono comprese: • le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi, anche se di fondazione o interrate; • le componenti elettriche ed elettroniche di esclusiva pertinenza degli impianti. Quanto sopra ovunque posti secondo naturale destinazione nell'ambito del Fabbricato.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo	Somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.

Inverter	Dispositivo elettronico per la conversione da corrente continua a corrente alternata.
Legno (Tipologia costruttiva del Fabbricato)	Fabbricato con strutture portanti, pareti esterne, solai, armature e coperture del Tetto realizzate in via prevalente in legno con la tolleranza anche di altri materiali combustibili e non; il tutto costruito con modalità che garantiscono adeguata solidità, robustezza e un utilizzo a fini abitativi.
Legno lamellare	Manufatti e strutture in legno lavorato destinati a un uso strutturale, che consistono in elementi lignei formati da sottili lastre – dette appunto lamelle - lavorate e rifinite (soprattutto per quanto riguarda la piallatura e l'impermeabilizzazione), e poi incollate a caldo le une con le altre. Sono per convenzione considerate incombustibili.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per Sinistro e, nei casi in cui è previsto, per annualità assicurativa, a prescindere dal numero di Sinistri.
Materiali incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non manifestano fiamme né reazione esotermica (reazione chimica che genera calore). Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel Tetto certificati in classe di reazione al fuoco ¹
Muratura (Tipologia costruttiva del Fabbricato)	Fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, pareti esterne e copertura del Tetto in materiali incombustibili per almeno il 70% della sua superficie.
Nucleo familiare	L'insieme delle persone che risultano dal Certificato di Stato di famiglia, compresi i conviventi di fatto e le parti dell'unione civile. I figli minorenni sono sempre inclusi nel nucleo familiare, anche se non risultano dal Certificato di Stato di famiglia.
Parti comuni	Le parti del Fabbricato che ai sensi dell'articolo 1117 del Codice civile sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole Unità immobiliari dell'edificio, se non risulta il contrario. Nel caso di Fabbricato diviso in più Unità immobiliari con unico proprietario, il riferimento alle Parti comuni è sempre all'elenco contenuto nell'art. 1117 del Codice civile.
Piano fuori terra	Il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in almeno il 50% dei suoi punti perimetrali a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.
Polizza	Documento che prova l'Assicurazione e definisce le Garanzie attive.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata.
Scoppio	Improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio. Per colpo d'ariete si intende l'urto violento provocato in una condotta dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la Garanzia
Sisma - Terremoto	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Tetto	Insieme delle strutture, portanti e non portanti, che coprono e proteggono il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Termine di aspettativa	Periodo successivo all'attivazione della Garanzia e al pagamento del Premio di perfezionamento, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.
Tipologia costruttiva del Fabbricato	Individua le caratteristiche costruttive del Fabbricato in relazione al materiale di cui sono costituite le sue Strutture portanti (muri perimetrali e di sostegno, pilastri, travi, solai, fondazioni e simili, destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del Fabbricato e i carichi dovuti al contenuto). Le Tipologie costruttive previste sono le seguenti. • Acciaio (vedi Definizione) • Cemento armato (vedi Definizione) • Muratura (vedi Definizione) • Bioedilizia (vedi Definizione) • Legno (vedi Definizione)

Tipologie di Fabbricato	• “Condominio” e “Fabbricato civile unico proprietario” - o Almeno 51% civile: il Fabbricato è adibito per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani ad abitazioni civili, uffici, studi professionali - o Meno del 51% civile: il Fabbricato è adibito per meno del 51% delle superfici complessive di tutti i piani ad abitazioni civili, uffici, studi professionali; - o Presenza/Assenza di grandi magazzini e supermercati di superficie superiore a 1.000 mq, autorimesse pubbliche, alberghi o parte di alberghi; - o Presenza/Assenza di: - cinema, teatri, discoteche, night club, depositi commerciali di infiammabili - stazioni di servizio, anche adiacenti al Fabbricato (entro 30 metri) • “100% box privati” • “Fabbricato in costruzione/ristrutturazione” • “Fabbricati vuoti e inoccupati”
Tipologia di Fabbricato “Condominio”	Edificio con almeno due Unità immobiliari adibite ad abitazione, ufficio o studio professionale (Fabbricato civile) di proprietà di soggetti diversi che sono anche comproprietari delle Parti comuni.
Tipologia di Fabbricato “Fabbricato civile unico proprietario”	Edificio con almeno due Unità immobiliari adibite ad abitazione, ufficio o studio professionale di proprietà in via esclusiva di un unico soggetto o di più soggetti in comproprietà.
Tipologia di Fabbricato “100% box privati”	Edificio, con unico proprietario o in condominio, composto solo da box privati.
Unità abitativa	Unità destinata a civile abitazione.
Unità immobiliare	Unità destinata a civile abitazione o a ufficio, studio professionale, attività commerciali/artigianali.

DEFINIZIONI SPECIFICHE Pronto Avvocato

Assicurato	I soggetti assicurati sono: • il Condominio per cui è stipulata l'assicurazione (esclusi i singoli condòmini) o il Contraente proprietario del Fabbricato non in condominio; • l'amministratore del Condominio o, in assenza, il rappresentante del Condominio che svolge di fatto le funzioni di amministratore, per fatti o eventi connessi allo svolgimento del proprio incarico.
Danno extracontrattuale	Il danno ingiusto che deriva da un Fatto illecito; è il danno provocato alla persona o a cose da un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
Diritto civile	Complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal Codice civile e dalle norme da esso richiamate.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo, che può essere applicata dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni.

DEFINIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

Prestazioni	Le assistenze prestate all'Assicurato. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce per conto di Generali Italia S.p.A..
Sinistro	Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'Assicurazione, che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato e che rientra nella copertura.



Struttura Organizzativa	EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Assago (MI), Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistanceltaliaSpA@pec.europassistance.it – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia S.p.A. al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia S.p.A..
--------------------------------	---

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ E IN ACCORDO - PROTEZIONE PATRIMONIO E DEDICATO A TE

Atto Cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali o una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili , a prescindere dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico" .
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico" .
Incidente Cyber	- Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico" - Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".
Malware o simili	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico" .
Rottura accidentale (di condutture o impianti)	Situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne o interne, la conduttura o l'impianto si spezza o subisce falle o fenditure.
Rovina parziale	Crollo di una parte strutturale di importanza tale da compromettere in modo certo la stabilità, la solidità e la durata del Fabbricato.
Rovina totale	Crollo totale del Fabbricato.
Sistema Informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati	Indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ

Alluvione, Inondazione, Esondazione	Fuoriuscita d'acqua - anche con trasporto o mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità - dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, da reti di drenaggio artificiale, anche se provocata da Sisma, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando l'evento è caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
--	---



Area golenale	La porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.
Bomba d'acqua	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso di tempo dovuto all'impossibilità del suolo (terreno o pavimento) di drenare o assorbire l'acqua.
Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building)	Caratteristiche costruttive conformi alla normativa dettata in materia di edifici pubblici e privati a energia quasi zero (nZEB) prevista dal Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e successive modifiche e integrazioni.
Contenuto delle singole unità immobiliari/abitative	Per la Garanzia Incendio del Contenuto delle singole Unità abitative: Mobilio e arredo in genere dell'abitazione e quanto di uso domestico e personale si trova all'interno delle singole Unità abitative e loro pertinenze, anche se non comunicano con l'abitazione. È compreso l'arredamento di normale dotazione (esclusi macchine e apparecchi elettrici ed elettronici) degli uffici e degli studi professionali. Per le altre Garanzie che interessano danni al Contenuto delle singole Unità abitative: Mobilio e arredo in genere dell'abitazione e quanto di uso domestico e personale si trova all'interno delle singole Unità abitative, escluse dipendenze e pertinenze delle stesse .
Cose	Oggetti materiali e, solo per le coperture di responsabilità civile verso terzi, se presenti, anche gli animali.
Cristalli	Lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni e iscrizioni, relative ai Fissi e Infissi e lucernari posti a protezione delle chiusure dei vani di transito, illuminazione e aerazione, di pertinenza: - delle parti di uso comune del Fabbricato, - delle singole Unità immobiliari, in base alle Garanzie attivate.
Danni diretti	Danni dovuti all'azione diretta di un evento garantito dall'Assicurazione.
Fenomeno elettrico	Sono manifestazioni di Fenomeno elettrico: • Corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; • Variatione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto; • Sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche; • Arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Fissi e infissi	• Fissi: grondaie, pluviali e ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o di protezione (come strutture portanti ancorate di tende e verande); • Infissi: serramenti e strutture rigide e fisse ancorate al muro tramite viti e tasselli o attraverso un controtelaio in muratura, che fungono da supporto ai serramenti consentendone l'apertura e la chiusura.
Franchigia	Per le Garanzie a Valore intero: la parte del danno accertato, espressa quale importo in cifra fissa, che rimane comunque a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. ✓ Esempio: Danno da acqua al Fabbricato assicurato - Garanzia a Valore intero Acqua condotta Franchigia pattuita in Polizza 500,00 euro - Valore a nuovo del Fabbricato: 300.000,00 euro - Somma assicurata: 300.000,00 euro - Danno accertato: 30.000,00 euro - Danno liquidabile: 30.000,00 euro - Danno accertato al netto della Franchigia: 29.500,00 euro (30.000,00 - 500,00) Indennizzo liquidato: euro 29.500,00

	Per le Garanzie a Primo Rischio Assoluto: la parte del Danno liquidabile, espressa quale importo in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. ✓ Esempio: Danno all'impianto elettrico di una singola Unità abitativa del Fabbricato - Garanzia a Primo Rischio Assoluto Danni elettrici a impianti delle singole unità immobiliari Franchigia prevista per la garanzia 300,00 euro - Limite di Indennizzo per singola Unità immobiliare: 2.000,00 euro - Danno accertato: 4.000,00 euro - Danno liquidabile: 2.000,00 euro Indennizzo liquidato: 1.700,00 euro, pari a 2.000,00 euro - 300,00 euro (Danno liquidabile - Franchigia pattuita in Polizza)
Gioielli e preziosi	Oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso con valore di mercato superiore a 4.000,00 euro.
Implosione	Cedimento di apparecchi, serbatoi e contenitori in genere per mancanza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Occlusione	Parziale o totale riduzione della luce della conduttura determinata da corpi estranei.
Partita	Insieme di beni assicurati con un'unica somma.
Primo Rischio Assoluto (PRA)	La forma della copertura assicurativa in base alla quale la stessa è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata, a prescindere dal valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice civile² se la Somma assicurata è inferiore all'intero valore delle stesse. ✓ Esempio: Garanzia opzionale a Primo Rischio Assoluto Danni elettrici a impianti comuni - Valore a nuovo del Fabbricato: 300.000,00 euro - Somma assicurata a Valore intero per il Fabbricato: 200.000,00 euro - Somma assicurata a PRA per Danni elettrici a impianti comuni: 15.000,00 euro - Danno accertato: 20.000,00 euro - Danno liquidabile: 15.000,00 euro L'Indennizzo liquidabile è pari all'intero ammontare del danno accertato fino al limite di 15.000,00 euro (Somma assicurata a PRA) senza applicazione della regola proporzionale in relazione alla sottoassicurazione del Fabbricato.
Rigurgito	Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Riparazione diretta (Indennizzo in forma specifica)	Modalità di gestione del Sinistro che prevede per determinate e specifiche Garanzie una forma di liquidazione alternativa a quella dell'Indennizzo ordinario: tramite l'Agenzia, Generali Italia mette a disposizione dell'Assicurato un perito e un provider/tecnico che accertano e riparano il danno. La scelta della procedura di Riparazione diretta comporta di non dover anticipare il costo della riparazione e, nei limiti previsti per le singole Garanzie, la non applicazione o la diminuzione della Franchigia o dello Scoperto previsti.

Scoperto	Per le Garanzie a Valore intero: la parte del danno accertato, espressa in valore percentuale sull'ammontare dello stesso, che rimane comunque a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. ✓ Esempio: Danno al Fabbricato da vento - Garanzia a Valore intero Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve Scoperto pattuito in Polizza: 10% con il minimo di 1.000,00 euro per Sinistro - Valore a nuovo del Fabbricato: 200.000,00 euro - Somma assicurata per il Fabbricato: 200.000,00 euro - Limite di Indennizzo pattuito in Polizza per Vento e pioggia: 80% della Somma assicurata per il Fabbricato (160.000,00 euro) - Danno accertato: 200.000,00 euro - Danno liquidabile: 160.000,00 euro - Scoperto applicato sul danno accertato: 20.000,00 euro (10% del Danno accertato) - Danno accertato al netto dello Scoperto: 180.000,00 euro (200.000,00 – 20.000,00) Indennizzo liquidato: 160.000,00 euro, pari al Limite di Indennizzo pattuito. Per le Garanzie a Primo Rischio Assoluto: la parte del Danno liquidabile, espressa in valore percentuale sull'ammontare dell'Indennizzo, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. ✓ Esempio: Furto Impianto solare termico e fotovoltaico all'esterno del Fabbricato: – Garanzia a Primo Rischio Assoluto Furto per gli Impianti di energia rinnovabile Scoperto previsto per la Garanzia 10% col minimo di 1.000,00 euro - Somma assicurata per l'impianto solare termico e fotovoltaico: 80.000,00 euro - Limite di Indennizzo previsto per la Garanzia: 50% della Somma assicurata per l'impianto (40.000,00 euro) - Danno accertato: 60.000,00 euro - Danno liquidabile: 40.000,00 euro - Scoperto applicato sul Danno liquidabile: 4.000,00 euro (10% del Danno liquidabile) Indennizzo liquidato: 36.000,00 euro, pari a 40.000,00 euro – 4.000,00 euro (Danno liquidabile – Scoperto previsto per la Garanzia)
Serramenti	Elementi fissi o mobili (per esempio ante, pannelli, vetrate) ancorati al telaio dell'infisso che creano un sistema di apertura e chiusura (per esempio porte e finestre).
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata una Garanzia In solidità.
Somma assicurata	La somma indicata in Polizza quale limite massimo dell'Indennizzo dovuto da Generali Italia in caso di Sinistro.
Tende frangisole	Tende esterne, da sole e frangisole, anche delle singole Unità immobiliari, installate su strutture fisse ancorate ai muri perimetrali del Fabbricato o al soffitto dei balconi soprastanti, comprese le relative strutture.
Terrorismo e sabotaggio	Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta a influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico. Non rientrano nella definizione di Terrorismo: • atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile; • ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o Autorità Pubbliche o locali; • atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari; • atti vandalici.
Valore a nuovo	Il valore delle cose assicurate ottenuto con la stima delle spese necessarie per ricostruire o rimpiazzare le stesse con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore allo stato d'uso	Il Valore a nuovo ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante, senza in ogni caso superare il limite del Valore a nuovo.
Valore intero	La forma della copertura assicurativa in base alla quale la stessa è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale la Somma assicurata deve corrispondere all'intero loro valore. Se la Somma assicurata è inferiore, salve deroghe espressamente previste dal contratto, si applica la regola proporzionale ³ .
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE PATRIMONIO E DEDICATO A TE

Cose	Oggetti materiali e animali.
Danni corporali	Morte e lesioni personali.
Franchigia	La parte del Danno liquidabile , espressa quale importo in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. ☒ Esempio: Danno a terzi da caduta di antenna centralizzata – Garanzia Responsabilità civile verso terzi Franchigia pattuita in Polizza 200,00 euro - Massimale Responsabilità civile verso terzi: 500.000,00 euro - Danno a terzi accertato: 10.000,00 euro - Danno liquidabile: 10.000,00 euro Indennizzo liquidato: 9.800,00 euro, pari a 10.000,00 euro - 200,00 euro (Danno liquidabile - Franchigia pattuita in Polizza)
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Inquinamento	La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa, che sia dannosa per l'ambiente, compresi tra gli altri radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.
Perdite patrimoniali	Danni patrimoniali (capitale, interessi e spese) che non sono la conseguenza diretta o indiretta di danni materiali o corporali.
Scoperto	La parte del Danno liquidabile , espressa in valore percentuale sull'ammontare dell'Indennizzo/risarcimento, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. ☒ Esempio: Danno a terzi da Inquinamento accidentale – Garanzia Responsabilità civile verso terzi Scoperto previsto per la Garanzia 10% col minimo di 2.500,00 euro • Massimale Responsabilità civile verso terzi: 1.000.000,00 di euro per Sinistro • Limite di Indennizzo per Danni da Inquinamento accidentale: 250.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa • Danno a terzi accertato: 500.000,00 euro • Danno liquidabile: 250.000,00 euro • Scoperto: 25.000,00 euro (10% del Danno liquidabile) Indennizzo/risarcimento liquidato: 225.000,00 euro, pari a 250.000,00 euro - 25.000,00 euro (Danno liquidabile – Scoperto previsto per la Garanzia)
Sinistro	Per la Garanzia accessoria Responsabilità civile dell'amministratore condòmino: la richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata la Garanzia. Per tutte le altre Garanzie: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

DEFINIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO - PROTEZIONE LEGALE E PERDITE PECUNIARIE

Arbitrato	Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono scegliere per evitare o definire una controversia.
------------------	---



Assistenza stragiudiziale	È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
Contravvenzione	Tipologia di reato punita con l'arresto, l'ammenda o entrambi.
Danno extracontrattuale	Il danno ingiusto che deriva da un Fatto illecito; tipicamente è il danno provocato alla persona o a cose da un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
DAS	D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Delitto	Tipologia di reato che si definisce: • Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; • Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; • Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa, la reclusione o entrambe.
Derubricazione del reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Diritto civile	Complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).
Estinzione del reato	Definitivo venir meno della punibilità del reato (se avviene prima della condanna definitiva) o delle conseguenze negative della sentenza, per cause di varia natura (per esempio: morte dell'indagato prima della condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle Contravvenzioni, prescrizione).
Evento	Fatto dannoso che dà origine al Sinistro.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se consiste in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Responsabilità contrattuale	La responsabilità, che deriva da un contratto stipulato fra due o più parti, se una di esse non adempie o non adempie solo in parte alle obbligazioni assunte in favore di un'altra parte contrattuale.
Responsabilità extracontrattuale	La responsabilità del soggetto che commette un Fatto illecito e provoca ad altri un danno ingiusto.
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo, che può essere applicata dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni.
Scoperto	La parte della perdita pecuniaria accertata, espressa in valore percentuale sull'ammontare della stessa, che rimane comunque a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.  Esempio: A seguito di un accesso non autorizzato ai sistemi di videosorveglianza del fabbricato che comporta una violazione dei dati personali, il condominio deve elaborare il piano di rimedio e sostiene una spesa di 3.000,00 euro. - Perdita pecuniaria accertata: 3.000,00 euro - Scoperto applicato: 750,00 euro (25% della perdita pecuniaria accertata) - Perdita pecuniaria accertata al netto dello Scoperto: 2.250,00 euro (3.000,00 - 750,00) Generali Italia rimborsa 2.250 euro

Sentenza passata in giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile o modificabile.
Spese di giustizia	Le spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato se viene condannato.
Spese di soccombenza	Le spese che la parte che perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate alle parti.
Spese peritali	Le spese per l'onorario del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico d'ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).
Transazione	Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, mettono fine a una lite o ne prevengono una.

¹ D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno.

² Art. 1907 del Codice civile.

³ Art. 1907 del Codice civile.



CONDIZIONI SPECIFICHE Pronto Avvocato

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal Decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC: dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare **800 880 880 (+39 02 8295 1155 dall'estero)** - Mail: sinistri@das.it, in seguito, per brevità, indicata come DAS. A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Consulenza legale telefonica

Generali Italia offre tramite DAS un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica fornito da consulenti legali esperti, per:

- affrontare controversie di natura legale;
- impostare comunicazioni a controparti, come per esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su normative in vigore.

Art. 1.2 Ambiti di validità

La Garanzia di consulenza legale telefonica opera per il Fabbricato indicato in Polizza con riferimento a:

1. Danno extracontrattuale causato al Fabbricato o alle cose in esso contenute da Fatto illecito di terzi;
2. I casi di:
 - Furto di oggetti, documenti d'identità, carte di pagamento
 - Aggressioni fisiche
 - Molestie telefoniche, diffamazione sui social network o minacce
 - Disturbo della quiete pubblica
 - Truffe online

subiti dall'Assicurato;

3. controversie di Diritto civile che riguardano opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione dell'immobile;
4. controversie relative a diritti reali;
5. controversie che riguardano forniture di servizi o acquisto di beni relativi all'immobile;
6. controversie sulla corretta ripartizione delle spese condominiali;
7. controversie di Diritto civile in relazione al recupero delle quote condominiali;
8. controversie e procedimenti in relazione a:
 - normativa sulla privacy⁴,
 - installazione di dispositivi di videosorveglianza,
 - adempimenti richiesti dalle normative sulla sicurezza antincendio;
9. normativa relativa a Sanzioni amministrative comminate all'Assicurato.

DENUNCIA ON-LINE

Su richiesta dell'Assicurato e solo a seguito di consulenza legale telefonica, DAS **fornisce le indicazioni per accedere a una piattaforma dedicata** che consente all'Assicurato, in autonomia, di predisporre la denuncia querela alle Autorità, con una procedura guidata e il supporto di un fornitore specializzato.

Ci sono limiti di copertura

La denuncia querela on line può essere utilizzata in caso di:

- Furto di oggetti, documenti d'identità, carte di pagamento
- Aggressioni fisiche
- Molestie telefoniche, diffamazione sui social network o minacce
- Disturbo della quiete pubblica
- Truffe online

Il servizio è limitato all'assistenza in fase di redazione e al deposito della denuncia querela.

CERTIFICAZIONE CONTENUTI DIGITALI

Su richiesta dell'Assicurato e solo a seguito di consulenza legale telefonica, DAS **fornisce le indicazioni per accedere a una piattaforma dedicata** che consente all'Assicurato, in autonomia, di certificare contenuti digitali come foto, video e documenti al fine di:

- garantire autenticità, immodificabilità e incontestabilità del contenuto acquisito
- attribuire valore legale, a sostegno della propria difesa o dell'assistenza legale in una controversia o procedimento legale.





Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Generali Italia non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.



Dove vale la copertura?

Art. 3.1 Dove opera la Garanzia

La Garanzia opera in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e in relazione alle rispettive normative.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 4.1 Quando un evento è considerato in garanzia

L'evento per il quale si chiede la consulenza legale telefonica si considera avvenuto nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo hanno iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Per determinare la data dell'evento, si considera:

- a) la data del primo evento da cui deriva il diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per Danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
- b) la data della prima violazione, anche presunta, di una norma di legge, nel caso di illeciti penali;
- c) la data del primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative
- d) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge, di contratto o di una delibera condominiale da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, in tutti gli altri casi.

La Garanzia opera per gli eventi che si verificano dalle ore 24:00 del giorno di efficacia del contratto.

⁴ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive integrazioni e modifiche.

CONDIZIONI SPECIFICHE Prevenzione e Assistenza

PREMESSA

Generali Italia ha stipulato specifica convenzione con EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A., con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 - Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) EuropAssistanceltaliaSpA@pec.europassistance.it, in base alla quale la stessa provvede, per conto di Generali Italia e tramite la propria Struttura Organizzativa, al contatto con l'Assicurato e all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni di cui alla presente sezione entro i diversi limiti nella stessa previsti e con costi a carico di Generali Italia.

Per attivare le Prestazioni previste dalla presente sezione, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. può essere contattata ai seguenti numeri: **800 880 880** - dall'estero **+39 02 8295 1155**.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Colpa grave

Generali Italia eroga le prestazioni oggetto della copertura anche se i Sinistri sono causati con colpa grave del Contraente o Assicurato⁵.

ASSISTENZA QUOTIDIANA

Art. 2.1 Invio di un vetraio per interventi di emergenza sulle parti comuni

Che cosa è assicurato

In caso di Incendio, Esplosione, Scoppio, Fulmine, Allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, che provocano la rottura dei vetri esterni delle Parti comuni del Fabbricato indicato in Polizza la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa invia all'Assicurato un vetraio.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di 300,00 euro per Sinistro.

I costi dei materiali necessari per la riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 2.2 Invio di un fabbro per interventi di emergenza sulle parti comuni

Che cosa è assicurato

la Struttura Organizzativa invia all'Assicurato un fabbro in caso di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o dell'impianto di allarme, furto o tentato furto, che rendono impossibile entrare nel Fabbricato indicato in Polizza attraverso le porte di accesso dall'esterno
- guasto che compromette in modo grave la funzionalità della porta di accesso dall'esterno del Fabbricato assicurato la cui sicurezza non è più garantita

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro per Sinistro.

I costi dei materiali necessari per la riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 2.3 Invio di un elettricista per interventi di emergenza sulle parti comuni

Che cosa è assicurato

In caso di guasto all'impianto elettrico del Fabbricato indicato in Polizza che ha origine nel tratto comune (fino al punto di diramazione ai locali delle singole Unità immobiliari), la Struttura Organizzativa invia un elettricista.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è prevista in caso di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente fornitore;
- guasti al cavo di alimentazione dell'ente fornitore.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro per Sinistro.

I costi dei materiali necessari per la riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 2.4 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Che cosa è assicurato

In caso di guasto all'impianto idraulico del Fabbricato indicato in Polizza, la Struttura Organizzativa invia all'Assicurato un idraulico sia nel caso di guasto nel tratto comune che in caso di guasto all'impianto idraulico della singola Unità



immobiliare del Fabbricato.

Che cosa NON è assicurato

La Prestazione non è prevista in caso di:

- guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (per esempio, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie);
- eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili, collegati o meno ai citati apparecchi mobili
- eventi dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- interruzioni della fornitura da parte dell'ente fornitore o rottura delle tubature esterne al Fabbricato,
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di 300,00 euro per Sinistro.

I costi dei materiali necessari per la riparazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 2.5 Interventi di emergenza per danni da acqua

Che cosa è assicurato

In caso di richiesta di intervento per il salvataggio o il risanamento dei locali del Fabbricato indicato in Polizza, comprese le singole Unità immobiliari e del relativo contenuto a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, la Struttura Organizzativa invia all'Assicurato personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La Prestazione si attiva nei seguenti casi:

- a) Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa NON è assicurato

La Struttura Organizzativa non fornisce la Prestazione:

- Per il caso a) per i Sinistri dovuti a:
 - guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (per esempio, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie);
 - rottura delle tubature esterne del Fabbricato;
 - negligenza dell'Assicurato;
 - interruzione della fornitura da parte dell'ente fornitore.
- Per il caso b) per i Sinistri dovuti a straripamento che consegue a:
 - rigurgito di fogna;
 - otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Ci sono limiti di copertura

I costi di uscita e di manodopera sono a carico della Struttura Organizzativa fino ad un massimo di 300,00 euro per Sinistro.

I costi dei materiali necessari per la riparazione sono a carico dell'Assicurato.

ASSISTENZA STRAORDINARIA

Art. 3.1 Informazioni fiscali immobiliari

Che cosa è assicurato

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa fornisce informazioni in materia di:

- imposte dirette IRPEF
- quadro relativo ai beni immobili del Modello UNICO
- I.M.U.: imposta municipale sugli immobili
- I.V.A.: imposta sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili
- TARI: tassa sui rifiuti;
- INVIM: imposta sull'incremento del valore immobiliare
- imposte di registro
- Modello 770
- F24

indicando:

- la documentazione necessaria per la procedura di pagamento delle imposte relative al Fabbricato, **esclusi i calcoli per ogni caso specifico**;
- la struttura disponibile nella zona di residenza idonea a ricevere tutta la documentazione necessaria.

In caso di introduzione di nuove imposte da parte dello Stato italiano, la Struttura Organizzativa fornisce le



informazioni relative dal giorno in cui la normativa è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 3.2 Informazioni burocratiche

Che cosa è assicurato

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa fornisce le informazioni relative alle seguenti operazioni:

- apertura di codice fiscale del Condominio;
- apertura di un conto corrente del Condominio;
- gestione delle pratiche per le ritenute d'acconto sui compensi corrisposti ai dipendenti condominiali o ai lavoratori autonomi per attività a favore del Condominio (per esempio, professionisti, agenti, mediatori);
- gestione in assenza di regolamento condominiale;
- informazioni su accesso ai bonus governativi.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 3.3 Informazioni sulla sicurezza degli impianti

Che cosa è assicurato

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa fornisce informazioni per il Fabbricato indicato in Polizza sulle norme di legge in vigore in materia di sicurezza degli impianti idrici, elettrici, a gas.

Ci sono limiti di copertura

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 3.4 Invio OSS a un familiare non autosufficiente

Che cosa è assicurato

In caso di Sisma, Incendio o Allagamento che richiedono la presenza dell'Assicurato per effettuare o seguire i lavori di ripristino dell'Unità abitativa del Fabbricato indicato in Polizza, la Struttura Organizzativa invia, secondo disponibilità locali, un operatore sociosanitario (OSS) per assistere il familiare non autosufficiente convivente con l'Assicurato.

La Prestazione opera 24 ore su 24, 365 giorni all'anno a orari da concordare con l'OSS con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento dell'effettiva prestazione del servizio.

Ci sono limiti di copertura

Le spese per la Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa fino a 200,00 euro per Sinistro per un massimo di 10 ore.

Art. 3.5 Invio baby sitter/assistente familiare a domicilio

Che cosa è assicurato

Se l'Assicurato, a seguito di Sisma, Incendio o Allagamento che richiedono la sua presenza per effettuare o seguire i lavori di ripristino dell'Unità abitativa del Fabbricato indicato in Polizza, non può occuparsi di:

- uno o più minori di anni 14,
 - disabili fino a 18 anni affetti da disabilità non grave e che non hanno bisogno di personale medico o infermieristico,
- la Struttura Organizzativa segnala all'Assicurato il nominativo di una o di un baby sitter/assistente domiciliare, nella zona in cui si trova l'Assicurato.

La Prestazione opera 24 ore su 24, 365 giorni all'anno a orari da concordare con il/la baby sitter/assistente domiciliare con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento dell'effettiva prestazione del servizio.

Ci sono limiti di copertura

Le spese per la Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa fino a 200,00 euro per Sinistro per un massimo di 10 ore.

Eventuali eccedenze sono regolate tra Assicurato e baby sitter/assistente familiare inviato dalla Struttura Organizzativa, alle condizioni di favore concordate con la Struttura stessa.

Art. 3.6 Invio collaboratore familiare

Che cosa è assicurato

In caso di Sisma, Incendio o Allagamento che richiedono la presenza dell'Assicurato per effettuare o seguire i lavori di ripristino dell'Unità abitativa del Fabbricato indicato in Polizza, la Struttura Organizzativa invia all'Assicurato, compatibilmente alle disponibilità locali, un collaboratore familiare per disbrigo delle principali incombenze domestiche.

La Prestazione opera 24 ore su 24, 365 giorni all'anno a orari da concordare con il collaboratore familiare con un preavviso di almeno 2 giorni rispetto il momento dell'effettiva prestazione del servizio.



Ci sono limiti di copertura

Le spese per la Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa fino a 200,00 euro per Sinistro per un massimo di 5 Prestazioni della durata di 2 ore ciascuna.

Art. 3.7 Viaggio di un familiare

Che cosa è assicurato

In caso di Sisma, Incendio o Allagamento che richiedono la presenza dell'Assicurato per effettuare o seguire i lavori di ripristino dell'Unità abitativa del Fabbricato indicato in Polizza, se l'Assicurato ha bisogno della presenza di un familiare per supportare persone con lui conviventi, la Struttura Organizzativa mette a disposizione del familiare residente in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno.

La Prestazione opera 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

Ci sono limiti di copertura

Le spese per la Prestazione sono a carico della Struttura Organizzativa fino a 300,00 euro per Sinistro.

Art. 3.8 Trasloco

Che cosa è assicurato

In caso di Sisma, Incendio o Allagamento che determina l'inagibilità dell'Unità immobiliare del Fabbricato indicato in Polizza, la Struttura Organizzativa effettua il trasloco del contenuto in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano, presso un deposito o un altro luogo indicato dall'Assicurato.

Se l'Assicurato ha già trasportato una parte del contenuto, la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento di quanto rimasto.

La Prestazione opera dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Ci sono limiti di copertura

Le spese per il trasloco sono a carico della Struttura Organizzativa fino a 1.000,00 euro per annualità assicurativa.

Qualsiasi costo diverso dal costo di trasloco (esempio: il deposito) è a carico dell'Assicurato.

La Prestazione opera una volta per annualità assicurativa.

Art. 3.9 Spese di alloggio sostitutivo

Che cosa è assicurato

In caso di Sisma, Incendio o Allagamento per i quali sono intervenute le Autorità competenti (vigili del fuoco), se l'Unità abitativa risulta inagibile o inabitabile, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione e all'alloggio dell'Assicurato e degli occupanti l'Unità abitativa del Fabbricato indicato in Polizza.

La Prestazione opera se le Autorità competenti dichiarano l'impossibilità all'utilizzo dell'immobile.

Ci sono limiti di copertura

Le spese per la prenotazione e l'alloggio sono a carico della Struttura Organizzativa fino a 100,00 euro al giorno per persona per un massimo di 15 giorni col limite per Nucleo familiare di 2.500,00 euro.

Art. 3.10 Rientro anticipato

Che cosa è assicurato

In caso di Sisma, Incendio, Esplosione, Scoppio, Fulmine, Allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto per cui l'Unità immobiliare del Fabbricato indicato in Polizza risulta danneggiata al punto che è necessario il rientro anticipato dell'Assicurato con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe).

Ci sono limiti di copertura

Per ciascun Sinistro il costo del biglietto per il rientro anticipato dell'Assicurato è a carico della Struttura Organizzativa fino a un massimo di:

- 300,00 euro a persona dall'Italia;
- 500,00 euro a persona dall'estero.



Che cosa NON è assicurato?

Art.4.1 Esclusioni

Le Prestazioni non sono previste per gli eventi accaduti:

- a) in occasione di eruzioni vulcaniche, Alluvioni, maremoti e in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturali;
- b) in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare; insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
- c) in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del

nucleo dell'atomo o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- d) per dolo dell'Assicurato;
- e) per intervento di Pubbliche Autorità.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 5.1 Limite per annualità assicurativa

Se per la singola Prestazione non è indicato un limite minore, tutte le Prestazioni di assistenza che Generali Italia eroga tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance sono fornite per un massimo di tre volte per annualità assicurativa, fermi i limiti di Indennizzo specifici per Sinistro per ciascuna previsti.

Art. 5.2 Inesistenza dell'obbligo di fornire Prestazioni alternative

Se l'Assicurato non utilizza una o più Prestazioni, Generali Italia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Prestazione	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
ASSISTENZA QUOTIDIANA		
Invio di un vetraio per interventi di emergenza sulle parti comuni	-	300,00 euro per Sinistro per i costi di uscita e manodopera A carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali per la riparazione
Invio di un fabbro per interventi di emergenza sulle parti comuni	-	300,00 euro per Sinistro per i costi di uscita e manodopera. A carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali per la riparazione
Invio di un elettricista per interventi di emergenza sulle parti comuni	-	300,00 euro per Sinistro per i costi di uscita e di manodopera A carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione
Invio di un idraulico per interventi di emergenza	-	300,00 euro per Sinistro per i costi di uscita e manodopera A carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali per la riparazione
Interventi di emergenza per danni da acqua	-	300,00 euro per Sinistro per i costi di uscita e manodopera A carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali per la riparazione
Ciascuna delle Prestazioni in elenco può essere fornita per massimo 3 volte per annualità assicurativa.		
ASSISTENZA STRAORDINARIA		
Invio OSS a un familiare non autosufficiente	-	200,00 euro per Sinistro per massimo 10 ore



Invio baby sitter/assistente familiare a domicilio		200,00 euro per Sinistro per massimo 10 ore
Invio collaboratore familiare		200,00 euro per Sinistro per un massimo di 5 prestazioni della durata di 2 ore ciascuna
Viaggio di un familiare		300,00 euro per Sinistro
Trasloco		1.000,00 euro per annualità assicurativa La Prestazione può essere fornita una volta per annualità assicurativa
Spese di alloggio sostitutivo		100,00 euro al giorno per persona per un massimo di 15 giorni col limite per Nucleo familiare di 2.500,00 euro
Rientro anticipato		300,00 euro a persona dall'Italia e 500,00 euro a persona dall'estero per il costo del biglietto
Ciascuna delle Prestazioni in elenco può essere fornita per massimo 3 volte per annualità assicurativa, salvo dove diversamente previsto		



Dove vale la copertura?

Art. 6.1 Dove operano le Prestazioni

Le Prestazioni operano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, salva espressa precisazione di un ambito di operatività più ampio nella singola Prestazione.

Le Prestazioni che prevedono un viaggio di rientro sono valide nei soli confronti degli Assicurati con residenza in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.

⁵ A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1900 del Codice civile.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN SOLIDITÀ



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Cose assicurate

Sono assicurati, con i limiti indicati nelle specifiche sezioni di Polizza, i beni che rientrano nelle seguenti Partite:

- “Fabbricato”
- “Impianti di energia rinnovabile”, se attivata.
Nella Partita “Impianti di energia rinnovabile” sono compresi gli Impianti di uso comune del Fabbricato indicati in Polizza.

Ci sono limiti di copertura

Per le batterie di accumulo la copertura opera con il limite di Indennizzo di 10.000,00 euro.

Con le Garanzie accessorie Dedicato a te possono essere assicurati anche i beni che rientrano nel **Contenuto delle singole Unità abitative**.

Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità

Le Garanzie In solidità operano se il Fabbricato indicato in Polizza corrisponde a quanto indicato in Polizza per Tipologia di Fabbricato, che ne identifica lo stato o la destinazione d'uso.

Le Tipologie di Fabbricato previste sono le seguenti:

- “Condominio” e “Fabbricato civile unico proprietario”
 - o **Almeno 51% civile:** il Fabbricato è adibito per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani ad abitazioni civili, uffici, studi professionali
 - o **Meno del 51% civile:** il Fabbricato è adibito per meno del 51% delle superfici complessive di tutti i piani ad abitazioni civili, uffici, studi professionali
 - o **Presenza/Assenza di grandi magazzini e supermercati di superficie superiore a 1.000 mq, autorimesse pubbliche, alberghi o parte di alberghi**
 - o **Presenza/Assenza di:**
 - cinema, teatri, discoteche, night club, depositi commerciali di infiammabili
 - stazioni di servizio, anche adiacenti al Fabbricato (entro 30 metri)
- “100% box privati”
- “Fabbricato in costruzione/ristrutturazione”
- “Fabbricati vuoti e inoccupati”

Art. 1.3 Colpa grave

Generali Italia indennizza i danni per i quali è prestata la copertura assicurativa anche se causati con colpa grave del Contraente o Assicurato⁶.

STABILE START



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 2.1 Rischi Assicurati - Incendio e altri eventi

Che cosa è assicurato

FABBRICATO

Se in Polizza è indicata una tra le seguenti Tipologie di Fabbricato:

- “Condominio”
- “Fabbricato civile unico proprietario”
- “100% box privati”

Generali Italia indennizza i **Danni materiali e diretti causati al Fabbricato** dai seguenti eventi:

- a) Incendio, compresi i guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio e anche quelli causati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) **azione meccanica del Fulmine;**
- c) **Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi nel corso di eventi sociopolitici, anche se si**



verificano all'esterno del Fabbricato;

- d) **Implosione;**
- e) **caduta di corpi celesti, aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose da essi trasportate, **esclusi ordigni esplosivi;**
- f) **onda sonora** determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) **fumo, gas o vapori se:**
 - fuoriescono a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato assicurato o di fabbricati contigui, **se gli impianti sono collegati mediante condutture ad appropriati camini**
 - o
 - si sono sviluppati a seguito di Incendio o di Fulmine, Esplosione, Scoppio o Implosione che hanno colpito le cose assicurate o beni posti entro 50 metri da esse;
- h) **crollo di ponti, cavalcavia, viadotti e loro parti purché costruiti a norma di legge e soggetti a regolare manutenzione;**
- i) **urto di veicoli stradali e natanti** che non appartengono o non sono in uso all'Assicurato o ai componenti del suo Nucleo familiare o al Contraente, **se in transito su pubblica via, strada privata a uso pubblico o corsi d'acqua;**
- j) **caduta di ascensori e montacarichi** compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche, a seguito della rottura di congegni.

Generali Italia indennizza inoltre:

- k) il costo sostenuto per il **rimpiaggio del combustibile** (nafta, gasolio, kerosene) versato a seguito della rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato;
- l) i Danni materiali e diretti causati a **impianti e apparecchiature di terzi**, al servizio esclusivo del Fabbricato assicurato, di proprietà di aziende che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas, l'acqua o l'energia elettrica.

Se in Polizza è indicata una tra le seguenti Tipologie di Fabbricato:

- "Fabbricato in costruzione/ristrutturazione"
- "Fabbricati vuoti e inoccupati"

Generali Italia indennizza i **Danni materiali e diretti causati al Fabbricato** dagli **eventi di cui alle precedenti lettere da a) a h)**.

Come opera la copertura

Se in Polizza è indicata la Tipologia di Fabbricato "Fabbricato in costruzione/ristrutturazione":

1. La copertura è prestata solo se, durante la messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili, nei locali interessati:
 - è sempre presente personale con mansioni rivolte in via principale a sorvegliare e intervenire in modo tempestivo, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di Incendio;
 - non è presente materiale espanso in quantità superiore a 10 metri cubi;
 - non vengono effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non sono già stati collocati in opera;
 - non è consentito fumare.
2. I danni causati da Incendio o Esplosione sono indennizzati alle seguenti condizioni:
 - attrezzature e mezzi antincendio efficienti sono a portata di mano per la loro utilizzazione immediata nel cantiere;
 - un numero adeguato di operai è addestrato all'uso di tali attrezzature e sempre pronto per un immediato intervento;
 - tutto il materiale infiammabile (per esempio liquidi e gas) è conservato in un posto che si trova a una distanza dalle aree in cui vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione conforme a quella stabilita dalle norme tecniche per la sicurezza dei cantieri.

IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE

Se attivata la Partita "Impianti di energia rinnovabile", Generali Italia indennizza, **nei limiti della Somma assicurata indicata nella specifica sezione di Polizza**, i **Danni materiali e diretti** causati dagli eventi di seguito indicati **agli Impianti di energia rinnovabile di uso comune del Fabbricato** indicati in Polizza.

- a) **Incendio;**
- b) **azione meccanica del Fulmine;**
- c) **Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;**
- d) **Implosione;**
- e) **Caduta di corpi celesti, aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose da essi trasportate, **esclusi ordigni esplosivi;**



- f) **onda sonora** determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) **urto di veicoli stradali e natanti** che non appartengono o non sono in uso all'Assicurato o ai componenti del suo Nucleo familiare o al Contraente, **se in transito su pubblica via, strada privata a uso pubblico o corsi d'acqua.**

Art. 2.2 Spese di demolizione e sgombero

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate della sezione In solidità, **escluse le Garanzie Sisma ed eventi climatici, per le quali è prevista specifica copertura**, Generali Italia rimborsa, **con il limite per Sinistro della somma indicata nella specifica sezione di Polizza**, le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire all'idonea discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità i residui del Sinistro, **anche in eccesso rispetto alla Somma assicurata per ciascuna Partita.**

Ci sono limiti di copertura

Nell'ambito della Somma indicata in Polizza per la presente Garanzia, sono previsti i seguenti limiti:

- per i rifiuti tossici e nocivi: fino al 5% di tale somma;
- in caso di Sinistro relativo alle Garanzie Eventi atmosferici: fino al 10% dell'Indennizzo liquidabile;
- in caso di Sinistro che colpisce la Garanzia accessoria Estensione al giardino: fino a 2.000,00 euro, che costituisce anche limite per annualità assicurativa;
- in caso di Sinistro che colpisce la Garanzia accessoria Caduta di alberi e piante: fino a 10.000,00 euro, che costituisce anche limite per annualità assicurativa.

Art. 2.3 Spese supplementari

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile a termini dell'articolo *Rischi assicurati*, Generali Italia rimborsa, le seguenti spese supplementari

a) SPESE DI RIPROGETTAZIONE

Spese di riprogettazione del Fabbricato che si rendono necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino del Fabbricato distrutto o danneggiato, **nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera, nell'ambito della Somma assicurata per la Partita "Fabbricato", con il limite del 5% dell'Indennizzo liquidabile con il massimo di 10.000,00 euro.

b) ONERI E COSTI A ENTI E AUTORITÀ

Oneri e costi che l'Assicurato deve sostenere o pagare a qualsiasi Ente e Autorità Pubblica per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni vigenti all'epoca della ricostruzione del Fabbricato.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera, nell'ambito della Somma assicurata per il Fabbricato, con il limite del 5% dell'Indennizzo liquidabile con il massimo di 10.000,00 euro.

c) PERDITA CANONE DI LOCAZIONE (solo se la Tipologia di Fabbricato è "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario" o "100% box privati")

Perdita canone di locazione o mancato godimento del Fabbricato assicurato, locato o abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino, **col massimo di dodici mesi.**

I locali abitati dall'Assicurato sono compresi in garanzia per l'importo del canone di locazione presumibile agli stessi relativo.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni causati da:

- ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali;
- ritardi di locazione o di occupazione dei locali ripristinati.

Ci sono limiti di copertura

Fermo il limite di dodici mesi, la copertura opera, nell'ambito della Somma assicurata per il Fabbricato, fino a concorrenza di 1/15 della somma che, rispetto al valore assicurato per il Fabbricato, compete alle singole Unità immobiliari.

d) SPESE PER INAGIBILITÀ DEL FABBRICATO (solo se la Tipologia di Fabbricato è "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario" o "100% box privati")

Spese sostenute per:

- il trasloco e l'alloggio provvisorio,
 - il ricovero dei veicoli,
- in caso di inagibilità anche parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura



La copertura opera, nell'ambito della Somma assicurata per il Fabbricato, con il limite del 5% dell'Indennizzo liquidabile con il massimo di 10.000,00 euro.

Art. 2.4 Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie attivate della sezione In solidità, **escluse le Garanzie Sisma ed eventi climatici, per le quali è prevista specifica copertura**, Generali Italia rimborsa le spese supplementari per le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato stesso secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

La presente copertura opera per le Tipologie di Fabbricato "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario", "100% box privati" e "Fabbricati vuoti o inoccupati".

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera nell'ambito della Somma assicurata per il Fabbricato, con il limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile.

Come si calcola l'Indennizzo per le maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB?



Esempi

Danno da Incendio che ha coinvolto il Tetto del Fabbricato

CASO 1

- Valore a nuovo del Fabbricato: 2.000.000,00 di euro
 - Somma assicurata: 2.000.000,00 di euro
 - Danno Accertato: 300.000,00 euro
 - Danno liquidabile: 300.000,00 euro
 - Indennizzo liquidato per il danno da Incendio: 300.000,00 euro
 - 20% maggiori spese per la ricostruzione nZEB: 60.000,00 euro
- Indennizzo liquidabile totale: 360.000,00 euro (300.000,00 + 60.000,00)
(inferiore alla Somma assicurata per il Fabbricato)

CASO 2

- Valore a nuovo del Fabbricato: 2.000.000,00 di euro
 - Somma assicurata: 1.000.000,00 di euro
 - Danno Accertato: 300.000,00 euro
 - Danno liquidabile: 150.000,00 euro (per applicazione del primo comma dell'articolo Assicurazione parziale (regola proporzionale) - Tolleranza di copertura contratti indicizzati della sezione NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO In solidità)
 - Indennizzo liquidato per il danno da Incendio: 150.000,00 euro
 - 20% maggiori spese per la ricostruzione nZEB: 30.000,00 euro
- Indennizzo liquidabile totale: 180.000,00 euro (150.000,00 + 30.000,00)
(inferiore alla Somma assicurata per il Fabbricato)



ATTENZIONE: Tutti gli importi riportati negli esempi sono puramente indicativi



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 2.5 Crollo e collasso strutturale

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i **Danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurato** da crollo/Rovina totale o parziale, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture del Fabbricato stesso anche quando non sono conseguenza diretta dello spargimento d'acqua (assicurabili con la Garanzia Acqua condotta).

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni che conseguono a:

- errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, difetto di costruzione, vizio/difetto di materiale, sovraccarico delle strutture portanti;
- lavori non eseguiti a regola d'arte o modifiche del Fabbricato assicurato intervenute dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; mancata o insufficiente manutenzione;
- Sisma, maremoto, Inondazioni, Alluvioni, Esondazioni, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o franamento del terreno;
- uragani, trombe d'aria, trombe marine e altri eventi atmosferici;
- effetti gradualmente degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine e incrostazioni.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:



- con uno Scoperto per Sinistro del 10%;
- con il limite per Sinistro e per annualità assicurativa, diversificato in funzione della vetustà del Fabbricato al momento del Sinistro come indicato nella seguente Tabella.

Limite di Indennizzo	Vetustà del Fabbricato
50% Somma assicurata	inferiore o uguale a 10 anni rispetto all'Anno di costruzione
40% Somma assicurata	superiore a 10 anni e inferiore o uguale a 30 anni rispetto all'Anno di costruzione
30% Somma assicurata	superiore a 30 anni rispetto all'Anno di costruzione

Art. 2.6 Estensione ai cristalli delle parti comuni

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza l'Assicurato, nei limiti della Somma assicurata indicata nella specifica sezione di Polizza, dei costi necessari per rimpiazzare i cristalli intesi come lastre di:

- cristallo,
- mezzo cristallo,
- specchio e vetro,

relative ai Fissi e Infissi e lucernari posti a protezione delle chiusure dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle parti di uso comune del Fabbricato distrutte o danneggiate a seguito di rottura accidentale o per fatto di terzi.

I costi di rimpiazzo delle lastre integrate nel Fabbricato assicurato con funzione di parapetti dei balconi sono compresi se le stesse vengono danneggiate in modo diretto dalla violenza degli eventi atmosferici vento (e cose da esso trasportate o fatte crollare), grandine e pioggia.

Come opera la copertura

La presente Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto ed è prestata per le sole lastre integre e prive di difetti alla data di effetto del contratto.

Se l'assicurazione riguarda un Fabbricato adibito a dimora unifamiliare, la Garanzia opera solo per Fissi e Infissi posti a protezione degli accessi esterni.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- i cristalli che costituiscono o hanno funzione di pareti perimetrali esterne del Fabbricato (cosiddette a facciata continua);
- i danni che si verificano in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedono la presenza di operai;
- i danni di scheggiatura o rigatura.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera con la Franchigia indicata nella specifica sezione di Polizza (se prevista).

Art. 2.7 Estensione al giardino

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza:

- i Danni materiali e diretti causati agli alberi di pertinenza del Fabbricato assicurato, che si trovano in spazi adiacenti e pertinenti all'ubicazione indicata in Polizza, da uno degli eventi assicurati che comporta il perimento o l'abbattimento della pianta stessa;
- i costi di reimpianto di tali alberi con piante di uguale o analoga essenza della stessa età o, se non è possibile, della massima età disponibile sul mercato.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- piante colpite da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da comprometterne le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
- arbusti ed essenze erbacee;
- danni che si verificano in conseguenza di Sisma, Alluvioni, Inondazioni, Esondazioni, Allagamenti e Bombe d'acqua;
- danni che conseguono a lavori non eseguiti a regola d'arte;
- danni a parti dell'albero che non comportano il perimento o l'abbattimento della pianta;
- ogni forma di deprezzamento per l'intero giardino o parco o per l'intero complesso;
- i costi di bonifica del terreno.

Come opera la copertura

La presente Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Ci sono limiti di copertura



I danni e i costi in copertura sono indennizzabili fino a concorrenza di 10.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.

La Garanzia opera con una Franchigia per Sinistro di 250,00 euro

Per le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire all'ideale discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità, i residui del Sinistro, valgono gli specifici limiti indicati all'articolo **Spese supplementari**.

Art. 2.8 Caduta di alberi e piante

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i **Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dalla caduta**, anche a seguito di sovraccarico di neve, di alberi e piante o loro parti. Resta ferma la facoltà di Generali Italia di rivalersi nei confronti del terzo danneggiante.

Che cosa NON è assicurato

Se il danno è causato da alberi e piante di pertinenza del Fabbricato assicurato, sono esclusi i danni causati da:

- piante colpite da agenti patogeni o infestate da insetti o altri animali in maniera manifesta e in misura tale da comprometterne le condizioni di stabilità statica e biomeccanica;
- abbattimento o potatura dell'albero;
- alberi, o parti di essi, sui quali non è stata eseguita una manutenzione periodica;
- vento e cose da esso trascinate.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con uno Scoperto del 10% con il minimo di 300,00 euro per Sinistro
- fino a concorrenza del 20% della Somma assicurata per le Partite attivate, con il massimo di 50.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.

Per le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire all'ideale discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità, i residui del Sinistro, valgono gli specifici limiti indicati all'articolo **Spese supplementari**.

Art. 2.9 Estensione per le maggiori spese per stabile storico artistico

Che cosa è assicurato

Se è assicurato un Fabbricato con particolari qualità storico artistiche, Generali Italia, **nell'ambito della Somma assicurata per la Partita "Fabbricato"**, indennizza anche i maggiori danni subiti dallo stesso a seguito di Sinistro indennizzabile (a termini delle Garanzie In solidità acquistate) che eccedono le normali spese di ricostruzione e ripristino di carattere funzionale previste dall'articolo *Valore delle cose assicurate e determinazione del danno* delle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO** In solidità con danni ai beni assicurati.

A titolo di esempio, i danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche.

Tali danni possono consistere:

- nelle spese di ripristino e restauro (costi dei materiali, spese e competenze di artigiani e artisti);
- nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti (se non ne deriva aggravio di Generali Italia);
- nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico artistico.

Che obblighi ho – Quali obblighi ha l'Impresa

In caso di diversa valutazione in merito all'opportunità e all'entità delle spese di ripristino e restauro o alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le parti devono affidare la valutazione alla Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio dove si colloca il Fabbricato danneggiato. A tal fine le parti danno incarico di perito comune alla Sovrintendenza ai beni storici e culturali.

Come opera la copertura

La presente Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera con il limite di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa indicato nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.10 Furto per Impianti di energia rinnovabile

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, **nei limiti del 50% della Somma assicurata** per Impianti di energia rinnovabile, i seguenti **Danni materiali e diretti** agli Impianti di energia rinnovabile di uso comune del Fabbricato indicati nella specifica sezione di Polizza:

- di Furto all'interno del Fabbricato** quando gli autori del furto si introducono nei locali che danno accesso agli impianti **con violazione delle difese esterne** tramite:
 - scasso dei mezzi di protezione e chiusura dei locali,
 - sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti degli stessi,



- uso di grimaldelli o di arnesi simili.

La Garanzia è estesa ai danni agli impianti in occasione di furto, consumato o tentato, compresi gli atti vandalici.

b) **di Furto negli spazi esterni del Fabbricato** in cui gli impianti sono installati **avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui gli impianti stessi sono ancorati** se:

- sono rispettate le norme di installazione e utilizzo previste dal costruttore;
- i pannelli degli Impianti solari termici e degli Impianti fotovoltaici sono ancorati al Fabbricato in modo stabile.

Come opera la copertura

La presente Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) che si verificano in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione. Tali danni sono invece indennizzati se il Contraente prova che il Sinistro non è in rapporto con i suddetti eventi;
- b) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei loro familiari o conviventi di fatto;
- c) indiretti (per esempio perdita dei profitti sperati, danni da mancato godimento o uso).

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con uno Scoperto del 10% con il minimo di 1.000,00 euro per Sinistro.

Nei casi di Furto all'interno del Fabbricato, se non sono accertati scasso o effrazione dei mezzi di protezione e chiusura dei locali, la Garanzia opera con uno Scoperto per Sinistro del 20%.

Art. 2.11 Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici

In caso di **Danno materiale e diretto all'Impianto fotovoltaico di uso comune del Fabbricato assicurato** **indennizzabile in base alle Garanzie In solidità attivate**, Generali Italia paga all'Assicurato un'indennità aggiuntiva a titolo di **rimborso forfettario delle spese che conseguono al mancato uso dell'impianto stesso**.

L'indennità aggiuntiva è calcolata nella misura di 1,50 euro al giorno per ogni 1.000,00 euro di Indennizzo per il Danno materiale e diretto all'Impianto fotovoltaico e l'importo giornaliero così determinato è moltiplicato per il numero di giorni compresi tra la data di accadimento del Sinistro e quella di avvenuta riparazione dell'impianto stesso.

Il periodo considerato ai fini dell'indennità **non può superare 90 giorni ed è limitato al tempo minimo necessario per la riparazione dell'impianto**.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni che conseguono a prolungamento ed estensione dell'inattività dell'impianto causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
- b) difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate dovute a cause esterne come regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, stati di guerra e simili.

Ci sono limiti di copertura

L'indennità aggiuntiva opera:

- con la Franchigia
- con il limite di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa

indicati nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.



ESEMPIO DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ

Un Sinistro indennizzabile in base all'articolo Rischi assicurati colpisce Fabbricato e Impianto fotovoltaico:

- per il Danno materiale e diretto al Fabbricato Generali Italia paga un Indennizzo di 500.000,00 euro
- per il Danno materiale e diretto all'Impianto fotovoltaico di uso comune del Fabbricato Generali Italia paga un Indennizzo di 150.000,00 euro

La Garanzia Indennità aggiuntiva Impianti fotovoltaici è stata attivata con una Franchigia di 500,00 euro e un limite di indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa di 15.000,00 euro

Per la riparazione dell'Impianto fotovoltaico sono necessari 60 giorni

Generali Italia per i 60 giorni di inattività dell'impianto paga un'indennità di 13.000,00 euro in base al seguente calcolo:

$(150.000,00 \text{ euro di Indennizzo per Danno diretto} / 1.000,00 \times 1,50) \times 60 \text{ giorni} = 13.500,00 \text{ euro} - 500,00 \text{ euro di Franchigia}$, importo che rientra nel limite di indennizzo scelto.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO



Valgono i limiti principali di seguito riportati.

STABILE START		
Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Incendio e altri eventi Fabbricato (garanzia base)	-	Somma assicurata Fabbricato
Incendio e altri eventi Impianti di energia rinnovabile	-	Somma assicurata Impianti di energia rinnovabile
Spese di demolizione e sgombero (garanzia base)	-	Somma indicata in Polizza (anche in eccedenza rispetto alla Somma assicurata per Fabbricato e per Impianti di energia rinnovabile, se assicurati) con i seguenti limiti: - per rifiuti tossici e nocivi: fino al 5% della suddetta somma - in caso di Sinistro relativo alle Garanzie Eventi atmosferici (se attivate): fino al 10% dell'Indennizzo liquidabile - in caso di Sinistro che colpisce la Garanzia accessoria Estensione al giardino: fino a 2.000,00 euro, che costituisce anche limite per annualità assicurativa - in caso di Sinistro che colpisce la Garanzia accessoria Caduta di alberi e piante: fino a 10.000,00 euro, che costituisce anche limite per annualità assicurativa
Spese supplementari (garanzia base)		
a) Spese di riprogettazione	-	Nell'ambito della Somma assicurata per il Fabbricato, con il limite del 5% dell'Indennizzo liquidabile col massimo di 10.000,00 euro
b) Oneri e costi a Enti e Autorità	-	Nell'ambito della Somma assicurata per il Fabbricato, con il limite del 5% dell'Indennizzo liquidabile col massimo di 10.000,00 euro
c) Perdita canone di locazione (se Tipologia di Fabbricato "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario" o "100% box privati")	-	Per massimo 12 mesi Nell'ambito della Somma assicurata per il Fabbricato, fino a 1/15 della somma che rispetto al valore assicurato per il Fabbricato compete alle singole Unità immobiliari
d) Spese per inagibilità del Fabbricato (se Tipologia di Fabbricato "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario" o "100% box privati")	-	Nell'ambito della Somma assicurata per il Fabbricato, con il limite del 5% dell'Indennizzo liquidabile col massimo di 5.000,00 euro
Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building) (garanzia base)	-	Nell'ambito della Somma assicurata per il Fabbricato, col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile



Crollo e collasso strutturale		
Fabbricati con vetustà inferiore o uguale a 10 anni rispetto all'Anno di costruzione	Scoperto 10%	50% della Somma assicurata per il Fabbricato
Fabbricati con vetustà superiore a 10 anni e inferiore o uguale a 30 anni rispetto all'Anno di costruzione		40% della Somma assicurata per il Fabbricato
Fabbricati con vetustà superiore a 30 anni rispetto all'Anno di costruzione		30% della Somma assicurata per il Fabbricato
Estensione ai cristalli delle parti comuni	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza (se prevista)	Somma assicurata indicata in Polizza
Estensione al giardino	Franchigia per Sinistro 250,00 euro	10.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa per danni agli alberi e costi di reimpianto
Caduta di alberi e piante	Scoperto 10% col minimo di 300,00 euro per Sinistro	20% della Somma assicurata per il Fabbricato e per Impianti di energia rinnovabile, se assicurati, col massimo di euro 50.000,00 per Sinistro e annualità assicurativa per danni al Fabbricato e agli Impianti di energia rinnovabile, se assicurati
Estensione per le maggiori spese per stabile storico artistico	-	Massimale per Sinistro e annualità assicurativa indicato in Polizza
Furto per Impianti di energia rinnovabile	Scoperto 10% col minimo di 1.000,00 euro per Sinistro Scoperto 20% per Furto all'interno del Fabbricato senza accertamento di scasso o effrazione dei mezzi di protezione e chiusura dei locali	50% della Somma assicurata per Impianti di energia rinnovabile
Indennità aggiuntiva Impianto fotovoltaico	Franchigia indicata in Polizza	Massimo Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa indicato in Polizza

EVENTI STRAORDINARI

(SEZIONE ACCESSORIA)



Che cosa è assicurato?

Art. 2.12 Guasti causati dai ladri e furto dei fissi e infissi

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i guasti causati dai ladri a Fissi e Infissi relativi ai vani di uso comune e il furto dei medesimi, comprese:

- le porte di ingresso delle Unità immobiliari adibite a civile abitazione, ufficio, studio professionale e delle relative pertinenze;
- le finestre, le portefinestre e gli altri accessi delle Unità immobiliari adibite a civile abitazione, ufficio, studio professionale poste al piano terra.

Se l'Assicurazione riguarda un singolo Fabbricato adibito a dimora unifamiliare, la Garanzia riguarda soltanto i Fissi e gli Infissi posti a protezione degli accessi esterni.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni ai Cristalli.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera coi limiti per Sinistro e per annualità assicurativa indicati nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.13 Eventi sociopolitici

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i seguenti Danni materiali e diretti subiti dai beni che rientrano nella Partita **"Fabbricato"** e nella Partita **"Impianti di energia rinnovabile"**, se attivata:

- a) i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio che si verificano in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) gli altri danni i provocati da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, in occasione degli stessi;
- c) gli altri danni provocati da persone che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi atti di terrorismo o sabotaggio;
- d) i danni da imbrattamento provocati da persone che prendono parte a manifestazioni autorizzate dalle competenti Autorità in occasione delle stesse;
- e) i danni che derivano da Esplosione e Scoppio di ordigni esplosivi;
- f) i danni avvenuti in occasione di furto o rapina, **esclusi i danni causati dai ladri a Fissi e Infissi**.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- di furto;
- da imbrattamento diversi da quelli previsti alla lettera d);
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto;
- diversi da Incendio, Esplosione e Scoppio che avvengono nel corso di occupazione non militare che si protrae per più di cinque giorni consecutivi.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con uno Scoperto per Sinistro del 10% con il minimo indicato nella specifica sezione di Polizza (se previsto);
- fino a concorrenza per Sinistro della percentuale della Somma assicurata alla Partita **"Fabbricato"**, e alla Partita **"Impianti di energia rinnovabile"**, se attivata, indicata nella specifica sezione di Polizza, con il limite di Indennizzo, per Sinistro e annualità assicurativa, per danni al Cappotto termico indicato nella specifica sezione di Polizza.

Per i danni da imbrattamento previsti alla lettera d), la copertura opera con:

- una Franchigia di 250,00 euro per Sinistro;
- il limite di Indennizzo di 1.000,00 euro per annualità assicurativa.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO



Valgono i limiti principali di seguito riportati.

EVENTI A STRAORDINARI		
Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Guasti causati dai ladri e furto dei fissi e infissi	-	• Limite di Indennizzo indicato in Polizza per Sinistro • Limite di Indennizzo indicato in Polizza per annualità assicurativa
Eventi sociopolitici	Scoperto del 10% col minimo per Sinistro (se previsto) indicato in Polizza Franchigia di 250,00 euro per Sinistro per danni da imbrattamento provocati da persone che prendono parte a manifestazioni autorizzate dalle competenti Autorità	Per Sinistro % della somma assicurata per il Fabbricato e per Impianti di energia rinnovabile, se assicurati, indicata in Polizza: - per danni al Cappotto termico: limite per Sinistro e annualità assicurativa indicato in Polizza - per danni da imbrattamento provocati da persone che prendono parte a manifestazioni autorizzate dalle competenti Autorità: 1.000,00 euro per annualità assicurativa
Spese di demolizione e sgombero		Nell'ambito della somma indicata in Polizza per Spese di demolizione e sgombero (art. 2.2)
Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)		Nell'ambito della Somma assicurata per il Fabbricato, col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile (art. 2.4)

IMPIANTI IDRICO ED ELETTRICO (SEZIONE ACCESSORIA)



Che cosa è assicurato? Garanzie Impianto idrico

Art. 2.14 Acqua condotta

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, nei limiti della **Somma assicurata alla Partita "Fabbricato"**, i Danni materiali e diretti al Fabbricato stesso che derivano da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di:

- condutture e impianti fissi idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, tecnici e antincendio, compresi quelli interrati,
- impianti idrici di raccolta e deflusso dell'acqua piovana,

a servizio del Fabbricato assicurato o dell'intero fabbricato di cui è parte.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni causati da spargimento d'acqua avvenuto a seguito di:

- a) rottura causata da gelo;
- b) Occlusione di tubazioni e condutture;
- c) rigurgito o traboccamento di fognature;
- d) mancato o anormale funzionamento degli impianti senza rottura degli stessi o di una loro parte;
- e) umidità, stillicidio.

Sono inoltre esclusi i danni

- f) da interruzione di attività;
- g) al Fabbricato provocati da:
 - cedimento strutturale dello stesso che non è conseguenza diretta di Sinistro indennizzabile a termini della presente Garanzia;
 - cedimento o smottamento del terreno.

Sono sempre escluse le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti, sostenute per ricercare o eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera con la Franchigia per Sinistro indicata nella specifica sezione di Polizza.

In caso di danno indennizzabile, se l'Assicurato ricorre alla Riparazione diretta effettuata dal provider/tecnico incaricato (Indennizzo in forma specifica), per la sola parte di danno riparato, la Franchigia:

- non si applica se non supera 300,00 euro;
- resta a carico dell'Assicurato per l'importo che supera 300,00 euro.



ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA IN CASO DI RICORSO ALLA RIPARAZIONE DIRETTA DAL PROVIDER/TECNICO INCARICATO

Sinistro indennizzabile con danni alle pareti di un appartamento di cui:

- alcune rivestite in legno (boiserie)
- alcune non rivestite in legno
 - Per il ripristino delle pareti in muratura danneggiate interviene in Riparazione diretta il provider/tecnico con un costo di 1.500,00 euro;
 - Per il ripristino delle pareti rivestite in legno (boiserie) l'Assicurato non ricorre alla Riparazione diretta e sostiene una spesa di 1.500,00 euro

Danno totale accertato: 3.000,00 euro

Franchigia pattuita in Polizza: 500,00 euro

- Per il ripristino delle pareti in muratura nulla resta a carico dell'Assicurato a titolo di Franchigia (della Franchigia prevista per Sinistro, sul danno riparato dal provider tecnico – pari al 50% del danno totale – dovrebbe essere applicata una Franchigia di 250,00 – pari al 50% della Franchigia per Sinistro pattuita - che non si applica per l'intervento in Riparazione diretta)
- Per il ripristino delle pareti rivestite in legno (boiserie) resta a carico dell'Assicurato a titolo di Franchigia l'importo di 250,00 euro.

La Franchigia totale applicata al Sinistro è quindi pari a 250,00 euro.

Art. 2.15 Danni a cose di terzi nei locali interrati/seminterrati

Che cosa è assicurato

Generali Italia risponde dei danni subiti dalle Cose di terzi che si trovano in locali interrati o seminterrati a seguito di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie Impianto idrico acquistate.

Che cosa NON è assicurato

Ai fini della presente estensione vale quanto previsto all'articolo **Persone non considerate terzi** e all'articolo **Esclusioni** delle Condizioni Specifiche In accordo - Protezione patrimonio.



Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- fino a concorrenza di 100.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa;
- per i soli autoveicoli fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Responsabilità civile verso terzi;
- con uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per Sinistro.

Art. 2.16 Danni da interruzione di attività derivanti da acqua

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato per quanto è tenuto a risarcire per danni a terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali:

- dell'utilizzo di beni,
 - di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi e professionali,
- se conseguono a Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie Impianto idrico acquistate.

Che cosa NON è assicurato

Ai fini della presente estensione vale quanto previsto all'articolo *Persone non considerate terzi* e all'articolo *Esclusioni* delle Condizioni Specifiche In accordo - Protezione patrimonio.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- fino a concorrenza di 50.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa;
- con uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro per Sinistro.

Art. 2.17 Occlusione condutture e rigurgito fognature

Che cosa è assicurato

Generali Italia risponde dei **Danni materiali e diretti al Fabbricato causati da spargimenti d'acqua**, compreso il rigurgito di fognatura, che si verificano a seguito di:

- a) Occlusione di condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento del Fabbricato assicurato o dell'intero fabbricato di cui è parte;
- b) Occlusione della fognatura fino al punto di connessione alla rete fognaria pubblica.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni causati da:

- Occlusione delle tubazioni e condutture di raccolta e deflusso dell'acqua piovana non provocata da grandine e neve;
- Occlusione della rete fognaria pubblica.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con la Franchigia per Sinistro,
- con il limite di Indennizzo per Sinistro e con il limite di Indennizzo per annualità assicurativa,

indicati nella specifica sezione di Polizza.

Per i danni da Occlusione di tubazioni e condutture di raccolta e deflusso dell'acqua piovana causata da grandine o neve valgono sempre i seguenti limiti di Indennizzo:

- 3.000,00 euro per Sinistro,
- 5.000,00 euro per annualità assicurativa.

Art. 2.18 Ricerca e riparazione danni da acqua, occlusione e dispersione gas

Che cosa è assicurato

RICERCA E RIPARAZIONE DANNI DA ACQUA CONDOTTA

In caso di **Danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato indennizzabili in base alla Garanzia Acqua condotta**, Generali Italia rimborsa:

- a) le spese sostenute per riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi del Fabbricato assicurato la cui rottura ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b) le spese sostenute per la demolizione (compresi sgombero, smaltimento e trasporto dei residui) e il ripristino di parti del Fabbricato assicurato che conseguono all'attività di ricerca della rottura;
- c) le spese connesse e necessarie alla ricerca della rottura che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta (anche attraverso indagini strumentali adatte a contenere i costi della ricerca).

Generali Italia rimborsa le suddette spese **anche in assenza di Danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato**.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese di ricerca e riparazione che derivano da:

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo.



Sono, inoltre, escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di:

- impianti idrici di raccolta e deflusso dell'acqua piovana esterni (non murati);
- impianti e tubature interrati;
- impianti idrici per irrigazione;
- tutti gli impianti di pertinenza delle piscine.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con la Franchigia per Sinistro,
- con il limite di Indennizzo per Sinistro e il limite di Indennizzo per annualità assicurativa,

indicati per la Garanzia nella specifica sezione di Polizza.

DISPERSIONE GAS

In caso di **dispersione di gas** relativa agli impianti di distribuzione di competenza del Fabbricato assicurato posti al servizio del Fabbricato stesso accertata dalla squadra di pronto intervento dell'Azienda di distribuzione, Generali Italia indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare e sostituire il tratto di condotta (intesa come insieme di tubazioni, curve, raccordi e accessori) del Fabbricato assicurato che ha dato origine alla dispersione di gas;
- b) le spese sostenute per la demolizione (compresi sgombero, smaltimento e trasporto dei residui) e il ripristino di parti del Fabbricato assicurato che conseguono all'attività di ricerca della rottura.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate necessarie per rendere conformi alle vigenti normative gli impianti al servizio del Fabbricato assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con la Franchigia per Sinistro indicata per la Garanzia nella specifica sezione di Polizza; se il servizio di pronto intervento dell'azienda di distribuzione, per qualsiasi motivo, non interviene, si applica uno Scoperto per Sinistro del 20% e la suddetta Franchigia vale quale minimo di Scoperto;
- con il limite di Indennizzo per Sinistro e il limite di Indennizzo per annualità assicurativa indicati nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.19 Ricerca e riparazione danni da occlusione di tubazioni o condutture

Che cosa è assicurato

In caso di **Danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato** indennizzabili in base alla Garanzia Occlusione condutture e rigurgito fognature, Generali Italia rimborsa:

- a) le spese sostenute per riparare e sostituire le tubazioni e relativi raccordi del Fabbricato assicurato, la cui Occlusione ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b) le spese sostenute per la demolizione (compresi sgombero, smaltimento e trasporto dei residui) e il ripristino di parti del Fabbricato assicurato, che conseguono all'attività di ricerca dell'Occlusione;
- c) le spese connesse e necessarie alla ricerca dell'Occlusione (anche attraverso indagini strumentali adatte al contenimento dei costi della ricerca).

Generali Italia rimborsa le suddette spese **anche in assenza di Danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato.**

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese di ricerca e riparazione che derivano da:

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo.

Sono, inoltre, escluse:

- le spese relative alla ricerca e riparazione di:
 - impianti idrici di raccolta e deflusso dell'acqua piovana esterni (non murati);
 - impianti e tubature interrati;
 - impianti idrici per irrigazione;
 - tutti gli impianti di pertinenza delle piscine;
- le spese per l'uso di sonde o getti d'acqua ad alta pressione (cosiddetto canal jet).

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con la Franchigia per Sinistro,
 - con il limite di Indennizzo per Sinistro e il limite di Indennizzo per annualità assicurativa,
- indicati per la Garanzia nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.20 Gelo

Che cosa è assicurato

Generali Italia risponde dei **Danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato** causati da spargimento d'acqua che si verificano **a seguito di rotture causate da gelo.**



Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con la Franchigia,
- con il limite di Indennizzo per Sinistro e con il limite di Indennizzo per annualità assicurativa, indicati nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.21 Estensione spese di eliminazione occlusione (canal jet)

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto per la Garanzia Ricerca e riparazione danni da occlusione di tubazioni e condutture, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per l'intervento di imprese specializzate nell'eliminare l'Occlusione che ha dato origine al danno da fuoriuscita d'acqua, tramite l'utilizzo di sonde o getti d'acqua ad alta pressione (cosiddetto canal jet), **esclusi eventuali danni provocati dall'intervento stesso.**

Che cosa NON è assicurato

La presente estensione non opera se l'Occlusione viene individuata in condutture di scarico della rete pubblica.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione opera:

- con la Franchigia per Sinistro,
- con il limite di Indennizzo per Sinistro e il limite di Indennizzo per annualità assicurativa, indicati nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.22 Estensione spese di ricerca e riparazione alle tubature interrate

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto per la Garanzia Ricerca e riparazione danni da acqua e dispersione gas, in caso di rottura di tubature interrate, Generali Italia, **anche in assenza di Danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato**, rimborsa:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature interrate (e relativi raccordi) a servizio del Fabbricato assicurato la cui rottura ha dato origine alla fuoriuscita d'acqua condotta;
- b) le spese connesse e necessarie alla ricerca della rottura che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta (anche attraverso indagini strumentali atte al contenimento dei costi della ricerca), comprese quello di scavo e reinterro;
- c) le spese sostenute per la demolizione (compreso sgombero, smaltimento e trasporto dei residui) e il ripristino di parti del Fabbricato assicurato che conseguono all'attività di ricerca della rottura.

A integrazione di quanto previsto per la Garanzia Ricerca e riparazione danni da occlusione di tubazioni o condutture, se attivata, in caso di Occlusione di tubature interrate, Generali Italia, **anche in assenza di Danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato**, rimborsa:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature interrate (e relativi raccordi) del Fabbricato assicurato la cui rottura ha dato origine alla fuoriuscita d'acqua condotta;
- b) le spese connesse e necessarie alla ricerca della rottura che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta (anche attraverso indagini strumentali atte al contenimento dei costi della ricerca);
- c) le spese sostenute per la demolizione (compreso sgombero, smaltimento e trasporto dei residui) e il ripristino di parti del Fabbricato assicurato che conseguono all'attività di ricerca della rottura.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese che derivano da:

- a) infiltrazione di acqua piovana;
- b) gelo;
- c) Occlusione o rigurgito delle fognature;
- d) rottura degli impianti di carico e scarico delle piscine;
- e) rottura degli impianti di irrigazione.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con la Franchigia per Sinistro,
- con il limite di Indennizzo per Sinistro e il limite di Indennizzo per annualità assicurativa, indicati nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.23 Rimborso maggiori spese in fattura per perdite d'acqua

Che cosa è assicurato

Generali Italia, **in caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia Acqua condotta**, rimborsa il maggiore importo fatturato dall'azienda che fornisce il servizio idrico dovuto al consumo di acqua derivato da Perdite occulte.

Ai fini della presente Garanzia si considerano Perdite occulte le dispersioni avvenute in una parte dell'impianto interrata, murata o comunque non visibile dall'esterno in modo diretto.



Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- i rimborsi ricevuti da polizze stipulate a copertura con l'Azienda che fornisce il servizio idrico,
- le riduzioni di importo della fattura eccedente previste dal contratto di fornitura,

che saranno pertanto detratti dall'Indennizzo.

Come opera la copertura

La Garanzia opera se nella fattura di pagamento emessa dall'Azienda che fornisce il servizio idrico **risulta un consumo di acqua che** - riproporzionato al periodo di fatturazione (per esempio trimestre, semestre) entro il quale si è verificato l'evento dannoso - **supera la media dei consumi addebitati nelle due annualità precedenti, o nel minor periodo dall'attivazione dell'utenza, maggiorata del 20%.**

- Se l'utenza è attiva da meno di due anni si farà riferimento alla media storica dei consumi nel periodo trascorso dall'attivazione dell'utenza.
- In caso di prima fattura, la media storica dei consumi corrisponderà al doppio del minimo contrattuale impegnato.

L'importo rimborsato è determinato applicando al maggior consumo così calcolato le tariffe in vigore al momento del Sinistro per tipologia di servizio.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con la Franchigia per Sinistro,
- con il limite di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa,

indicati nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.24 Estensione alle spese per pavimentazione non più reperibile

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto per la Garanzia Ricerca e riparazione danni da acqua e dispersione gas, se la pavimentazione non è più reperibile sul mercato, Generali Italia rimborsa le spese sostenute per il rifacimento della pavimentazione dell'intero locale.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con il limite di Indennizzo per Sinistro,
- con il limite di Indennizzo per annualità assicurativa,

indicati nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.25 Ricostituzione integrale Impianto idraulico

Il Premio delle Garanzie

- Acqua condotta
- Danni a cose di terzi nei locali interrati e seminterrati
- Danni da interruzione di attività derivanti da acqua
- Occlusione condutture e rigurgito fognature
- Ricerca e riparazione danni da acqua e dispersione gas
- Ricerca e riparazione danni da occlusione di tubazioni o condutture
- Gelo
- Estensione spese di ricerca e riparazione alle tubature interrate

è determinato anche in base all'Anno di ricostruzione integrale Impianto idraulico eventualmente dichiarato dal Contraente e riportato in Polizza.

Se, al momento del Sinistro, la ricostruzione integrale dell'Impianto idraulico non risulta effettuata o risulta essere stata effettuata prima dell'anno dichiarato, le suddette Garanzie operano con uno Scoperto del 40%.



Che cosa è assicurato? Garanzie Impianto elettrico

Art 2.26 Danni elettrici a impianti comuni

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i **Danni materiali e diretti provocati a:**

- impianti elettrici, macchine e apparecchi elettrici ed elettronici e relative componenti, di uso comune del Fabbricato assicurato e relative pertinenze (compresi i cancelli)
- Impianti di energia rinnovabile di uso comune del Fabbricato assicurato indicati nella specifica sezione di Polizza, se attivata la relativa Partita

da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, compresi l'azione del Fulmine e dell'elettricità atmosferica.

Che cosa NON è assicurato



Sono esclusi i danni:

- a) ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
- b) causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti a usura, manomissione o insufficiente manutenzione;
- c) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende fornitrici;
- d) agli impianti e installazioni (comprese le colonnine di ricarica di veicoli elettrici) al servizio esclusivo:
 - delle singole Unità immobiliari del Fabbricato assicurato e delle relative pertinenze, se la Tipologia di Fabbricato è "Condominio" o "Fabbricato civile unico proprietario";
 - dei singoli box del Fabbricato assicurato, se la Tipologia di Fabbricato è "100% box privati".

Come opera la copertura

La presente Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con il limite di Indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa,
 - con lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro,
- indicati nella specifica sezione di Polizza.

In caso di danno indennizzabile, se l'Assicurato ricorre alla Riparazione diretta effettuata dal provider/tecnico incaricato (Indennizzo in forma specifica), lo Scoperto, per la sola parte di danno riparato:

- non si applica se non supera 300,00 euro;
- resta a carico dell'Assicurato per l'importo che supera i 300,00 euro.

Scoperto e minimo di Scoperto sono dimezzati:

- se presenti protettori degli sbalzi di tensione o da fulminazione (Surge Protection Device);
- per i danni subiti da Impianto solare termico e Impianto fotovoltaico di uso comune del Fabbricato assicurati, se dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109 e l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice;
- per l'Impianto fotovoltaico di uso comune del Fabbricato assicurato, se è dotato di sistema di monitoraggio attivo e funzionante (sensori) per la produzione o gli allarmi dell'inverter, installato da impresa abilitata, in grado di fornire evidenza del corretto funzionamento nel periodo precedente il Sinistro.

Le riduzioni di Scoperto sopraindicate non sono cumulabili tra loro.



ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLO SCOPERTO IN CASO DI RICORSO ALLA RIPARAZIONE DIRETTA DAL PROVIDER/TECNICO INCARICATO

Sinistro indennizzabile con danni a:

- l'impianto citofonico condominiale
- la scheda elettronica per l'apertura automatica del cancello di accesso all'area condominiale

Scoperto pattuito in Polizza: 20% con il minimo di 500,00 euro

Limite di Indennizzo pattuito in Polizza 5.000,00 euro

- Per l'impianto citofonico interviene in Riparazione diretta il provider/tecnico incaricato ed effettua la riparazione per un valore di 3.000,00 euro;
- La scheda elettronica per l'apertura automatica deve essere sostituita con una spesa per la sostituzione sostenuta dall'Assicurato di 500,00 euro

Danno totale: 3.500,00 euro (nel limite di Indennizzo pattuito)

Scoperto applicabile al danno: 700,00 euro (20% del danno, che è maggiore del minimo di Scoperto previsto)

- Per l'impianto citofonico riparato dal provider/tecnico resta a carico dell'Assicurato a titolo di Scoperto l'importo di 300,00 euro: 600,00 euro (pari al 20% del danno riparato) - 300,00 euro (per intervento in Riparazione diretta)
- Per la sostituzione della scheda elettronica per l'apertura automatica del cancello resta a carico dell'Assicurato a titolo di Scoperto l'importo di 100,00 euro (20% del costo della scheda sostituita)

Lo Scoperto totale applicato al Sinistro è quindi pari a 400,00 euro

Art. 2.27 Guasti a impianti comuni

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i **Danni materiali e diretti provocati a:**

- impianti elettrici, apparecchi e macchine elettrici ed elettronici e relative componenti, di uso comune del Fabbricato assicurato e relative pertinenze (compresi i cancelli)
- Impianti di energia rinnovabile di uso comune del Fabbricato assicurato indicati nella specifica sezione di Polizza, se attivata la relativa Partita

da:

1. rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
2. imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;
3. mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di



- automatismi di regolazione o di segnalazione;
4. errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione, **se sono trascorsi almeno 12 mesi dalla data di acquisto del bene ed è scaduta la garanzia contrattuale prestata dal costruttore o fornitore;**
 5. errori di montaggio e smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
 6. rovesciamento di liquidi in genere;
 7. traboccamento, rigurgito della rete fognaria;
 8. gelo, valanghe, ghiaccio.

Come opera la copertura

La Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) ai trasformatori elettrici e ai generatori di corrente;
- b) causati da difetti di materiali e di costruzione, salvo quanto previsto al punto 4;
- c) dovuti a usura, manomissione o insufficiente manutenzione;
- d) agli impianti che forniscono energia elettrica e agli impianti telefonici, di proprietà delle aziende fornitrici;
- e) agli impianti e installazioni, comprese le colonnine di ricarica di veicoli elettrici, al servizio esclusivo:
 - delle singole Unità immobiliari del Fabbricato assicurato e delle relative pertinenze, se la Tipologia di Fabbricato è "Condominio" o "Fabbricato civile unico proprietario";
 - dei singoli box del Fabbricato assicurato, se la Tipologia di Fabbricato è "100% box privati";
- f) causati da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
- g) conseguenza di montaggi e smontaggi, salvo quanto previsto al punto 5.;
- h) ai moduli e componenti elettronici degli Impianti di energia rinnovabile (compresi i costi per la ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni di norma comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità,
 - manutenzione preventiva,
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura,
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) che si verificano durante l'utilizzo senza concorso di causa esterna.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con il limite di Indennizzo per Sinistro e per annualità assicurativa,
- con lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro,

indicati nella specifica sezione di Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

IMPIANTI IDRICO ED ELETTRICO		
Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Impianto idrico		
Acqua condotta	Franchigia indicata in Polizza	Somma assicurata per il Fabbricato
Danni a cose di terzi nei locali interrati/seminterrati	Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per Sinistro	100.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa (Massimale RCT per autoveicoli)
Danni da interruzione di attività derivanti da acqua	Scoperto 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	50.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa



Occlusione condutture e rigurgito fognature	Franchigia indicata in Polizza	- limite per Sinistro - limite per annualità assicurativa indicati in polizza
Danni da occlusione di tubazioni e condutture di raccolta/deflusso acqua piovana causati da grandine o neve		3.000,00 euro per Sinistro 5.000,00 euro per annualità assicurativa
Ricerca e riparazione danni da acqua e dispersione gas	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza per dispersione gas Scoperto 20% col minimo pari alla Franchigia in caso di non intervento dell'ente erogatore	Limiti per Sinistro e annualità assicurativa indicati in Polizza
Ricerca e riparazione danni da occlusione di tubazioni e condutture	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza	- limite per Sinistro - limite per annualità assicurativa indicati in Polizza
Gelo	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza	- limite per Sinistro - limite per annualità assicurativa indicati in Polizza
Estensione spese eliminazione occlusione (canal jet)	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza	- limite per Sinistro - limite per annualità assicurativa indicati in Polizza
Estensione spese di ricerca e riparazione alle tubature interrate	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza	- limite per Sinistro - limite per annualità assicurativa indicati in Polizza
Rimborso maggiori spese in fattura per perdite d'acqua	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza	Limite per Sinistro e annualità assicurativa indicato in Polizza
Estensione alle spese per pavimentazione non più reperibile		- limite per Sinistro - limite per annualità assicurativa indicati in Polizza
Impianto elettrico		
Danni elettrici impianti comuni	% e minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza	Limite per Sinistro e annualità assicurativa indicato in Polizza
Guasti a impianti comuni	% e minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza	Limite per Sinistro e annualità assicurativa indicato in Polizza



EVENTI NATURALI

(SEZIONE ACCESSORIA)



Che cosa è assicurato? Garanzie Eventi atmosferici

Art. 2.28 Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i **Danni materiali e diretti ai beni assicurati con la Partita "Fabbricato"**, compresi i danni a:

- installazioni esterne (per esempio cancelli, muri di cinta, recinzioni, antenne e camini)
- Cappotto termico
- serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione

causati da:

- a) **vento e cose da esso trasportate o fatte crollare**
- b) **pioggia**
- c) **grandine**

Sono compresi i danni:

- a serramenti, vetrate e lucernari, **se conseguono in modo diretto a rotture o lesioni provocate al Tetto o alle pareti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui ai punti a), b) e c);**
- ai cristalli che costituiscono o hanno la funzione di pareti perimetrali esterne del Fabbricato (cosiddette a facciata continua) **se causati in modo diretto dalla violenza degli eventi atmosferici di cui ai punti a), b) e c);**
- da bagnamento all'interno del Fabbricato **se causati in modo diretto da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui ai punti a), b) e c);**
- a lastre in fibrocemento e cemento amianto (eternit), **se causati in modo diretto dalla violenza dell'evento atmosferico di cui al punto a).**

- d) **sovraccarico di neve sui Tetti**, con crollo totale e parziale delle relative strutture portanti, **se il Fabbricato è conforme alle norme sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della sua costruzione o a norme introdotte in un momento successivo con effetto retroattivo.**

Sono compresi i danni:

- che si verificano all'interno del Fabbricato quando conseguono a crollo parziale o totale del Tetto dovuto al sovraccarico di neve, compresi i danni da bagnamento **se causati in modo diretto da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate dal tale crollo;**
- di deformazione permanente alle strutture portanti del Tetto che conseguono a sovraccarico di neve e ne pregiudicano la stabilità, **esclusi quelli subiti dalle strutture in legno non realizzate in Legno lamellare incollato (UNI EN 14080) o in legno Microlamellare (UNI EN 14374).**

Che cosa NON è assicurato

Per la copertura di cui al punto d) sono esclusi i danni:

- di rottura di vetrate, serramenti e lucernari quando la rottura non è causata in modo diretto dal crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando la rottura non è causata in modo diretto dal crollo totale o parziale del Fabbricato;
- subiti da tegole e impermeabilizzazioni quando non causati in modo diretto da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante.

Che cosa NON è assicurato

Dalla Garanzia Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve sono sempre esclusi, anche se conseguono agli eventi atmosferici di cui ai punti a), b), c) e d), i danni causati da:

- maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina;
- Alluvioni e Inondazioni, formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua e Allagamento in genere;
- cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
- gelo, brina, siccità, Fulmine ed elettricità atmosferica in genere;
- stillicidio o umidità;
- valanghe, slavine, e spostamenti d'aria da queste originate;
- rottura, rigurgito, Occlusione, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana.

Sono, inoltre, esclusi i danni subiti da:



- fabbricati in stato di abbandono, in costruzione o in corso di ristrutturazione, pensiline, tende, insegne, pannelli solari/fotovoltaici, enti all'aperto, fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze;
- capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e al loro contenuto;
- lastre di cristallo o vetro, compresi specchi pertinenti a ingressi, scale e altri vani d'uso comune e lastre integrate nel Fabbricato con funzione di parapetti dei balconi;
- Impianti di energia rinnovabile in quanto non compresi nella Partita "Fabbricato";
- altri Impianti (compresi quelli di riscaldamento e condizionamento dei locali) che si trovano all'aperto anche se fissati in modo stabile per uso e destinazione.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro rispettivamente indicati nella specifica sezione di Polizza per:
 - Vento e pioggia
 - Grandine
 - Sovraccarico neve
- fino a concorrenza per Sinistro delle percentuali della Somma assicurata alla Partita "Fabbricato" indicata nella specifica sezione di Polizza per:
 - Vento e pioggia
 - Grandine
 - Sovraccarico neve.

Nell'ambito delle suddette percentuali della Somma assicurata per il Fabbricato, per i danni subiti in conseguenza degli eventi vento, pioggia e grandine sono previsti i seguenti specifici limiti di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa:

- per i danni al Cappotto termico, limite di Indennizzo indicato nella specifica sezione di Polizza;
- per i danni alle installazioni esterne, 30.000,00 euro;
- per i danni ai Cristalli che costituiscono o hanno funzione di pareti perimetrali esterne del Fabbricato (cosiddette a facciata continua), fino a concorrenza del 10% della Somma assicurata per la Partita "Fabbricato";
- per i danni subiti dalle lastre in fibrocemento e cemento amianto (eternit) in conseguenza di vento e cose da esso trasportate: 3.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa.

Art. 2.29 Estensione Grandine e vento su fragili

Che cosa è assicurato

Generali Italia, a integrazione della Garanzia di cui all'articolo Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve, indennizza i **Danni materiali e diretti a serramenti, vetrate, lucernari e manufatti in materia plastica rigida** (per esempio ondolux, policarbonato) per effetto di grandine e vento.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera, per ogni Sinistro, con:

- lo Scoperto e il minimo di Scoperto,
- il limite di Indennizzo,

indicati nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.30 Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve su Impianti solari termici e fotovoltaici

Generali Italia indennizza i **Danni materiali e diretti agli Impianti fotovoltaici e solari termici di uso comune del Fabbricato, se assicurati nell'ambito della Partita "Impianti di energia rinnovabile"**, causati da:

- a) vento e cose da esso trasportate o fatte crollare
- b) pioggia
- c) grandine
- d) sovraccarico di neve

Che cosa NON è assicurato

Sono sempre esclusi, anche se conseguono agli eventi atmosferici di cui ai punti a), b), c) e d), i danni causati da:

- maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina;
- Alluvioni e Inondazioni, formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua e Allagamento in genere;
- cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
- gelo, brina, siccità, Fulmine ed elettricità atmosferica in genere;
- stillicidio o umidità;



- valanghe, slavine, e spostamenti d'aria da queste originate;
- rottura, rigurgito, Occlusione, dei sistemi di scarico dell'acqua piovana.

La copertura è esclusa se il Fabbricato servito dagli Impianti fotovoltaici o solari termici assicurati è in stato di abbandono, in costruzione o in corso di ristrutturazione.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro rispettivamente indicati nella specifica sezione di Polizza per:
 - Vento e pioggia
 - Grandine
 - Sovraccarico neve
- fino a concorrenza per Sinistro delle percentuali della Somma assicurata alla Partita "Impianti di energia rinnovabile" indicate nella specifica sezione di Polizza per:
 - Vento e pioggia
 - Sovraccarico neve.

Per la copertura Grandine la Garanzia opera fino a concorrenza per Sinistro della somma indicata nella specifica sezione di Polizza.

Scoperti e minimi di Scoperto sono dimezzati in caso di danni ai pannelli solari o fotovoltaici, se questi sono dotati di dichiarazioni di conformità agli standard IEC61730 e IEC62109 e se l'Assicurato ha effettuato la manutenzione ordinaria in base alle disposizioni del fornitore o della ditta installatrice.

Art. 2.31 Estensione sovraccarico di neve

Che cosa è assicurato

Generali Italia, a integrazione della Garanzia di cui all'articolo *Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve*, indennizza i Danni materiali e diretti di:

- a) rottura di serramenti, vetrate, lucernari quando il loro danneggiamento non è causato dal crollo totale o parziale del Fabbricato;
- b) rottura e deformazione delle grondaie;
- c) rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non è causato dal crollo totale o parziale del Fabbricato.

Che cosa NON è assicurato

Rimangono comunque esclusi i danni subiti da:

- a) tende, insegne e simili installazioni esterne;
- b) fabbricati in legno, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti; verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con una Franchigia di 500,00 euro per Sinistro;
- con il limite di Indennizzo di 10.000,00 euro per Sinistro.

Art. 2.32 Estensione alle tende frangisole dotate di anemometro

Che cosa è assicurato

Generali Italia, a integrazione della Garanzia di cui all'articolo *Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve*, indennizza i **Danni materiali e diretti alle Tende frangisole dotate di anemometro o strumenti similari** (dispositivi utilizzati per misurare la velocità del vento capaci di captare le oscillazioni del vento e determinarne la velocità in modo da poter rispondere prontamente, tramite controllo meccanico, con la chiusura della tenda) per effetto di:

- a) vento e cose da esso trasportate o fatte crollare;
- b) pioggia.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per Sinistro;
- con il limite di Indennizzo per Sinistro di 3.000,00 euro;
- con il limite di Indennizzo per annualità assicurativa indicato nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.33 Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati

Che cosa è assicurato

Generali Italia, a integrazione della Garanzia di cui all'articolo *Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve*, indennizza i Danni materiali e diretti a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati.

Che cosa NON è assicurato

Rimangono comunque esclusi i danni subiti dai beni posti sotto di essi.



Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con una Franchigia per Sinistro di 500,00 euro;
- con il limite di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa di 20.000,00 euro.



Che cosa è assicurato? Garanzie Sisma ed eventi climatici

Art. 2.34 Cose assicurate

Le Garanzie Sisma ed eventi climatici possono essere attivate per le stesse Partite per cui è attiva la sezione Stabile start:

- per le Tipologie di Fabbricato "Condominio", "Fabbricato civile unico proprietario" e "Fabbricati vuoti e inoccupati", **per le sole Unità immobiliari non soggette alla copertura obbligatoria per calamità naturali ed eventi catastrofici prevista dalla legge 30 dicembre 2023 n. 213;**
- per la Tipologia di Fabbricato "100% box privati", **se l'intero Fabbricato non è soggetto alla copertura obbligatoria per calamità naturali ed eventi catastrofici prevista dalla legge 30 dicembre 2023 n. 213.**

Art. 2.35 Sisma

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, nei limiti delle Somme assicurate indicate in Polizza per le singole Partite assicurate, i **Danni materiali e diretti** – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – **causati alle cose assicurate da Sisma, se i beni stessi si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti**, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del Sisma.

Le scosse registrate **nelle 72 ore successive al primo evento** che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto **singolo Sinistro**.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se tali fenomeni sono provocati da Sisma;
- b) di eruzione vulcanica, di Inondazione, di Alluvione, di Esondazione, anche se conseguono a Sisma;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del Sisma sul Fabbricato;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti (cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati);
- f) a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture.

La copertura non opera se il Fabbricato, o l'intero immobile di cui forma eventualmente parte:

- sono stati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie previste dalla normativa vigente in materia urbanistica o in modo non conforme alle norme tecniche di legge o disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica in vigore alla data di costruzione degli stessi;
- al momento dell'attivazione della Garanzia sono stati dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita, la presente copertura opera:

- con lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro,
 - con i limiti di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa,
- indicati nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.35.1 Caratteristiche del fabbricato

La Garanzia è prestata in base alle seguenti dichiarazioni relative al Fabbricato assicurato, che costituiscono condizioni indispensabili per la prestabilità della copertura:

- non è in costruzione o in ristrutturazione;
- si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.

Per i danni da Sisma, il grado di pericolosità del rischio dipende inoltre:

- dalla Tipologia costruttiva del Fabbricato ed è crescente secondo l'ordine che segue:
 - Cemento armato (->definizioni)



- Bioedilizia/Legno (->definizioni)
- Acciaio (->definizioni)
- Muratura (->definizioni)
- **dall'anno di costruzione del Fabbricato ed è crescente secondo le seguenti fasce di valore:**
 - dal 2019 a oggi
 - dal 2010 al 2018
 - dal 1997 al 2009
 - dal 1981 al 1996
 - dal 1946 al 1980
 - dal 1919 al 1945
 - prima del 1919
- **dal numero di piani fuori terra del Fabbricato ed è crescente secondo le seguenti fasce di valore:**
 - fino a 3
 - da 4 a 7
 - da 8 a 14
 - 15 o più

Il minimo di Scoperto è raddoppiato e la percentuale della Somma assicurata indicata in Polizza come Massimo Indennizzo si intende ridotta del 10%, se, al momento del Sinistro, viene accertata una delle seguenti circostanze relative al Fabbricato:

- **ha una Tipologia costruttiva di maggiore pericolosità rispetto a quanto dichiarato dal Contraente/Assicurato e riportato in Polizza,**
- **è stato costruito in un anno che si colloca in una fascia di maggiore pericolosità rispetto a quanto dichiarato dal Contraente/Assicurato e riportato in Polizza,**
- **ha un numero di piani fuori terra che rientra in una fascia di maggiore pericolosità rispetto a quanto dichiarato dal Contraente/Assicurato e riportato in Polizza.**



ESEMPIO:

Dichiarazioni relative al Fabbricato rese dal Contraente:

- Tipologia costruttiva Cemento armato
- Anno di costruzione 1998
- Numero piani fuori terra 3
 - Somma assicurata per il Fabbricato: 200.000,00 euro, pari al Valore a nuovo dello stesso
 - Limite di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa pattuito in Polizza: 80% della Somma assicurata per il Fabbricato (160.000,00 euro)
 - Scoperto pattuito in Polizza: 10% con il minimo di 1.000,00 euro per Sinistro
 - Danno da Sisma accertato: 200.000,00 euro

CASO 1

Al momento del Sinistro si accerta che tutte le dichiarazioni relative al Fabbricato sono corrette

- Danno liquidabile: 160.000,00 euro (pari al limite di Indennizzo pattuito in Polizza)
- Scoperto applicato sul danno accertato: 20.000,00 euro (10% del Danno accertato, maggiore del minimo di 1.000,00 euro)
- Danno accertato al netto dello Scoperto: 180.000,00 euro (200.000,00 – 20.000,00)

Indennizzo liquidato: 160.000,00 euro, pari al Limite di Indennizzo pattuito

CASO 2

Al momento del Sinistro si accerta che almeno una delle dichiarazioni relative al Fabbricato sopra riportate non è corretta con aggravamento del rischio.

Esempi:

- la Tipologia costruttiva del Fabbricato è diversa e più rischiosa (per esempio è Muratura invece che Cemento armato);
- l'Anno di costruzione del Fabbricato è antecedente e rientra in una fascia diversa e più rischiosa (per esempio è stato costruito nel 1970, invece che nel 1998)
- il numero di piani fuori terra del Fabbricato è maggiore e rientra in una fascia diversa e più rischiosa (per esempio, il Fabbricato ha 5 piani fuori terra, invece di 3)
 - Danno liquidabile: 140.000,00 euro, pari al 70% (80% - 10%) della Somma assicurata
 - Scoperto applicato sul danno accertato: 20.000,00 euro (10% del Danno accertato – maggiore del minimo, raddoppiato rispetto allo Scoperto pattuito in Polizza, di 2.000,00 euro)
 - Danno accertato al netto dello Scoperto: 180.000,00 euro (200.000,00 – 20.000,00)

Indennizzo liquidato: 140.000,00 euro, pari al limite di indennizzo pattuito in Polizza, diminuito del 10%

Art. 2.36 Alluvione, Inondazione, Esondazione

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, **nei limiti delle Somme assicurate indicate in Polizza per le singole Partite assicurate, i Danni materiali e diretti** - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - **causati alle cose assicurate da Alluvione, Inondazione, Esondazione.**



Sono considerate **singolo evento** le manifestazioni di tale fenomeno che si verificano nelle **72 ore** dalla prima manifestazione.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni causati da:

- a) mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica non diretto effetto dell'Alluvione, dell'Inondazione o dell'Esondazione sui beni assicurati;
- c) Allagamenti e Bombe d'acqua;
- d) traboccamento o rigurgito di fognature non correlati in modo diretto all'evento.

Sono inoltre esclusi i danni:

- e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- f) a enti mobili all'aperto;
- g) ai beni che si trovano in Aree golenali;

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita, la presente copertura opera:

- con lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro,
- con i limiti di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa,

indicati nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.37 Allagamento e Bombe d'acqua

Che cosa è assicurato

A integrazione della Garanzia Alluvione, Inondazione, Esondazione e nell'ambito delle relative Somme assicurate e limiti di copertura, Generali Italia indennizza anche i **Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da Allagamento e Bombe d'acqua.**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) coperti dalla Garanzia Alluvione, Inondazione, Esondazione;
- b) causati da mareggiate, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- c) avvenuti a seguito di lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- d) causati da fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e) causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente Garanzia;
- f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con:

- lo Scoperto e il minimo di Scoperto per Sinistro,
- il limite di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa,

indicati nella specifica sezione di Polizza.

Per la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati, il limite di Indennizzo per Sinistro e annualità assicurativa è pari al 50%.

Art. 2.38 Spese di demolizione e sgombero

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro indennizzabile in base a una o più delle Garanzie Sisma ed eventi climatici e se, in fase di liquidazione, non deve essere applicata la regola proporzionale di cui all'articolo *Assicurazione parziale (regola proporzionale)* – *Tolleranza di copertura* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO In solidità con danni ai beni assicurati, Generali Italia indennizza, **nell'ambito del limite per Sinistro e annualità assicurativa indicato in Polizza per la Garanzia colpita da Sinistro e comunque, se colpite più Garanzie, nell'ambito della Somma assicurata per ciascuna Partita colpita dal Sinistro**, le spese necessarie per **demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** all'idonea discarica più vicina o a quella imposta dall'Autorità, i residui del Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con i seguenti limiti per Sinistro:

- 10.000,00 euro, se il danno indennizzabile risulta inferiore o uguale a 100.000,00 euro;
- 10% del danno indennizzabile col limite di 50.000,00 euro, se il danno indennizzabile risulta maggiore di 100.000,00 euro.

Art. 2.39 Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro che colpisce il Fabbricato indennizzabile in base a una o più delle Garanzie Sisma ed eventi climatici, Generali Italia indennizza, **nell'ambito del limite per Sinistro e annualità assicurativa indicato in Polizza**



per la Garanzia colpita da Sinistro e comunque, se colpite più Garanzie, nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbricato, le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con il limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile.

Art. 2.40 Spese ricostruzione Fabbricato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d'acqua (Build Back Better)

Che cosa è assicurato

Generali Italia, in caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia Alluvione, Inondazione, Esondazione, rimborsa le maggiori spese, che eccedono le normali spese di ricostruzione e ripristino di carattere funzionale, sostenute per l'esecuzione dei **soliti interventi di seguito elencati in quanto idonei alla riparazione o alla ricostruzione del Fabbricato assicurato colpito dal Sinistro secondo criteri costruttivi "Build Back Better"**.

Tali criteri aumentano la resistenza e la resilienza del Fabbricato mediante l'utilizzo di materiali e strutture che lo rendono più capace di resistere alla penetrazione dell'acqua derivante da Alluvione, Inondazione, Esondazione e diminuiscono di conseguenza gli impatti dannosi di tali eventi sul Fabbricato stesso e sui beni assicurati in esso contenuti, così come definiti nelle presenti Condizioni di assicurazione.

Elenco degli interventi che riducono la probabilità di accadimento di danni futuri o la gravità degli stessi, per i quali opera la copertura

- Nell'ambito della revisione dell'impianto elettrico danneggiato dal Sinistro:
 - spostamento dei quadri elettrici, in precedenza collocati al piano terra a meno di un metro da terra o in locale interrato o seminterrato, installandoli al piano terra ad almeno un metro da terra o a un piano superiore;
 - adeguamento dei quadri elettrici, già collocati o spostati al piano terra ad almeno un metro da terra o a un piano superiore, mediante uno o entrambi i seguenti interventi:
 - realizzazione dell'ingresso dei cavi solo dal basso;
 - installazione di sistemi di tenuta certificati idonei a impedire l'ingresso dell'acqua dall'alto;
 - installazione o ricollocazione degli sganciatori di tensione — anche relativi agli Impianti fotovoltaici di uso comune ma solo se tali impianti sono assicurati dalla polizza in maniera espressa — in posizione rialzata ad almeno un metro da terra, protetta e accessibile in caso di emergenza.
- Installazione di valvole di non ritorno dei circuiti fognari.
- Adeguamento delle pompe sommerse delle parti comuni mediante interventi di rialzo, protezione e prevenzione dell'intasamento, per garantirne la piena operatività in caso di eventi meteorici intensi.
- Potenziamento del sistema di scolo delle acque meteoriche di dimensioni adeguate (aumentato della portata di almeno il 25%).
- Interventi di revisione e adeguamento funzionale dei sistemi di drenaggio di uso comune del Fabbricato, con particolare riferimento alle griglie o canalette di scolo poste alla base delle rampe di accesso ai garage, comprensivi della rimozione di ostruzioni, della sostituzione degli elementi deteriorati e dell'adozione di soluzioni anti-intasamento, al fine di garantire il corretto drenaggio dell'acqua nelle aree maggiormente esposte all'afflusso.
- Per gli impianti di riscaldamento o di condizionamento di uso comune del Fabbricato installati sul suolo, previsione di una struttura di appoggio che mantiene il macchinario sollevato dal terreno di almeno 30 centimetri

Se è attiva anche la Garanzia Allagamento e Bombe d'acqua, alle stesse condizioni, Generali Italia rimborsa le maggiori spese di cui sopra anche in conseguenza di Sinistri indennizzabili in base a tale Garanzia.

Ci sono limiti di copertura

SOGLIA MINIMA DI DANNO

Generali Italia rimborsa le maggiori spese previste dalla presente Garanzia **solo se il danno complessivo** provocato dal Sinistro ai beni assicurati - compreso l'eventuale danno ai beni della Partita "Impianti di energia rinnovabile", se attivata - è di importo **pari o superiore a 100.000,00 euro. Se il danno complessivo è inferiore a tale soglia, la copertura non opera.**

LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO

La copertura opera nell'ambito delle somme che costituiscono il limite di Indennizzo della Garanzia Alluvione, Inondazione, Esondazione, o, se il Sinistro riguarda la Garanzia Allagamento e Bombe d'acqua, nell'ambito del relativo limite di Indennizzo.

In ogni caso, il rimborso è soggetto a un doppio limite per Sinistro:

- **non può superare il 10% dell'Indennizzo complessivo dovuto da Generali Italia in base alla Garanzia Alluvione, Inondazione, Esondazione o alla Garanzia Allagamento e Bombe d'acqua, calcolato dopo l'applicazione del relativo Scoperto;**



- non può comunque superare 50.000,00 euro.
Trova applicazione il limite più basso tra i due.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

EVENTI ATMOSFERICI		
Garanzie	Franchigia/Scoperto/ Soglia minima di danno	Limite di Indennizzo
Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve	Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro rispettivamente indicati in Polizza per: - Vento e pioggia - Grandine - Sovraccarico neve	Per Sinistro percentuale della Somma assicurata alla Partita Fabbricato rispettivamente indicata in Polizza per: - Vento e pioggia - Grandine - Sovraccarico neve
• danni al Cappotto termico in conseguenza degli eventi vento, pioggia e grandine		• limite per Sinistro e annualità assicurativa indicato in Polizza
• danni alle installazioni esterne in conseguenza degli eventi vento, pioggia e grandine		• 30.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
• danni subiti dalle pareti del Fabbricato a facciata continua in conseguenza degli eventi vento, pioggia e grandine		• 10% della Somma assicurata alla Partita "Fabbricato" per Sinistro
• danni subiti da lastre in fibrocemento e cemento amianto (eternit) in conseguenza di vento e cose da esso trasportate		• 3.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
Estensione grandine e vento su fragili	Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza	indicato in polizza
Vento e pioggia, Grandine e Sovraccarico neve su Impianti solari termici e fotovoltaici	Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro rispettivamente indicati in Polizza per: - Vento e pioggia - Grandine - Sovraccarico neve	Per Sinistro: • percentuale della Somma assicurata alla Partita Impianti di energia rinnovabile rispettivamente indicata in Polizza per: - Vento e pioggia - Sovraccarico neve • limite di Indennizzo indicato in Polizza per: - Grandine
Estensione sovraccarico di neve	Franchigia per Sinistro di 500,00 euro	10.000,00 euro per Sinistro



Estensione alle tende frangisole dotate di anemometro	Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per Sinistro.	3.000,00 euro per Sinistro - limite indicato in Polizza per annualità assicurativa
Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati	Franchigia per Sinistro di 500,00 euro	20.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
Spese di demolizione e sgombero		Nell'ambito della somma indicata in Polizza per le Garanzie In solidità, col limite specifico per Sinistro Eventi atmosferici del 10% dell'Indennizzo liquidabile (art. 2.2)
Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)		Nell'ambito della Somma assicurata per il Fabbicato, col limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile (art. 2.4)

SISMA ED EVENTI CLIMATICI

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Sisma	Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza (minimo di scoperto raddoppiato in caso di dichiarazione difforme sulla Tipologia costruttiva del Fabbicato, sull'Anno di costruzione o sui piani fuori terra, con aggravamento di pericolosità)	Per annualità assicurativa % Somma assicurata per la Partita Fabbicato e per la Partita Impianti di energia rinnovabile indicata in Polizza (massimo Indennizzo ridotto del 10% in caso di dichiarazione difforme sulla Tipologia costruttiva del Fabbicato, sull'Anno di costruzione o sui piani fuori terra, con aggravamento di pericolosità)
Alluvione, Inondazione, Esondazione	Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza	Per annualità assicurativa % Somma assicurata per la Partita Fabbicato e per la Partita Impianti di energia rinnovabile indicata in Polizza
Allagamento e Bombe d'acqua	Scoperto e minimo di Scoperto per Sinistro indicati in Polizza	Per annualità assicurativa limite di Indennizzo indicato in Polizza (50% per la parte di danno relativa a locali interrati e seminterrati)
Spese di demolizione e sgombero	-	nell'ambito del limite per annualità assicurativa indicato in Polizza per la Garanzia colpita da Sinistro e comunque nell'ambito della Somma assicurata per la Partita con i seguenti limiti: 10.000,00 euro per Sinistro se il danno indennizzabile è ≤ a 100.000,00 euro 10% del danno indennizzabile col massimo di 50.000,00 euro per Sinistro se il danno indennizzabile è > di 100.000,00 euro

Maggiori spese per la ricostruzione con caratteristiche nZEB (Nearly Zero Energy Building)		nell'ambito del limite per annualità assicurativa indicato in Polizza per la Garanzia colpita da Sinistro e comunque nell'ambito della Somma assicurata per la Partita Fabbicato, con il limite del 20% dell'Indennizzo liquidabile
Spese ricostruzione Fabbicato con criteri di resilienza e prevenzione contro Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento e Bombe d'acqua (Build Back Better)	opera se il danno complessivo provocato dal Sinistro ai beni assicurati è di almeno 100.000,00 euro.	Nell'ambito del limite di Indennizzo previsto per la Garanzia Alluvione, Inondazione, Esondazione o del limite di Indennizzo previsto per la Garanzia Allagamento e Bombe d'acqua - con il limite del 10% dell'Indennizzo complessivamente dovuto da Generali Italia, col massimo di 50.000,00 euro



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 3.1 Operatività delle Garanzie Eventi naturali – Termine di aspettativa

Le Garanzie Eventi atmosferici operano dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di attivazione indicato in Polizza, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno del pagamento.

Le Garanzie Sisma ed eventi climatici operano dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di attivazione indicato in Polizza, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo al giorno del pagamento.

Restano ferme le scadenze stabilite nella specifica sezione di Polizza.

Se la Garanzia ne sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia o con altro assicuratore per lo stesso rischio, non si applica alcun Termine di aspettativa e la copertura opera dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del nuovo contratto o, se successivo, dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del Premio di perfezionamento.



Come si calcola il Periodo di inefficacia della copertura?

ESEMPIO 1: Se la data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa è il 1° agosto e il Premio è pagato il 30 luglio (dello stesso anno), il Termine di aspettativa è conteggiato a partire dal 2 agosto (giorno successivo alla data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa con Premio pagato entro tale data).

ESEMPIO 2: Se la data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa è il 1° agosto e il Premio è pagato il 1° settembre (dello stesso anno), il Termine di aspettativa è conteggiato a partire dal 2 settembre (giorno successivo a quello del pagamento del Premio).

Art. 3.2 Facoltà di recesso dalle Garanzie Eventi naturali

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie Eventi atmosferici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione.

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie Sisma ed eventi climatici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo **Comunicazioni tra le parti** delle CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



DEDICATO A TE (SEZIONE ACCESSORIA)



Che cosa è assicurato?

SPECIALE APPARTAMENTO

Art. 4.1 Incendio del Contenuto delle singole unità abitative

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza, nei limiti della Somma assicurata per Unità abitativa indicata nella specifica sezione di Polizza, i Danni materiali e diretti al Contenuto delle singole Unità abitative e delle rispettive pertinenze, anche se non comunicano con i locali di abitazione, causati da:

- a) **Incendio**, compresi i guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio e quelli causati in modo non sconsiderato dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) **azione meccanica del Fulmine**;
- c) **Esplosione o Scoppio non causati da ordigni esplosivi nel corso di eventi sociopolitici**, anche se si verificano all'esterno del Fabbricato;
- d) **Implosione**;
- e) **caduta di corpi celesti, aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose da essi trasportate, **esclusi ordigni esplosivi**;
- f) **onda sonora** determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) **fumo, gas o vapori se**:
 - fuoriescono a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato assicurato o di fabbricati contigui, **se gli impianti sono collegati mediante condutture ad appropriati camini**
 - o
 - si sono sviluppati a seguito di Incendio o di Fulmine, Esplosione, Scoppio o Implosione che hanno colpito le cose assicurate o beni posti entro 50 metri da esse;
- h) **urto di veicoli stradali e natanti** che non appartengono o non sono in uso all'Assicurato o ai componenti del suo Nucleo familiare o al Contraente, **se in transito sulla pubblica via, strada privata a uso pubblico o corsi d'acqua**;
- i) **caduta di ascensori e montacarichi**, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche, a seguito della rottura di congegni.

Se assicurata solo una porzione del Fabbricato, la Garanzia opera per le Unità abitative per cui è prestata l'Assicurazione e rispettive pertinenze.

È compreso anche l'arredamento di normale dotazione (**esclusi macchine e apparecchi elettrici ed elettronici**) degli uffici e degli studi professionali, se assicurate le relative Unità immobiliari.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni presenti nelle pertinenze la Garanzia opera col limite di Indennizzo del 10% della Somma assicurata per singola Unità abitativa indicata nella specifica sezione di Polizza. Se al momento del Sinistro l'Unità abitativa interessata è già assicurata per lo stesso rischio con polizza specifica, anche di altro assicuratore, il suddetto limite è elevato al 20%.

Se conseguono agli eventi di cui sopra Generali Italia indennizza inoltre, anche in eccedenza alla Somma assicurata, i danni provocati dallo sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi **hanno colpito le cose assicurate o beni posti nell'ambito di 50 metri da esso.**

Come opera la copertura

La Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Il Premio per la Garanzia è determinato in base al **numero totale delle Unità immobiliari del Fabbricato** dichiarato dal Contraente e riportato in Polizza.

Pertanto, **se al momento del Sinistro il numero totale delle Unità immobiliari risulta superiore rispetto a quello dichiarato, la somma dovuta da Generali Italia è ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se Generali Italia avesse conosciuto il vero stato delle cose.**

Se non è assicurato un Fabbricato intero, il Premio per la Garanzia è determinato in base al "numero di Unità immobiliari per cui è prestata l'Assicurazione" dichiarato dal Contraente/Assicurato e riportato in Polizza



insieme all'elenco delle stesse.



ESEMPIO:

La copertura base è prestata per un Fabbricato intero costituito da 20 Unità immobiliari, di cui 15 sono Unità abitative
La Somma assicurata per la Garanzia Incendio del Contenuto delle singole Unità abitative è 5.000,00 euro per Unità abitativa
Si verifica un Sinistro che colpisce una singola Unità abitativa
Il Danno liquidabile provocato dal Sinistro è di 1.000,00 euro

CASO 1

- Il Contraente ha dichiarato un numero totale di Unità immobiliari pari a 20 (pari a quello effettivo) e il Premio è stato determinato di conseguenza in 140,00 euro:
La Garanzia Incendio del Contenuto delle singole Unità abitative è prestata a Primo Rischio Assoluto fino a concorrenza della Somma assicurata e l'Indennizzo liquidato è quindi pari a 1.000,00 euro (Danno liquidabile, nei limiti della Somma assicurata)

CASO 2

- Il Contraente ha dichiarato un numero totale di Unità immobiliari pari a 10 (inferiore a quello effettivo) e il Premio è stato determinato di conseguenza in 70,00 euro
La somma dovuta da Generali Italia è ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto in base alla dichiarazione del Contraente e il Premio che sarebbe stato applicato se avesse dichiarato l'effettivo numero totale delle Unità immobiliari e l'Indennizzo liquidato è quindi pari a 500,00 euro.

Art. 4.2 Estensione ai cristalli delle singole unità immobiliari

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza all'Assicurato i costi necessari per rimpiazzare i cristalli (intesi come: lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro) relativi ai Fissi e Infissi e lucernari posti a protezione delle chiusure dei vani di transito, illuminazione e aerazione di pertinenza delle singole Unità immobiliari del Fabbricato assicurato **distrutti o danneggiati a seguito di rottura accidentale.**

Se assicurata solo una porzione del Fabbricato, la Garanzia opera per le singole Unità immobiliari per cui è prestata l'Assicurazione.

Come opera la copertura

La Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Il Premio per la Garanzia è determinato in base al **numero totale delle Unità immobiliari del Fabbricato** dichiarato dal Contraente e riportato in Polizza.

Pertanto, **se al momento del Sinistro il numero totale delle Unità immobiliari risulta superiore rispetto a quello dichiarato, la somma dovuta da Generali Italia è ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se Generali Italia avesse conosciuto il vero stato delle cose.**

Se non è assicurato un Fabbricato intero, il Premio per la Garanzia è determinato in base al "numero di Unità immobiliari per cui è prestata l'Assicurazione" dichiarato dal Contraente/Assicurato e riportato in Polizza insieme all'elenco delle stesse.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- i cristalli che costituiscono o hanno funzione di pareti perimetrali esterne del Fabbricato (cosiddette a facciata continua);
- i cristalli relativi a insegne e vetrine;
- i danni che si verificano nelle dipendenze o pertinenze;
- i danni che si verificano in occasione di traslochi, riparazioni e lavori in genere che richiedono la presenza di operai;
- i danni di scheggiatura o rigatura.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con i seguenti limiti per annualità assicurativa
 - 1.000,00 euro per singola Unità immobiliare
 - 15.000,00 euro per tutte le Unità immobiliari
- con la Franchigia per Sinistro di 100,00 euro

Art. 4.3 Danni elettrici a impianti delle singole unità immobiliari

Che cosa è assicurato

A integrazione di quanto previsto per la Garanzia Danni elettrici a impianti comuni, Generali Italia indennizza i **danni elettrici ed elettronici agli impianti a servizio esclusivo delle singole Unità immobiliari e delle relative pertinenze**, anche se queste non comunicano con i locali di abitazione.

A titolo di esempio, sono inclusi:

- impianti termici autonomi e di condizionamento d'aria condotti dai singoli condòmini;



- impianti di allarme, videocitofoni;
- impiantistica domotica;
- colonnine di ricarica di veicoli elettrici a servizio delle singole Unità immobiliari o dei singoli box.

Se assicurata solo una porzione del Fabbricato, la Garanzia opera per le singole Unità immobiliari per cui è prestata l'Assicurazione e relative pertinenze.

Come opera la copertura

La Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Il Premio per la Garanzia è determinato in base al **numero totale delle Unità immobiliari del Fabbricato** dichiarato dal Contraente e riportato in Polizza.

Pertanto, **se al momento del Sinistro il numero totale delle Unità immobiliari del Fabbricato risulta superiore rispetto a quello dichiarato, la somma dovuta da Generali Italia è ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se Generali Italia avesse conosciuto il vero stato delle cose.**

Se non è assicurato un Fabbricato intero, il Premio per la Garanzia è determinato in base al “numero di Unità immobiliari per cui è prestata l'Assicurazione” dichiarato dal Contraente/Assicurato e riportato in Polizza insieme all'elenco delle stesse.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) dovuti a difetti di fabbricazione o di materiale;
- b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il fornitore o il venditore delle cose assicurate;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione o a funzionamento improprio dell'impianto;
- d) di deperimento o logoramento che sono conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento;
- e) che si verificano
 - in occasione di montaggio o smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione
 - durante le operazioni di collaudo o prova.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con il limite per Sinistro per Unità immobiliare di 2.000,00 euro e il limite per annualità assicurativa per tutte le Unità immobiliari indicato nella specifica sezione di Polizza;
- con la Franchigia per Sinistro di 300,00 euro.



ATTENZIONE:

Se un Sinistro riconducibile allo stesso evento determina una pluralità di danni elettrici riferibili agli impianti di diverse Unità immobiliari, si applica un'unica Franchigia.



Esempio: un fenomeno elettrico colpisce 2 Unità immobiliari e provoca danni liquidabili all'impianto della prima per 500,00 euro e all'impianto della seconda per 400,00 euro:

- si calcola l'Indennizzo liquidabile totale, pari a 900,00 euro;
 - si detrae dall'ammontare complessivo la Franchigia unica di 300,00 euro.
- Il danno liquidato sarà pari a 600,00 euro [(500,00+400,00) - 300,00]

Art. 4.4 Danni elettrici al contenuto delle singole unità abitative

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i **Danni materiali e diretti al Contenuto delle singole Unità abitative, escluse dipendenze e pertinenze delle stesse**, causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l'azione del Fulmine e l'elettricità atmosferica.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PARTICOLARI

Nel Contenuto sono comprese le seguenti Apparecchiature elettroniche e particolari:

- Strumenti musicali elettrici;
- Apparecchi cine/foto/optici digitali;
- Apparecchi elettronici in genere (per esempio Hi-Fi, radio, televisori, complessi fonici e stereofonici, palmari, Personal Computer, anche portatili, stampanti, telefoni cellulari, lettori DVD, aspirapolveri elettroniche).

Se assicurata solo una porzione del Fabbricato, la Garanzia opera per le singole Unità abitative per cui è prestata l'Assicurazione.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) causati da usura, manomissioni, vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;



- b) che si verificano in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione o durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
- Per le Apparecchiature elettroniche e particolari sono inoltre esclusi:
- d) i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, che si verificano durante l'uso senza concorso di cause esterne.

Come opera la copertura

La Garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Il Premio per la Garanzia è determinato in base al **numero totale delle Unità immobiliari del Fabbricato dichiarato dal Contraente e riportato in Polizza.**

Pertanto, se al momento del Sinistro il numero totale delle Unità immobiliari del Fabbricato risulta superiore rispetto a quello dichiarato, la somma dovuta da Generali Italia è ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se Generali Italia avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Se non è assicurato un Fabbricato intero, il Premio per la Garanzia è determinato in base al **“numero di Unità immobiliari per cui è prestata l'Assicurazione” dichiarato dal Contraente/Assicurato e riportato in Polizza insieme all'elenco delle stesse.**

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- con il limite per annualità assicurativa per Unità abitativa di 1.000,00 euro e il limite per annualità assicurativa per tutte le Unità abitative indicato nella specifica sezione di Polizza;
- con la Franchigia di 200,00 euro per Sinistro; se al momento del Sinistro l'Unità abitativa interessata è assicurata per lo stesso rischio con polizza specifica, anche di altro assicuratore, la Franchigia non si applica.



ATTENZIONE:

Se un Sinistro riconducibile allo stesso evento determina una pluralità di danni elettrici al Contenuto di diverse Unità abitative, si applica un'unica Franchigia.



Esempio: un fenomeno elettrico colpisce 2 Unità abitative provocando danni elettrici per 800,00 euro al Contenuto della prima e 2.200,00 euro al Contenuto della seconda e nel corso dell'annualità assicurativa non si sono verificati altri Sinistri. Il limite complessivo per annualità assicurativa per tutte le Unità abitative pattuito in Polizza è 3.000,00 euro.

Per la liquidazione del danno:

- si calcola l'Indennizzo liquidabile per ciascuna Unità abitativa danneggiata: 800,00 euro e 2.000,00 euro (pari al limite per singola Unità abitativa);
- si verifica che l'importo così calcolato (2.800,00 euro) non eccede il limite per annualità assicurativa per tutte le Unità abitative (3.000,00 euro)
- si detrae dall'ammontare complessivo la Franchigia unica di 300,00 euro.

Il danno liquidato sarà pari a 2.600,00 euro [(800,00 + 2.000,00) - 200,00].

Art. 4.5 Furto per le singole unità abitative

Che cosa è assicurato

Generali Italia indennizza i seguenti Danni materiali e diretti al Contenuto delle singole Unità abitative, escluse dipendenze e pertinenze delle stesse:

1. **di Furto con scasso:** se gli autori del furto si sono introdotti nelle Unità abitative violando le difese esterne mediante scasso dei mezzi di protezione e chiusura;
2. **di Furto con sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti dei locali, quando questi hanno le caratteristiche costruttive di cui alle Dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;**
3. **di Furto con uso fraudolento di chiavi:** se gli autori del furto si sono introdotti nelle Unità abitative mediante uso fraudolento di chiavi;
4. **di Furto tramite apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso con uso di tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, se le serrature sono collegate a una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;**
5. **di Furto con uso di grimaldelli o di arnesi simili**

Ci sono limiti di copertura

Se non è accertata effrazione dei mezzi di protezione e chiusura dei locali, l'Indennizzo è corrisposto detraendo uno Scoperto per Sinistro del 20%; se al momento del Sinistro l'Unità abitativa interessata è già assicurata per il medesimo rischio con polizza specifica, lo Scoperto è ridotto al 10%.

6. **di Furto con scalata:** per via diversa da quella ordinaria che richiede particolare agilità personale o impiego di mezzi artificiosi;



7. **di Furto a seguito di introduzione clandestina:** commesso da persone che sono rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato, dei componenti il suo Nucleo familiare o dei domestici, e che poi hanno asportato la refurtiva a locali chiusi;
8. **Rapina che si verifica nell'Unità abitativa,** anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia sono prelevate all'esterno e costrette a recarsi all'interno.

Se assicurata solo una porzione del Fabbricato, la Garanzia opera per le singole Unità abitative per cui è prestata l'Assicurazione.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti nelle dipendenze e/o pertinenze;
- b) avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
- c) avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
- d) avvenuti in occasione di Incendio, Esplosione anche nucleare, Implosione, Scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
- e) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
- f) commessi o agevolati con dolo o colpa grave di:
 - persone del Nucleo familiare;
 - persone che occupano l'abitazione che contiene i beni assicurati o locali comunicanti;
 - persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati - non a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
 - dipendenti dell'Assicurato;
- g) indiretti (per esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali, altri eventuali pregiudizi);
- h) da furto di Gioielli e preziosi e Valori;
- i) avvenuti quando l'Unità abitativa è disabitata per più di 180 giorni consecutivi. Tale esclusione opera dalle ore 24 del 180° giorno di disabitazione; si precisa che la presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie o riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.

Come opera la copertura

La Garanzia può essere attivata se:

- acquistate anche le Garanzie Incendio del Contenuto delle singole unità abitative, Guasti causati dai ladri e furto dei fissi e infissi;
- sono assicurate tutte le Unità abitative del Fabbricato.

La Garanzia opera a Primo Rischio assoluto.

Il Premio per la Garanzia è determinato in base al **numero totale delle Unità immobiliari del Fabbricato dichiarato** dal Contraente e riportato in Polizza.

Pertanto, se al momento del Sinistro il numero totale delle Unità immobiliari del Fabbricato risulta superiore rispetto a quello dichiarato, la somma dovuta da Generali Italia è ridotta in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se Generali Italia avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Se non è assicurato un Fabbricato intero, il Premio per la Garanzia è determinato in base al “**numero di Unità immobiliari per cui è prestata l'Assicurazione**” dichiarato dal Contraente/Assicurato e riportato in Polizza insieme all'elenco delle stesse.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera con:

- il limite di Indennizzo per Sinistro di 2.000,00 euro per Unità abitativa;
- il limite di Indennizzo complessivo per Sinistro e annualità assicurativa di 10.000,00 euro.

SPECIALE AMMINISTRATORE

Art. 4.6 Portavalori amministratore

Che cosa è assicurato

Generali Italia **indennizza l'amministratore del Condominio (terzo o condòmino) dei Danni materiali e diretti di sottrazione dei Valori, nei seguenti casi:**

- a) Furto subito a seguito di infortunio o di improvviso malore dell'amministratore;
- b) Furto subito con destrezza **quando l'amministratore ha indosso o a portata di mano i Valori medesimi;**
- c) Rapina o sottrazione di Valori subita con uso di violenza o minaccia alla persona.

Come opera la copertura



La copertura opera solo quando l'amministratore svolge le mansioni di amministratore del Fabbicato indicato in Polizza.

La Garanzia opera a Primo Rischio assoluto.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con il limite di Indennizzo di 1.500,00 euro per Sinistro e 10.000,00 euro per annualità assicurativa;
- con uno Scoperto per Sinistro del 10%.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
DEDICATO A TE		
SPECIALE APPARTAMENTO		
Incendio del Contenuto delle singole unità abitative	-	Somma assicurata per singola Unità abitativa indicata in Polizza, col limite del 10% per le pertinenze, elevato al 20% se opera analoga copertura sulla singola Unità abitativa
Estensione ai cristalli delle singole unità immobiliari	Franchigia per Sinistro 100,00 euro	• 1.000,00 euro per singola Unità immobiliare per annualità assicurativa • 15.000,00 euro per tutte le Unità immobiliari per annualità assicurativa
Danni elettrici a impianti delle singole unità immobiliari	Franchigia per Sinistro 300,00 euro	• 2.000,00 euro per Sinistro per Unità immobiliare • Limite per annualità assicurativa per tutte le Unità immobiliari indicato in Polizza
Danni elettrici al Contenuto delle singole unità abitative	Franchigia per Sinistro 200,00 euro. La Franchigia non si applica se opera analoga copertura sulla singola Unità abitativa	• 1.000,00 euro per Unità abitativa per annualità assicurativa • Limite per anno indicato in Polizza per tutte le Unità abitative
Furto per le singole unità abitative	In caso di Furto con uso di grimaldelli o di arnesi simili per cui non è accertata effrazione dei mezzi di protezione e chiusura dei locali: Scoperto per Sinistro del 20%, ridotto al 10% se opera analoga copertura sulla singola Unità abitativa	• 2.000,00 euro per Sinistro per Unità abitativa • 10.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
SPECIALE AMMINISTRATORE		
Portavalori amministratore	Scoperto per Sinistro 10%	• 1.500,00 euro per Sinistro • 10.000,00 euro per annualità assicurativa

NORME COMUNI IN SOLIDITÀ



Che cosa **NON** è assicurato?

Art.5.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) conseguenza di **Terremoti, eruzioni vulcaniche, Alluvione, Inondazione, Esondazione**, salvo quanto previsto dalle Garanzie Sisma ed eventi climatici, se acquistate;
- b) conseguenza di **atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione**;
- c) conseguenza di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato**, salvo quanto previsto dalla Garanzia Eventi sociopolitici, se acquistata;
- d) **da esplosione nucleare o da qualsiasi forma di contaminazione che deriva da radioattività o radiazione ionizzante che può essere determinata da materia nucleare**;
- e) **di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione**, salvo quanto previsto da eventuali Garanzie accessorie che coprono il rischio Furto;
- f) **causati con dolo dell'Assicurato**. Se l'Assicurazione è stipulata per un Condominio in caso di atto doloso di un singolo condòmino, non è indennizzabile la quota di danno relativa a quest'ultimo;
- g) **elettrici a macchine e impianti elettrici ed elettronici, anche se causati da Fulmine o da altro evento per il quale è prestata l'assicurazione**, salvo quanto previsto:
 - dalla Garanzia Danni elettrici a impianti comuni, se acquistata;
 - dalla Garanzia Danni elettrici a impianti delle singole unità immobiliari, se acquistata;
 - dalla Garanzia Danni elettrici al Contenuto delle singole unità abitative, se acquistata.

Esclusione Cyber

Sono inoltre esclusi:

- **perdite,**
- **responsabilità,**
- **Danni materiali o non materiali di qualunque natura,**
- **danni da interruzione di esercizio,**
- **perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o Furto di qualsiasi Dato informatico o di ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso**

direttamente o indirettamente causati, derivanti da, connessi, attribuibili, anche in parte, ai seguenti eventi:

Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Per tale esclusione non è applicabile l'articolo **Colpa grave**, che pertanto si intende nullo e privo di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione Cyber.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà
 - qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà
- causati da Incendio, Esplosione, Scoppio**, anche se un Atto Cyber o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto, **qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato informatico:**

- **non è indennizzabile** ai sensi della presente sezione **se causato esclusivamente** da un **Atto Cyber** e/o un **Incidente Cyber**;
- **è indennizzabile** ai sensi della presente sezione se causato da Incendio, Esplosione, Scoppio, anche se un Atto Cyber o un Incidente Cyber costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo **comunque escluso** l'importo relativo al **valore dei Dati informatici**.



ATTENZIONE: la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.



Dove vale la copertura?

Art. 6.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie della presente sezione valgono in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 7.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla copertura assicurativa

La copertura assicurativa è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Solo il Contraente e Generali Italia possono esercitare le azioni, le ragioni e i diritti che nascono dalla copertura assicurativa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato ed è esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Il pagamento può essere fatto solo nei confronti o col consenso dei titolari dei diritti stessi.

Art. 7.2 Forma dell'assicurazione

La copertura assicurativa per le Garanzie che riguardano Danni materiali e diretti alle cose assicurate è prestata:

- per il Fabbricato, a **Valore Intero**, salvo quanto indicato per singole Garanzie
- per il Contenuto delle singole Unità immobiliari/abitative, a Primo Rischio Assoluto, come indicato nella specifica sezione di Polizza.



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 8.1 Mutamento della Tipologia di Fabbricato in corso di contratto

Il Premio è convenuto anche in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato in ordine alla **Tipologia di Fabbricato**.

Se, in base alle suddette dichiarazioni, in Polizza è indicata la **Tipologia di Fabbricato "Fabbricato in costruzione/ristrutturazione" o "Fabbricati vuoti e inoccupati"**, una volta ultimati i lavori o cessato lo stato di inoccupazione, il Contraente/Assicurato **deve darne avviso** a Generali Italia e indicare le variate caratteristiche del rischio per adeguare il contratto.

Se, in base alle suddette dichiarazioni, in Polizza è indicata **altra Tipologia di Fabbricato** e iniziano lavori di ristrutturazione integrale o sopravviene uno stato di inoccupazione dello stesso, ciò costituisce aggravamento del rischio e il Contraente/Assicurato **deve darne immediato avviso** a Generali Italia. Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo, come indicato all'articolo *Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del rischio* della sezione CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO.

*A deroga di quanto previsto all'art. 1900 (Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti), primo comma del Codice civile..

CONDIZIONI SPECIFICHE IN ACCORDO

PROTEZIONE PATRIMONIO



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Assicurati

L'Assicurazione può essere stipulata per un Condominio o per il proprietario (o i comproprietari) dell'intero Fabbricato.

Se l'Assicurazione è stipulata per un Condominio sono assicurati:

- tutti i condòmini in quanto tali;
- l'Amministratore del Condominio.

Per la Tipologia di Fabbricato "Condominio", l'Assicurazione può essere stipulata anche per una sola parte del Condominio e in questo caso sono assicurati i soli condòmini per i quali è stipulata.

Con Garanzia accessoria dedicata possono essere assicurati anche i dipendenti (per esempio il portiere e il giardiniere).

Art. 1.2 Condizioni di assicurabilità

Le Garanzie Protezione Patrimonio operano se il Fabbricato corrisponde a quanto indicato in Polizza per Tipologia di Fabbricato, che ne identifica lo stato o la destinazione d'uso.

Le Tipologie di Fabbricato previste sono le seguenti:

- "Condominio" e "Fabbricato civile unico proprietario"
 - o **Almeno 51% civile:** il Fabbricato è adibito per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani ad abitazioni civili, uffici, studi professionali
 - o **Meno del 51% civile:** il Fabbricato è adibito per meno del 51% delle superfici complessive di tutti i piani ad abitazioni civili, uffici, studi professionali
 - o **Presenza/Assenza di grandi magazzini e supermercati di superficie superiore a 1.000 mq, autorimesse pubbliche, alberghi o parte di alberghi**
 - o **Presenza/Assenza di:**
 - cinema, teatri, discoteche, night club, depositi commerciali di infiammabili
 - stazioni di servizio, anche adiacenti al Fabbricato (entro 30 metri)
- "100% box privati"
- "Fabbricato in costruzione/ristrutturazione"
- "Fabbricati vuoti e inoccupati"



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 2.1 Responsabilità civile verso terzi

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenni gli Assicurati, **fino al Massimale per Sinistro indicato nella specifica sezione di Polizza**, di quanto sono tenuti a risarcire (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge per:

- Morte
- Lesioni personali
- Danni a cose

causati in modo involontario a terzi, compresi i locatari, in conseguenza di un fatto accidentale **diverso dallo spargimento d'acqua e dal rigurgito di fognatura**, che si verifica in relazione a:

- proprietà del Fabbricato indicato in Polizza e dei relativi impianti fissi,
- proprietà e conduzione delle Parti comuni dello stesso,
- proprietà degli Impianti fotovoltaici e degli Impianti solari termici di uso comune del Fabbricato.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge.

In caso di Fabbricato in condominio:



- è compresa la responsabilità di ciascun condòmino/di ciascuno dei condòmini per i quali è stipulata l'Assicurazione, come tale verso gli altri condòmini e verso la proprietà comune;
- i singoli condòmini e i loro familiari e dipendenti sono considerati terzi anche in deroga a quanto previsto all'articolo *Persone non considerate terzi*.

Ci sono limiti di copertura

Fermi gli eventuali diversi limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti previsti per le singole coperture specifiche, la Garanzia opera con la Franchigia per Sinistro indicata in Polizza (se prevista).

Se l'Assicurazione è stipulata solo per alcuni condòmini, in caso di responsabilità imputabile al Condominio, la copertura vale per la sola quota di responsabilità degli Assicurati in base ai rispettivi millesimi, esclusa la responsabilità solidale con gli altri condòmini.



ESEMPIO:

L'assicurazione è stipulata per 8 dei 10 condòmini di un Fabbricato in Condominio

Gli 8 condòmini per i quali è prestata l'assicurazione detengono un totale di 750 millesimi di proprietà

Si verifica un Sinistro che provoca un Danno indennizzabile a terzi imputabile al Condominio pari a 100.000,00 euro

Per tale danno non è prevista applicazione di Franchigia o Scoperto

L' Indennizzo/risarcimento liquidato da Generali Italia è pari 75.000,00 euro (100.000,00 euro /1000 x 750) che corrisponde alla quota di responsabilità dei condòmini assicurati

Art. 2.1.1 Antenne e parabole centralizzate, spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi comprende:

- a. i Danni materiali e corporali che derivano dalle antenne o parabole radio-telericeventi centralizzate, dagli spazi pertinenti al Fabbricato indicato in Polizza, anche tenuti a giardino o parco, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi o parti di essi, **esclusi i danni da abbattimento o potatura**;
- b. recinzioni, cancelli automatici, attrezzature sportive e per giochi, piscine e impianti sportivi a esclusivo uso condominiale, **se sono in buono stato di conservazione e manutenzione**;
- c. i Danni materiali e corporali che derivano dalla **proprietà di strade private asfaltate** che conducono dalla strada pubblica al Fabbricato o collegano più immobili che appartengono allo stesso.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni da circolazione e impiego di veicoli a motore.

Art. 2.1.2 Committenza lavori di straordinaria manutenzione

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione che rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro⁷ sulle Parti comuni del Fabbricato.

Che cosa NON è assicurato

In caso di lavori che comportano ristrutturazioni o interventi sulle strutture portanti del Fabbricato, sono esclusi i danni a cose.

Sono, inoltre, esclusi i danni:

- a) da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- b) alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- c) che si verificano dopo l'ultimazione dell'attività/lavori;
- d) che derivano dall'uso di macchinari o impianti condotti o azionati da persona non abilitata, che non ha compiuto il 16° anno di età o che non è in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- e) che derivano da detenzione o impiego di esplosivi.

Come opera la copertura

La copertura opera se:

- l'Assicurato ha designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e si tratta di persone diverse dall'Assicurato stesso che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei relativi incarichi;
- le imprese esecutrici esercitano in modo regolare l'attività edile e sono in regola con gli obblighi che derivano dall'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- per i Danni corporali: nei casi di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dal Codice penale⁸;
- per i danni a Cose: con uno Scoperto del 10% con il minimo 500,00 euro per Sinistro;
- fino a concorrenza del 50% del Massimale indicato in Polizza con il limite di 300.000,00 euro.



Art. 2.1.3 Danni a terzi da Incendio

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi comprende i danni a terzi che conseguono a Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza con il limite di 3.000.000,00 di euro.

Art. 2.1.4 Danni da interruzione di attività

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi comprende i danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali:

- dell'utilizzo di beni,
- di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi e professionali

che conseguono a un Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia.

Come opera la copertura

La copertura opera se i danni sono conseguenza di un Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- fino a concorrenza del 20% del Massimale indicato in Polizza;
- con uno Scoperto per Sinistro del 10% con il minimo di 500,00 euro.

Art. 2.1.5 Danni da inquinamento accidentale

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi comprende i Danni materiali e corporali da Inquinamento che derivano da rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato o del maggior immobile del quale lo stesso è parte.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata:

- fino a concorrenza di 250.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa;
- con uno Scoperto del 10% con il minimo di 2.500,00 euro per Sinistro.

Art. 2.1.6 Responsabilità civile personale dell'amministratore

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi vale anche per la responsabilità civile personale e diretta dell'amministratore del Fabbricato (terzo o condòmino) per i Danni corporali e materiali compresi nell'oggetto della stessa. 2

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni causati da fatto doloso dell'amministratore



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art. 2.2 Responsabilità civile verso prestatori d'opera

Che cosa è assicurato

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza**, di quanto è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dipendente soggetti all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, compresi i lavoratori parasubordinati, di cui è ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni che non rientrano nella disciplina del DPR 30 giugno 1965, n° 1124 e del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, la copertura opera solo per gli infortuni dai quali deriva un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

La Garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esercitate dall'INAIL o dall'INPS.

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le malattie professionali.

Come opera la copertura

L'Assicurato deve essere in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.



ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL

La copertura opera anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro **se tale interpretazione non deriva da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere (per esempio, nel caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente)..**

Art. 2.3 Danni a terzi da spargimento acqua

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi è estesa ai danni da spargimento d'acqua, rigurgito di fogne o di altri liquidi in genere che conseguono a rottura accidentale di:

- impianti fissi idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, tecnici e antincendio, compresi quelli interrati,
- impianti idrici di raccolta e deflusso dell'acqua piovana,

a servizio del Fabbricato.

Per questa estensione, **se risiedono in Unità abitative distinte, sono considerati terzi i genitori e i figli dell'Assicurato che hanno subito danni a seguito degli eventi sopra elencati.**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- a. da gelo;
- b. da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi e professionali; tali danni sono garantiti nei termini e limiti previsti nelle Condizioni Specifiche In solidità – Impianto idrico;
- c. a cose in locali interrati e seminterrati; tali danni sono garantiti nei termini e limiti previsti nella nelle Condizioni Specifiche In solidità – Impianto idrico.
- d. acqua piovana

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con la stessa Franchigia per Sinistro indicata in Polizza per la Garanzia Acqua condotta della sezione In solidità.

Il Premio della Garanzia è determinato anche in base all'Anno di ricostruzione integrale Impianto idraulico eventualmente dichiarato dal Contraente e riportato in Polizza. **Se, al momento del Sinistro, la ricostruzione integrale dell'impianto idraulico non risulta effettuata o risulta essere stata effettuata prima dell'anno dichiarato, la Garanzia opera con uno Scoperto del 40%.**



ESEMPIO:

Il Contraente al momento della stipula del contratto dichiara che il Fabbricato, costruito nel 1950, è stato oggetto di "ricostruzione integrale impianto idraulico" (sostituzione integrale di tutti gli impianti idrici, igienico-sanitari e di riscaldamento presenti nel Fabbricato) e indica come Anno di ricostruzione integrale impianto idraulico il 2000.

Il Massimale per Sinistro pattuito in Polizza per la Garanzia Responsabilità civile verso terzi, nell'ambito del quale opera la copertura per danni a terzi da spargimento acqua, è pari a 500.000,00 euro.

La Franchigia per Sinistro pattuita in Polizza per la Garanzia Danni a terzi da spargimento acqua è pari a 250,00 euro.

Si verifica un Sinistro che provoca un danno a terzi da spargimento d'acqua indennizzabile in base alla Garanzia di 100.000,00 euro

CASO 1

In sede di Sinistro, si accerta che le dichiarazioni rese dal Contraente circa l'Anno di ricostruzione integrale impianto idraulico sono corrette.

L'Indennizzo/risarcimento liquidato da Generali Italia è pari 99.750,00 euro (100.000,00 euro – 250,00 per l'applicazione della Franchigia pattuita in Polizza)

CASO 2

In sede di Sinistro, si accerta che la ricostruzione integrale impianto idraulico è in realtà stata effettuata nel 1980

L'Indennizzo/risarcimento liquidato da Generali Italia è pari 60.000,00 euro (100.000,00 euro – 40.000,00 euro per l'applicazione dello Scoperto del 40% previsto nel caso in cui la ricostruzione integrale impianto idraulico dichiarata in realtà non è mai stata effettuata o è stata effettuata in un anno precedente rispetto a quello dichiarato)

Art. 2.4 Danni da caduta di neve o ghiaccio

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi è estesa ai danni che derivano dalla mancata rimozione tempestiva di neve o ghiaccio dai tetti.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione opera:

- con uno Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per Sinistro;



- nell'ambito del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Responsabilità civile verso terzi, con il limite di Indennizzo per Sinistro indicato nella specifica sezione di Polizza.

Art. 2.5 Responsabilità civile personale e diretta del portiere o addetti

Che cosa è assicurato

La Garanzia Responsabilità civile verso terzi è estesa alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti del Condominio/del proprietario del Fabbricato⁹ in conseguenza di un fatto accidentale che si verifica quando svolgono le normali mansioni inerenti alla conduzione delle Parti comuni del Fabbricato.

La copertura opera anche per le seguenti attività:

- sostituire le lampadine elettriche ed eseguire piccole e generiche riparazioni per le quali non è richiesta specializzazione o qualifica;
- pulire l'androne, gli altri locali comuni accessori e le cabine dell'acqua, le scale, i cortili, i piani pilotis e i porticati a uso esclusivo del Fabbricato;
- pulire e annaffiare gli spazi a verde;
- gestire le caldaie di riscaldamento e gli impianti centrali di riscaldamento, di condizionamento e di distribuzione dell'acqua calda;
- intervenire in caso di emergenza sull'impianto dell'ascensore per sbloccare la cabina, portarla al piano e aprire la porta per consentire alle persone di allontanarsi.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- alle Cose trasportate su mezzi di trasporto sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di tali operazioni, e in ogni caso alle cose trasportate, rimorchiate o sollevate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico o in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- dei quali il dipendente deve rispondere per responsabilità che ha assunto in modo volontario e che non gli derivano in modo diretto dalla legge.

Come opera la copertura

Se la legge o il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da proprietari di fabbricati prevedono che, per svolgere alcune mansioni, è necessario avere un'abilitazione o frequentare specifici corsi di formazione, **la presente estensione opera solo se il dipendente ha conseguito l'abilitazione/frequentato il corso di formazione richiesti.**

Ci sono limiti di copertura

Per danni a Cose, la presente estensione opera con uno Scoperto del 10% con il minimo di 200,00 euro e il massimo di 3.000,00 euro per Sinistro.



DEDICATO A TE

(SEZIONE ACCESSORIA)



Che cosa è assicurato?

SPECIALE APPARTAMENTO

Art. 3.1 Responsabilità civile della conduzione delle singole unità immobiliari

Che cosa è assicurato

Generali Italia, nel limite del Massimale previsto nella specifica sezione di Polizza, tiene indenni i singoli conduttori (condòmini, locatari e portiere) dei locali del Fabbricato indicato in Polizza adibiti a:

- abitazione,
 - studio professionale o ufficio e con accesso esclusivo dal vano scale condominiale,
- di quanto sono tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente provocati a terzi, compresi gli altri conduttori e il Condominio, per morte, lesioni personali e danni a Cose in conseguenza di un fatto accidentale, compreso lo spargimento d'acqua, che si verifica in relazione a:
- la conduzione dei suddetti locali,
 - le normali attività extraprofessionali svolte nell'ambito delle Parti comuni.

La Garanzia si estende anche ai componenti del Nucleo familiare dei conduttori delle Unità abitative.

Per i soli danni da spargimento d'acqua, sono inoltre considerati terzi i genitori e i figli dell'Assicurato che risiedono all'interno del Fabbricato in Unità abitative distinte.

COMMITTENZA LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE

È compresa la responsabilità civile che può derivare al conduttore nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione con le stesse esclusioni e condizioni di operatività previste per i lavori di straordinaria manutenzione nelle sezioni Che cosa NON è assicurato e Come opera la copertura dell'articolo *Committenza lavori di straordinaria manutenzione*.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera con il limite di Indennizzo di 100.000,00 euro per Sinistro e per annualità assicurativa.

Che cosa NON è assicurato

Per la presente Garanzia:

- salvo quanto sopra indicato per i danni da spargimento d'acqua, non sono considerati terzi:
 - i componenti del Nucleo familiare del conduttore che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
 - le persone che sono nei seguenti rapporti col conduttore, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto¹⁰, genitori e figli;
- sono esclusi i danni alla parte del Fabbricato detenuta dal conduttore che ha causato il danno.

Per i danni da spargimento d'acqua sono escluse le fattispecie previste dalla Garanzia Danni a terzi da spargimento d'acqua e dalle Garanzie Impianto idrico della sezione In solidità, anche se non acquistate.

Sono inoltre esclusi i danni causati da spargimento d'acqua avvenuto a seguito di:

- a) rottura causata da gelo;
- b) Occlusione di tubazioni e condutture;
- c) rigurgito o traboccamento di fognature;
- d) mancato o anormale funzionamento degli impianti senza rottura degli stessi o di una loro parte;
- e) umidità, stillicidio.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni al Fabbricato, comprese le relative pertinenze, la copertura opera con una Franchigia di 200,00 euro per Sinistro.

Per i danni da spargimento d'acqua subiti dalle Cose di terzi che si trovano in locali interrati o seminterrati, la copertura opera:

- con il limite di 100.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa e, per i soli autoveicoli, fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Responsabilità civile verso terzi;
- con uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro per Sinistro.



Per i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi e professionali da spargimento d'acqua, la copertura opera:

- con il limite di 50.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa;
- con uno Scoperto del 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro.

SPECIALE AMMINISTRATORE

Art. 3.2 Responsabilità civile dell'amministratore condòmino

Che cosa è assicurato

Generali Italia Generali Italia tiene indenne il condòmino che svolge la funzione di amministratore del Fabbricato di quanto è tenuto a risarcire quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Perdite patrimoniali e Danni materiali e diretti provocati a terzi, alla proprietà condominiale, ai singoli condòmini e ai conduttori, nello svolgimento del mandato di amministratore nei termini previsti dal Codice civile¹¹ e nel rispetto di ogni altro obbligo posto a suo carico da disposizioni amministrative o dal regolamento condominiale.

La Garanzia comprende:

- la trattazione e la definizione di pratiche relative all'affitto;
- i danni che conseguono a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, **se non derivano da furto, rapina o Incendio**;
- multe, ammende, e sanzioni di natura fiscale, inflitte al Condominio/proprietario del Fabbricato o ai singoli condòmini per errori imputabili all'amministratore.

Quando comincia la copertura e quando finisce

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione se sono relative a errori commessi nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- relativi al pagamento di multe o ammende diverse da quelle previste al punto c. della sezione Che cosa è assicurato;
- che conseguono a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro;
- connessi a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate;
- per omissioni o ritardi nella stipula, modifica o variazione, di polizze di assicurazione o nel pagamento dei premi di assicurazione;
- che non attengono all'amministrazione del Fabbricato indicato in Polizza;
- che conseguono a responsabilità che sono assunte dall'amministratore in modo volontario e che non derivano dalla legge.

Ci sono limiti di copertura

La Garanzia opera:

- nel limite del Massimale di 50.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa, ridotto a 1/3 per i Sinistri relativi a sanzioni di natura fiscale, multe e ammende di cui al punto c.;
- con uno Scoperto del 10% con il minimo di 200,00 euro per Sinistro.



NORME COMUNI IN ACCORDO - PROTEZIONE PATRIMONIO E DEDICATO A TE



Che cosa NON è assicurato?

Art. 4.1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a. quando l'Assicurato è una persona fisica:
 1. l'Assicurato stesso e i componenti della sua famiglia anagrafica che risultano dal Certificato di Stato di famiglia;
 2. Le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso Certificato di Stato di famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge¹², genitori e figli;
- b. quando l'Assicurato non è una persona fisica:
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
 - le società che, rispetto all'Assicurato, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate¹³ e i loro amministratori;
- c. le persone che, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e alla pulizia del Fabbricato e dei relativi impianti o alla conduzione di questi ultimi, fermo quanto previsto all'articolo *Responsabilità civile verso prestatori d'opera*, se acquistata la relativa Garanzia;
- d. l'amministratore del Fabbricato e le persone che si trovano con lui nei rapporti di cui alla lettera a., quando subiscono un danno per responsabilità a lui imputabile.

Restano ferme le deroghe espresse eventualmente previste dalle Garanzie accessorie acquistate.

Art 4.2 Esclusioni

Sono sempre esclusi i danni:

- a) provocati nell'esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni o che derivano da attività in qualunque modo remunerate dell'Assicurato, degli inquilini o dei condòmini o dei loro familiari o conviventi di fatto;
- b) alle cose che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene a qualsiasi titolo o destinazione;
- c) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- d) che derivano dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- e) che conseguono a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività o a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati in modo artificiale;
- f) che conseguono a detenzione o impiego di sostanze esplosive;
- g) di qualunque natura, che derivano in modo diretto o indiretto da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- h) di qualunque natura, che derivano in modo diretto o indiretto dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- i) che conseguono a guerra, dichiarata o no, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio, o altri eventi assimilabili o che conseguono a incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- j) alle cose contenute in locali interrati o seminterrati, salvo quanto previsto dalla Garanzia In solidità di cui all'articolo *Danni a cose di terzi nei locali interrati/seminterrati*, se acquistata;
- k) indennizzabili in base alle Garanzie In solidità;
- l) che derivano da proprietà, circolazione e impiego di veicoli a motore, natanti e aeromobili;
- m) da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n) che derivano da multe, ammende, sanzioni in genere, salvo quanto previsto all'articolo *Responsabilità civile dell'amministratore condòmino*, se acquistata la relativa Garanzia;
- o) che derivano in modo naturale da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati, determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento delle proprie azioni e attività;
- p) relativi alla conduzione delle singole Unità immobiliari, salvo quanto previsto all'articolo *Responsabilità civile della conduzione delle singole unità immobiliari*, se acquistata la relativa Garanzia;
- q) subiti in occasione dei lavori o servizi svolti per conto dell'Assicurato da persone in rapporto di dipendenza anche occasionale, salvo quanto previsto all'articolo *Responsabilità civile verso prestatori d'opera*, se acquistata la relativa Garanzia;



- r) **che derivano da spargimento di acqua o da rigurgito della rete fognaria, Occlusioni e traboccamenti di impianti e pluviali**, salvo quanto previsto all'articolo *Danni a terzi da spargimento acqua*, se acquistata la relativa Garanzia;
- s) **da caduta di neve o ghiaccio non rimossi subito dai tetti**, salvo quanto previsto all'articolo *Danni da caduta di neve o ghiaccio*, se acquistata la relativa Garanzia;
- t) **da Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo**, salvo quanto previsto all'articolo *Danni da inquinamento accidentale*.

Esclusione Cyber

Dalle Garanzie Protezione Patrimonio sono inoltre esclusi:

- perdite,
- responsabilità,
- Danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o Furto di qualsiasi Dato informatico o di ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso

direttamente o indirettamente causati, derivanti da, connessi, attribuibili, anche in parte, ai seguenti eventi:

Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente sezione copre:

- i Danni materiali o corporali **involontariamente** causati a terzi;
- e, **nei limiti previsti all'articolo *Danni da interruzione di attività***, i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni e di attività di terzi **se sono conseguenti ai predetti Danni materiali o corporali**, derivanti da un **Atto o Incidente Cyber**.

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.



ATTENZIONE: la presente esclusione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di Polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.





Ci sono limiti di copertura?

Art. 5.1 Massima esposizione - Corresponsabilità tra Assicurati

In caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro, i **Massimali** indicati nella specifica sezione di Polizza sono **unici e costituiscono il massimo esborso a carico di Generali Italia**.

Art. 5.2 Massima esposizione - Danno in serie

In caso di più i danni che derivano da una stessa causa o da cause tra loro connesse, anche se si sono manifestati in tempi diversi (danno in serie), il Sinistro si considera unico anche nel caso di più danneggiati e anche in presenza di un'azione risarcitoria collettiva esercitata nei confronti dell'Assicurato.

Art. 5.3 Massimale aggregato per sinistro

Nel caso di Sinistri che coinvolgono sia la Garanzia Responsabilità civile verso terzi che la Garanzia Responsabilità civile verso prestatori d'opera, **Generali Italia non risponde per una somma superiore al Massimale per Sinistro previsto e indicato in Polizza come Massimale aggregato**.

TABELLE RIASSUNTIVE FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Tabella 1 PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Garanzie	Franchigia/Scoperto/Soglia minima di danno	Limite di Indennizzo
Responsabilità civile verso terzi (garanzia base)	Franchigia per Sinistro indicata in Polizza (se prevista)	Massimale indicato in Polizza
Antenne televisive, spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato	-	-
Committenza lavori di straordinaria manutenzione	Danni corporali: escluse lesioni non gravi o gravissime per danni a cose: Scoperto per Sinistro 10% minimo 500,00 euro	- fino a concorrenza del 50% del Massimale, col limite di 300.000,00 euro
Danni a terzi da Incendio	-	- fino a concorrenza del Massimale, col limite di 3.000.000,00 di euro
Danni da interruzione di attività	Scoperto per Sinistro 10% minimo di 500,00 euro	- fino a concorrenza del 20% del Massimale
Danni da inquinamento accidentale	Scoperto per Sinistro 10% minimo 2.500,00 euro	- col limite di 250.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
Responsabilità civile personale dell'amministratore	-	-
Responsabilità civile verso prestatori d'opera	per i danni che non rientrano nella disciplina di legge in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro opera in caso di Invalidità permanente non inferiore al 6% in base alla Tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38	Massimale indicato in Polizza



In caso di Sinistro che colpisce contemporaneamente le Garanzie - Responsabilità civile verso terzi - Responsabilità civile verso prestatori d'opera		Massimale per Sinistro indicato in Polizza come Massimale aggregato
Danni a terzi da spargimento acqua	Franchigia per Sinistro, indicata in Polizza (stessa Franchigia prevista per la Garanzia <i>Acqua condotta</i> della sezione In solidità)	-
Danni da caduta di neve o ghiaccio	Scoperto del 10% col minimo di 500,00 euro per Sinistro	Nell'ambito del massimale RCT, col limite di Indennizzo indicato in Polizza
Responsabilità civile personale e diretta del portiere o addetti	per danni a cose: Scoperto del 10% con il minimo di 200,00 euro e il massimo di 3.000,00 euro per Sinistro	-

Tabella 2 DEDICATO A TE

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
SPECIALE APPARTAMENTO		
Responsabilità civile della conduzione delle singole unità immobiliari	per i danni al Fabbricato, comprese le sue pertinenze: Franchigia per Sinistro 200,00 euro	Massimale indicato in Polizza
Committenza lavori di straordinaria manutenzione da parte del conduttore		100.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
Danni da spargimento d'acqua a Cose di terzi nei locali interrati/seminterrati	Scoperto 10% col minimo di 500,00 euro per Sinistro	100.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa (Massimale per autoveicoli)
Danni da interruzione di attività che derivano da spargimento d'acqua	Scoperto 10% col minimo di 250,00 euro per Sinistro	50.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
SPECIALE AMMINISTRATORE		
Responsabilità civile dell'amministratore condòmino	Scoperto 10% con il minimo di 200,00 euro per Sinistro	50.000,00 euro per annualità assicurativa col limite di 1/3 per sanzioni fiscali, multe e ammende



Dove vale la copertura?

Art. .6.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie operano per i rischi relativi a Fabbricati che si trovano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

⁷ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni..

⁸ Art. 583 (Circostanze aggravanti) del Codice penale.

⁹ Come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da proprietari di fabbricati.

¹⁰ Legge 20 maggio 2016 n. 76 – "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e successive modifiche e integrazioni.

¹¹ Art. 1130 (Attribuzioni dell'amministratore) del Codice civile.

¹² Legge 20 maggio 2016 n. 76 – "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e successive modifiche e integrazioni.

¹³ Art. 2359 (Società controllate e società collegate) del Codice civile.



PROTEZIONE LEGALE E PERDITE PECUNIARIE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal Decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC: dasdifesalegale@pec.das.it, Numero da chiamare **800 880 880 (+39 02 8295 1155)**, dall'estero) - Mail: sinistri@das.it, in seguito, per brevità, indicata come DAS.

Gli stessi contatti devono essere utilizzati anche per le Garanzie accessorie Perdite pecuniarie, affidate da Generali Italia a DAS.

A quest'ultima devono essere quindi inviati tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi ai Sinistri relativi a Garanzie della presente sezione.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Assicurati

I soggetti assicurati sono:

- il Condominio per cui è stipulata l'assicurazione (esclusi i singoli condòmini) o il Contraente proprietario del Fabbricato non in condominio
- e, per fatti o eventi connessi allo svolgimento del proprio incarico
- l'amministratore del Condominio o, in assenza, il rappresentante del Condominio che svolge di fatto le funzioni di amministratore
 - i dipendenti

Art. 1.2 Spese comprese in garanzia

Che cosa è assicurato

In caso di Sinistro che rientra in copertura in base agli articoli che seguono, Generali Italia, **nei limiti del Massimale indicato nella specifica sezione di Polizza**, assume il rischio dell'assistenza, stragiudiziale e giudiziale, necessaria per la tutela dei diritti degli Assicurati.

Le spese oggetto della copertura sono le seguenti:

- spese di assistenza in sede stragiudiziale;
- spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro;
- spese per l'intervento di un legale domiciliatario, se la nomina è necessaria per gestire la vertenza, **con il limite di 3.000,00 euro per vertenza**;
- Spese peritali per l'intervento di un perito o di un consulente tecnico d'ufficio o di un consulente tecnico di parte;
- Spese di giustizia;
- spese processuali nel procedimento penale¹⁴;
- Spese di soccombenza liquidate a favore di controparte, **escluso quanto deriva da vincoli di solidarietà**;
- spese che conseguono a una Transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, se autorizzate da DAS;
- spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- spese per indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- spese degli arbitri e del legale intervenuti, se una controversia che rientra in copertura deve essere deferita e risolta in Arbitrato;
- spese per l'indennità che spetta agli Organismi di mediazione **se posta a esclusivo carico dell'Assicurato e non rimborsata dalla controparte, escluso quanto deriva da vincoli di solidarietà**.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono comprese nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità che spettano agli Organismi pubblici.

- spese per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- spese per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, **fino a due tentativi**.



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 2.1 Protezione legale

Che cosa è assicurato



La Garanzia opera per la tutela dei diritti degli Assicurati relativi al Fabbricato indicato in Polizza nei casi di seguito indicati.

- a) Per difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo e per Contravvenzione, compresi i procedimenti penali per violazioni in materia fiscale e amministrativa.
- b) Per difendersi in un procedimento penale per Delitto doloso, compresi i procedimenti penali per violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Come opera la copertura

La Garanzia opera solo se l'Assicurato è prosciolto o assolto con Sentenza passata in giudicato o nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato¹⁵ o di Derubricazione del reato da doloso a colposo.

In tali ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato o a seguito dell'archiviazione o della Derubricazione del reato.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i casi di:

- estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento).

Che obblighi ho

Gli Assicurati sono sempre tenuti a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando hanno avuto comunque notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

- c) Per sostenere controversie legali per Danni extracontrattuali dovuti a Fatto illecito di terzi; sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza.
- d) Per difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un loro presunto Fatto illecito.

Come opera la copertura

Per le controversie di cui al punto d):

- la Garanzia opera se il Sinistro è coperto da un'apposita assicurazione di responsabilità civile e a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto in base a tale assicurazione¹⁶.
- Se il contratto di responsabilità civile, anche se esiste ed è in regola con il pagamento delle rate di Premio, non opera per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati, la Garanzia opera a primo rischio.

Che obblighi ho

Gli Assicurati, al momento della denuncia del Sinistro, devono dichiarare se il suddetto contratto di responsabilità civile esiste e, nel caso, esibirne copia a semplice richiesta di DAS.

- e) Per sostenere vertenze di Diritto civile il cui valore di lite è superiore a 500,00 euro relative a:
 - 1. controversie contrattuali con fornitori per inadempienze proprie o di controparte relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
 - 2. controversie individuali di lavoro con i dipendenti del Contraente;
 - 3. controversie relative al diritto di proprietà e altri diritti reali che riguardano il Fabbricato.

Quando comincia la copertura e quando finisce

DECORRENZA E TERMINI DI ASPETTATIVA

Per le controversie contrattuali con fornitori e individuali di lavoro di cui ai punti 1. e 2. è previsto un Termine di aspettativa di 90 giorni, disciplinato nella sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce?", articolo *Operatività delle Garanzie Protezione legale e Perdite pecuniarie - Termini di aspettativa*.

- f) Per presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, **esclusa la materia fiscale e tributaria**.

A titolo di esempio, la copertura opera se viene contestata l'inosservanza degli obblighi e adempimenti previsti dalle disposizioni normative in materia di:

- tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro¹⁷;
- tutela dell'ambiente¹⁸;
- attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione¹⁹;
- sicurezza degli impianti all'interno degli edifici²⁰;
- tutela della privacy²¹.

Ci sono limiti di copertura

Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la Garanzia opera se la somma ingiunta, per singola violazione, è pari o superiore a 1.000,00 euro.

Art. 2.2 Consulenza legale telefonica

Che cosa è assicurato



Oltre alle Garanzie sottoscritte, Generali Italia offre tramite DAS un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica fornito da consulenti legali esperti **nell'ambito delle materie oggetto di tali Garanzie** per:

- affrontare controversie di natura legale;
- impostare comunicazioni a controparti, come per esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su normative vigenti.

Per richiedere la consulenza legale telefonica **l'Assicurato può contattare DAS:**

- **al numero verde 800 880 880**
- **al numero +39 02 8295 1155, se si trova all'estero,**

dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.



Che cosa è assicurato? Garanzie accessorie

Art.3.1 Vertenze con condòmini e conduttori

Che cosa è assicurato

La Garanzia Protezione legale è estesa alla tutela dei diritti del Contraente quando deve sostenere vertenze con condòmini o conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle per recuperare le quote condominiali.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- per vertenze per le quali il valore di lite è pari o superiore a 500,00 euro
- con il limite di 3 Sinistri per annualità assicurativa;
- nel caso di recupero di quote condominiali, se il condòmino o il conduttore non risulta già inadempiente nell'esercizio precedente a quello di efficacia della Garanzia.

Quando comincia la copertura e quando finisce

DECORRENZA E TERMINI DI ASPETTATIVA

Per l'operatività della Garanzia è previsto un Termine di aspettativa di 90 giorni disciplinato nella sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce?", articolo Operatività delle Garanzie Protezione legale e Perdite pecuniarie - Termini di aspettativa.

Art.3.2 Pacchetto incentivi fiscali

Che cosa è assicurato

La Garanzia Protezione legale è estesa alla tutela dei diritti del Contraente per sostenere davanti alla Corte di giustizia tributaria competente un contenzioso in ambito fiscale/tributario con l'Agenzia delle Entrate o altri enti preposti in materia di agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione o riqualificazione energetica degli edifici esistenti previste dalla normativa vigente (per esempio Ecobonus, Sismabonus).

Sono comprese le impugnazioni dei relativi atti/procedimenti.

La presente estensione è prestata anche a favore dei singoli condòmini, **se il contenzioso riguarda le Parti comuni del Condominio.**

Come opera la copertura

La copertura opera alle seguenti condizioni:

1. se il ricorso è accolto, anche in parte;
2. se i lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione o riqualificazione energetica si concludono durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
3. quando il contenzioso coinvolge più Assicurati, se lo stesso è gestito con l'assistenza di un unico legale, scelto di comune accordo tra di essi, a cui hanno rilasciato la relativa procura.

Sono esclusi onorari per l'assistenza legale prestata da legali diversi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera per un solo Sinistro per annualità assicurativa.

Art.3.3 Perdite pecuniarie

Che cosa è assicurato

A integrazione della Garanzia Protezione legale, Generali Italia, tramite DAS, presta le seguenti coperture per perdite pecuniarie.



1. RIPRISTINO DOCUMENTAZIONE POST ISPEZIONE

In caso di ispezione delle autorità dalla quale deriva una Sanzione amministrativa al Contraente per il mancato adeguamento del Fabbricato per il quale è prestata l'Assicurazione, alle normative

- antincendio,
- di gestione delle acque condominiali,

Generali Italia indennizza le spese per redigere o rivedere la documentazione necessaria per conformarsi ai relativi obblighi.

2. PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA

In caso di:

- violazione dei dati personali,
- accesso non autorizzato fraudolento ai sistemi di sorveglianza del Fabbricato per il quale è prestata l'Assicurazione,
- indebita intromissione nel sistema di home banking condominiale,

Generali Italia rimborsa le spese **deliberate e consuntivate a norma di legge nel bilancio condominiale** relative a:

- la redazione di un piano di azioni di rimedio all'evento di data breach e di mitigazione del rischio;
- la consulenza necessaria per l'implementazione o la revisione di documentazione riferita alla normativa sulla privacy;
- la redazione della denuncia querela nel caso in cui il procedimento viene archiviato per mancata identificazione del soggetto responsabile.

Ci sono limiti di copertura

La copertura PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA opera con lo Scoperto del 25% per Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Le coperture RIPRISTINO DOCUMENTAZIONE POST ISPEZIONE e PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA operano con il limite di Indennizzo per Sinistro e complessivo per annualità assicurativa di 5.000,00 euro.

Art.3.4 Perdite pecuniarie estesa

Che cosa è assicurato

A integrazione della Garanzia Protezione legale, Generali Italia, tramite DAS, presta le seguenti coperture per perdite pecuniarie.

1. RIPRISTINO DOCUMENTAZIONE POST ISPEZIONE

In caso di ispezione delle autorità dalla quale deriva una Sanzione amministrativa al Contraente per mancato adeguamento del Fabbricato per il quale è prestata l'Assicurazione, alle normative

- antincendio,
- di gestione delle acque condominiali,

Generali Italia indennizza le spese sostenute per redigere o rivedere la documentazione necessaria per conformarsi ai relativi obblighi.

2. PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA

In caso di:

- violazione dei dati personali,
- accesso non autorizzato fraudolento ai sistemi di sorveglianza del Fabbricato per il quale è prestata l'Assicurazione,
- indebita intromissione nel sistema di home banking condominiale,

Generali Italia rimborsa fino le spese **deliberate e consuntivate a norma di legge nel bilancio condominiale** relative a:

- la redazione di un piano di azioni di rimedio all'evento di data breach e di mitigazione del rischio;
- la consulenza necessaria per l'implementazione o la revisione di documentazione riferita alla normativa sulla privacy;
- la redazione della denuncia querela nel caso in cui il procedimento viene archiviato per mancata identificazione del soggetto responsabile.

Ci sono limiti di copertura

La copertura PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA opera con lo Scoperto del 25% per Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Le coperture RIPRISTINO DOCUMENTAZIONE POST ISPEZIONE e PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA operano con il limite di Indennizzo per Sinistro e complessivo per annualità assicurativa di 5.000,00 euro.



3. MANCATO RECUPERO SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E DI RISCALDAMENTO

A integrazione della Garanzia Vertenze con condòmini e conduttori, Generali Italia, tramite DAS, indennizza il Contraente delle **perdite economiche per spese condominiali ordinarie e di riscaldamento non recuperate nei confronti del condòmino/conduttore moroso.**

Come opera la copertura

La copertura opera se il Contraente:

- ha attivato la garanzia Vertenze con condòmini e conduttori ed è stato aperto e gestito in tutte le sue fasi dal legale indicato da DAS un Sinistro di Tutela legale, rispettando i termini previsti per la riscossione forzata dalla normativa vigente²²;
- non ha recuperato per intero le somme dovute e le spese legali dopo il primo tentativo di esecuzione forzata;
- non ha intrapreso ulteriore esecuzione forzata, salvo diverso accordo scritto con Generali Italia;

Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera in caso di:

- morosità già presenti alla data di effetto dell'Assicurazione o che costituiscono prosecuzione di precedenti morosità non sanate;
- irreperibilità del condòmino moroso;
- mancato avvio o completamento da parte dell'Amministratore delle attività di recupero spese previste dalla Garanzia Vertenze con condòmini e conduttori;
- incarico a legale diverso da quello indicato da DAS per la fase di recupero della quota condominiale e per la successiva fase di esecuzione;
- perdite economiche per spese relative a manutenzione straordinaria o ristrutturazioni;
- perdite economiche per spese condominiali non recuperate se sono esperiti ulteriori tentativi di esecuzione forzata dopo il primo, senza accordo con DAS;
- perdite economiche che riguardano la situazione debitoria di un condòmino moroso nei confronti del quale la Garanzia è già stata azionata.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- con un limite di Indennizzo di 1.500,00 euro per Sinistro,
- per massimo 3 Sinistri per annualità assicurativa.

Come opera la copertura

Se sono attive altre coperture assicurative per lo stesso rischio, la presente copertura opera a secondo rischio.

Quando comincia la copertura e quando finisce

DECORRENZA E TERMINI DI ASPETTATIVA

Per questa Garanzia è previsto un Termine di aspettativa di 90 giorni disciplinato nella sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce?", articolo *Operatività delle Garanzie Protezione legale e Perdite pecuniarie - Termini di aspettativa.*



Che cosa NON è assicurato?

Art. 4.1 Esclusioni

Sono escluse le seguenti spese:

- il pagamento di multe o ammende;
- gli oneri fiscali diversi da:
 - o l'IVA non detraibile dall'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati,
 - o il contributo unificato di iscrizione al ruolo.

Sono inoltre escluse:

- le spese, anche preventivate, non concordate con DAS secondo le regole previste agli articoli *Gestione del sinistro e Obblighi in caso di Sinistro* delle NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO In accordo - Protezione legale e Perdite pecuniarie;
- le spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- le spese del legale per attività che non sono state svolte e dettaggiate in parcella e le spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati definiti dal Ministero della Giustizia²³; se i compensi sono conteggiati con tariffa oraria, per il rimborso sono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi che corrispondono alle attività svolte;
- le spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- gli onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio.



- le spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà²⁴;
- le spese rimborsate dalla controparte.
Se DAS ha anticipato tali spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- le spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia se tale controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
- le spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (per esempio, gli oneri per reperire documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato per la vendita o le spese per le attività di pignoramento).

Le Garanzie non operano per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo o che conseguono a Eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- b) fatti che conseguono a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, pandemia, scioperi e serrate;
- c) procedimenti, controversie o perdite pecuniarie che derivano da fatto doloso dell'Assicurato;
- d) controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici e aerei in genere;
- e) la materia fiscale e tributaria, salvo quanto previsto ai punti a) e b) dell'articolo *Protezione legale* e dalla Garanzia di cui all'articolo *Pacchetto incentivi fiscali*, se acquistata;
- f) la materia amministrativa, salvo quanto previsto dall'articolo *Protezione legale*, lettere a), b) e f);
- g) richieste di risarcimento per Danni extracontrattuali avanzate da terzi nei confronti dell'Assicurato per le quali l'Assicurato non ha un'apposita assicurazione di responsabilità civile, o questa non è in regola con il pagamento dei Premi o non opera per la presenza di Franchigia o Scoperto;
- h) controversie di Diritto Civile diverse da quelle previste nelle Garanzie attivate;
- i) controversie e procedimenti relativi a Fabbicato diverso da quello indicato in Polizza;
- j) controversie relative a:
 - ristrutturazione che comporta la trasformazione sostanziale dell'immobile,
 - compravendita,
 - demolizione e costruzione degli edifici;
- k) vertenze con istituti o Enti Pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
- l) controversie con Generali Italia;
- m) controversie tra Contraente e condòmini o conduttori, salvo quanto previsto:
 - dalla Garanzia di cui all'articolo *Vertenze con condòmini e conduttori*, se acquistata
 - dalla Garanzia Mancato recupero spese condominiali ordinarie e di riscaldamento di cui all'articolo *Perdite pecuniarie estesa*, se acquistata.

In caso di vertenza fra più Assicurati nell'ambito dello stesso contratto, la Garanzia è prestata solo in favore del Contraente.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 5.1 Massimale

Per ogni Sinistro, Generali Italia assume a proprio carico l'onere delle spese oggetto dell'assicurazione fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza, fermi i limiti specifici previsti per le singole coperture.

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati.

Garanzie	Franchigia/Scoperto/ Valore minimo in lite	Limite di Indennizzo
Garanzia base		
Protezione legale	-	Massimale per Sinistro indicato in Polizza
- opposizione contro una Sanzione amministrativa pecuniaria	Valore in lite pari o superiore a 1.000,00 euro per Sinistro	



- vertenze di Diritto civile	Valore in lite pari o superiore a 500,00 euro per Sinistro	
Consulenza legale telefonica	-	
Garanzie accessorie		
Vertenze con condòmini e conduttori	Valore in lite pari o superiore a 500,00 euro per Sinistro	Massimo 3 Sinistri per annualità assicurativa
Pacchetto incentivi fiscali	-	Massimo un Sinistro per annualità assicurativa
Perdite pecuniarie		
1. Ripristino documentazione post ispezione		5.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
2. Privacy e videosorveglianza	Scoperto per Sinistro del 25%	
Perdite pecuniarie estesa		
1. Ripristino documentazione post ispezione		5.000,00 euro per Sinistro e annualità assicurativa
2. Privacy e videosorveglianza	Scoperto per Sinistro del 25%	
3. Mancato recupero spese condominiali ordinarie e di riscaldamento		1.500,00 per Sinistro Massimo 3 Sinistri per annualità assicurativa



Dove vale la copertura?

Art. 6.1 Dove operano le Garanzie

Le Garanzie di Tutela legale operano per i Sinistri che avvengono e devono essere processualmente trattati ed eseguiti negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale o di Danno extracontrattuale di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo *Protezione legale*;
- dei Paesi dell'Unione Europea, di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, in caso di controversie di Diritto civile di natura contrattuale di cui alla lettera e) - punti 1. e 2. dell'articolo *Protezione legale*;
- della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, nei seguenti casi:
 - opposizione alle Sanzioni amministrative (articolo *Protezione legale*, lettera f)),
 - controversie relative al diritto di proprietà e altri diritti reali che riguardano il Fabbricato di cui alla lettera e) - punto 3. dell'articolo *Protezione legale*,
 - coperture previste dalla Garanzia accessoria Vertenze con condòmini e conduttori, se attivata,
 - coperture previste dalle Garanzie di cui al Pacchetto incentivi fiscali, se attivate.

Il servizio assicurativo Consulenza legale telefonica opera per le materie oggetto delle Garanzie di Tutela legale attivate, in relazione a normative vigenti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Le coperture di cui all'articolo *Perdite pecuniarie* operano in relazione al Fabbricato assicurato, che si trova nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Le coperture di cui all'articolo *Perdite pecuniarie estesa* operano in relazione al Fabbricato assicurato, che si trova nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 Operatività delle Garanzie Protezione legale e Perdite pecuniarie - Termini di aspettativa

GARANZIE DI TUTELA LEGALE

Un Evento è in copertura se avviene:



1. per i procedimenti e le controversie previsti dalla Garanzia base Protezione legale, lettere a), b), c) d), e) - punto 3. ed f) e dal Pacchetto incentivi fiscali, se attivato:
 - dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione indicato in Polizza, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato;
 - dalle ore 24 del giorno del pagamento, se questo è effettuato in un momento successivo;
2. per le controversie contrattuali con fornitori e individuali di lavoro previste dalla Garanzia base Protezione legale, lettera e) - punti 1. e 2. e per le controversie previste dalla Garanzia accessoria Vertenze con condòmini e conduttori:
 - dalle ore 24 del **novantesimo giorno successivo a quello di decorrenza dell'Assicurazione indicato in Polizza, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato;**
 - dalle ore 24 del **novantesimo giorno successivo a quello del pagamento, se questo è effettuato in un momento successivo.**

Se la Garanzia ne sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio (**che ha avuto una durata minima di 90 giorni**), l'Evento è in copertura dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del nuovo contratto o, se successivo, del giorno del pagamento del relativo Premio di perfezionamento.

La copertura opera per gli Eventi avvenuti nel periodo di efficacia dell'Assicurazione **se dagli stessi derivano la richiesta di risarcimento, l'atto di accertamento della violazione, l'inizio del procedimento o della controversia, entro un anno dalla cessazione dell'Assicurazione.**

Ai fini di quanto sopra, **un Evento si considera avvenuto** alla data in cui:

- a) si verifica il primo fatto dannoso da cui nasce il diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per Danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
- b) è compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni amministrative o di contenzioso fiscale o tributario;
- c) è compiuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

In caso di procedimento penale, la Garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nel caso di presentazione spontanea²⁵, invito a presentarsi²⁶ e accompagnamento coattivo²⁷;

In caso di controversie individuali di lavoro con dipendenti che derivano solo da interruzione del rapporto di lavoro, l'Evento si considera avvenuto il giorno in cui è cessato il rapporto di lavoro.

GARANZIE PERDITE PECUNIARIE

Per le coperture RIPRISTINO DOCUMENTAZIONE POST ISPEZIONE e PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA previste dai punti 1. e 2. dell'articolo *Perdite pecuniarie* e dell'articolo *Perdite pecuniarie estesa*, **un Evento è in copertura se avviene:**

- dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione indicato in Polizza, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato;
- dalle ore 24 del giorno del pagamento, se questo è effettuato in un momento successivo.

La copertura opera per gli Eventi avvenuti nel periodo di efficacia dell'Assicurazione **se dagli stessi deriva una perdita pecuniaria entro un anno dalla cessazione dell'Assicurazione.**

Ai fini di quanto sopra, **un Evento si considera avvenuto:**

- per la copertura RIPRISTINO DOCUMENTAZIONE POST ISPEZIONE, nel momento dell'ispezione delle autorità dalla quale deriva una Sanzione amministrativa al Contraente;
- per la copertura PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA, nel momento:
 - della violazione dei dati personali;
 - dell'accesso non autorizzato fraudolento ai sistemi di sorveglianza del Fabbricato per il quale è prestata;
 - dell'indebita intromissione nel sistema di home banking condominiale.

Per la copertura **MANCATO RECUPERO DI SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E DI RISCALDAMENTO** prevista dal punto 3. dell'articolo *Perdite pecuniarie estesa*, **un Evento è in copertura se avviene:**

- dalle ore 24 del **novantesimo giorno successivo a quello di decorrenza dell'Assicurazione indicato in Polizza, se in quel momento il Premio, o la prima rata di Premio, è stato pagato;**
- dalle ore 24 del **novantesimo giorno successivo al giorno del pagamento, se questo è effettuato in un momento successivo.**

Se la Garanzia ne sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio (**che ha avuto una durata minima di 90 giorni**), l'Evento è in copertura dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del nuovo contratto o, se successivo, del giorno del pagamento del relativo Premio di perfezionamento.



La copertura opera per gli Eventi avvenuti nel periodo di efficacia dell'Assicurazione **se dagli stessi deriva una perdita pecuniaria, anche se avvenuta dopo la cessazione dell'Assicurazione.**

Ai fini di quanto sopra, **un Evento si considera avvenuto** nel momento in cui il condòmino o il conduttore debitore non ha adempiuto, nel termine previsto, al pagamento delle spese.



Come si calcolano i Termini di aspettativa?

ESEMPIO 1: Se la data di decorrenza dell'Assicurazione indicata in Polizza è il 1° agosto e il Premio è pagato il 30 luglio (dello stesso anno), i Termini di aspettativa sono conteggiati a partire dal 2 agosto (giorno successivo a quello di decorrenza dell'Assicurazione indicato in Polizza con Premio pagato entro tale data).

ESEMPIO 2: Se la data di decorrenza dell'Assicurazione indicata in Polizza è il 1° agosto e il Premio è pagato il 1° settembre (dello stesso anno), i Termini di aspettativa sono conteggiati a partire dal 2 settembre (giorno successivo a quello del pagamento del Premio).

¹⁴ Art. 535 (Condanna alle spese) del Codice di procedura penale.

¹⁵ Art. 408 (Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato) del Codice di procedura penale.

¹⁶ Ai sensi del comma 3 dell'art. 1917 (Assicurazione della responsabilità civile) del Codice civile.

¹⁷ Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico Sicurezza), e successive modifiche e integrazioni.

¹⁸ Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale (Codice dell'ambiente), e successive modifiche e integrazioni.

¹⁹ Legge 25 gennaio 1994 n. 82 - Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, e successive modifiche e integrazioni.

²⁰ Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 - Norme per la sicurezza degli impianti all'interno degli edifici, e successive modifiche e integrazioni.

²¹ GDPR General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive integrazioni e modifiche.

²² Art. 1129 (Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore), comma 9 del Codice civile.

²³ Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come aggiornato con i Decreti ministeriali 8 marzo 2018, n. 37 e 13 agosto 2022 n. 147, e successive modifiche e integrazioni.

²⁴ Art. 1292 (Nozione della solidarietà) del Codice civile.

²⁵ Art. 374 (Presentazione spontanea) del Codice di procedura penale.

²⁶ Art. 375 (Invito a presentarsi) del Codice di procedura penale.

²⁷ Art. 376 (Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto) del Codice di procedura penale.

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art 1.1 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del rischio

Generali Italia consente all'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze richiesti.

Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete sulle circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo e
- determinare la stessa cessazione dell'Assicurazione²⁸.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del rischio**).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo²⁹.

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successiva alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto³⁰.



ESEMPIO DI PERDITA PARZIALE DELL'INDENNIZZO

Per il rischio di Incendio, se la somma assicurata per la Partita Fabbriato è inferiore al valore di ricostruzione a nuovo del Fabbriato stesso, l'Indennizzo è corrisposto in misura proporzionale al rapporto tra il valore dichiarato e il valore effettivo.

Fabbriato – valore dichiarato: 50.000,00 euro

Fabbriato – valore effettivo: 100.000,00 euro

Rapporto: 50.000,00/100.000,00 = 50%

Danno da incendio = 40.000,00 euro

Indennizzo corrisposto: 40.000,00 * 50% = 20.000,00 euro



ESEMPIO DI PERDITA TOTALE DELL'INDENNIZZO

Se il Contraente dichiara che il Fabbriato per cui è prestata l'Assicurazione appartiene alla Tipologia di Fabbriato "Condominio" o "Fabbriato civile unico proprietario" e in realtà è interamente adibito ad attività di produzione di materiali infiammabili, può perdere per intero il diritto all'Indennizzo.



ESEMPIO DI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Per i rischi di cui alla sezione In solidità se il Fabbriato è assicurato come "Condominio", "Fabbriato civile unico proprietario" o "100% box privati", costituisce un aggravamento del rischio la sopravvenuta inoccupazione o l'inizio di lavori di ristrutturazione integrale dello stesso.



ESEMPIO DI DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Costituisce una diminuzione del rischio la trasformazione nel Condominio assicurato di un grade magazzino di superficie superiore a 1.000 mq in tanti piccoli negozi separati tra loro come Unità immobiliari distinte.

Art.1.2 Garanzie presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di



altre assicurazioni per lo stesso rischio. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le assicurazioni del Contraente o dell'Assicurato:

- stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto;
- di cui è in possesso in quanto accessorie ad altri servizi (per esempio: abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito, mutui fondiari o ipotecari).

Art. 1.3 Comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni **devono** essere fatte **per iscritto**.

Le comunicazioni alle quali il **Contraente** è tenuto **devono essere**:

- fatte con raccomandata o Posta Elettronica Certificata;
- inviate all'Agenzia che gestisce la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 1.4 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto è competente solo l'autorità giudiziaria (foro) del luogo della sede, residenza o domicilio del Contraente, dell'Assicurato, o dei loro aventi diritto.

Art. 1.5 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle "Condizioni di assicurazione" è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.



Quando e come devo pagare?

Art. 2.1 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se a tale data sono stati pagati il Premio o la prima rata di Premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Valgono comunque le scadenze riportate in Polizza.

Il Premio è unitario e, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito, salvo buon fine degli addebiti
 - per la prima rata, il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito;
 - per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza.

Se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;

- assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;

- assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti³¹.



ATTENZIONE

Il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è necessario per l'operatività dell'Assicurazione. Se manca il pagamento, l'Assicurazione, anche se sottoscritta, non opera.



Salvo buon fine: le Garanzie operano anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia solo se il pagamento del Premio è successivamente accreditato. In caso di mancato accredito le Garanzie non operano o rimangono sospese.

Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio e i pagamenti effettuati nell'Area Clienti, a cui è possibile registrarsi e accedere in modo gratuito dal sito internet www.generali.it o per mezzo dell'[App MyGenerali](#) generali.it/mygenerali.

Art. 2.2 Indicizzazione

Se indicato in Polizza, il contratto è indicizzato e riporta lo specifico indice di adeguamento. A ogni scadenza annuale del Premio, le Somme assicurate, i Massimali e il Premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali dell'"Indice del costo di ricostruzione di un Fabbricato residenziale" pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) in conformità di quanto segue:

- L'adeguamento si effettua per la prima volta ponendo a raffronto l'indice del terzo mese antecedente la decorrenza del contratto e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno successivo. Per i successivi adeguamenti si utilizza per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice relativo al mese come sopra individuato, si fa riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più prossimo.
- Se dal raffronto degli indici risulta una variazione negativa, l'adeguamento non si applica.
- Se dal raffronto degli indici risulta un incremento superiore al 5%:
 - alle Somme assicurate e ai Massimali si applica la variazione effettiva;
 - al Premio si applica la variazione del 5% più il 50% di ogni punto eccedente detta percentuale.



Esempio:

Dal confronto degli Indici risulta un **incremento del 12%**:

- **I Massimali e le Somme assicurate** sono adeguati del **12%**
- **Il Premio** è adeguato dell'**8,5%**: 5% + 3,5% (50% dei 7 punti eccedenti il 5%)

L'indicizzazione è sempre esclusa:

- **per le Garanzie Pronto Avvocato e Prevenzione e Assistenza**
- **per le seguenti Garanzie In solidità:**
 - Furto per le singole unità abitative
 - Incendio del Contenuto delle singole unità abitative;
 - Danni elettrici a impianti delle singole unità immobiliari;
 - Danni elettrici al Contenuto delle singole unità abitative;
 - Estensione ai cristalli delle singole unità immobiliari.

Art. 2.3 Adeguamento del premio in relazione alla vetustà del fabbricato

Se il Fabbricato assicurato ha vetustà da 0 a 60 anni, a ogni scadenza annuale il Premio dovuto per le Garanzie Impianto idrico di seguito elencate viene adeguato in relazione al maggior rischio che deriva dalla vetustà del Fabbricato.

Elenco delle Garanzie

- Acqua condotta



- Danni a cose di terzi nei locali interrati e seminterrati
- Danni da interruzione di attività derivanti da acqua
- Occlusione condutture e rigurgito fognature
- Ricerca e riparazione danni da acqua e dispersione gas
- Ricerca e riparazione danni da occlusione di tubazioni o condutture
- Gelo
- Estensione spese di ricerca e riparazione alle tubature interrate
- Danni a terzi da spargimento acqua

La vetustà del Fabbricato è determinata in base all'Anno di costruzione o all'Anno di ricostruzione integrale impianto idraulico, se effettuata e dichiarata in Polizza.

COME SI CALCOLA L'ADEGUAMENTO

L'adeguamento si calcola applicando al Premio dell'anno precedente un aumento del **2%**.

Se il contratto è anche indicizzato, il Premio si calcola come segue:

- si adegua il Premio dell'anno precedente per vetustà del Fabbricato;
- sul Premio così adeguato si applica l'indicizzazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 3.1 Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha durata

- annuale o
- poliennale, con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge,

come indicato in Polizza.

Salvo quanto diversamente pattuito in Polizza, il contratto di durata pari o superiore a un anno è stipulato con clausola di tacito rinnovo e, alla scadenza, a prescindere dalla sua durata originaria, viene prorogato automaticamente per un altro anno e così successivamente.

Il contratto di durata inferiore all'anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo.

Il contratto stipulato senza tacito rinnovo perde efficacia alla sua scadenza naturale senza bisogno di alcuna formalità.

Le Garanzie Eventi naturali hanno durata annuale e, se il contratto ha durata poliennale, in mancanza di disdetta, si rinnovano tacitamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza?

Art. 4.1 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.

Il Contraente deve inviare comunicazione scritta a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generalitalia@pec.generaligroup.com) o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

A seguito della comunicazione di recesso:

- il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale
- Generali Italia rimborsa al Contraente il Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Il recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.

Art. 4.2 Disdetta e Recesso

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, **almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale**, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio o della rata di Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo *Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio*.

Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni).

Generali Italia può esercitare la medesima facoltà, con le stesse modalità, in relazione alle Garanzie In solidità - Eventi naturali - Eventi atmosferici o alle Garanzie In solidità - Eventi naturali - Sisma ed eventi climatici, se operanti,



in occasione di ogni scadenza annuale delle stesse. **Il Contraente che non intende accettare le nuove condizioni non provvede al pagamento del Premio relativo a tali Garanzie, che pertanto si intendono cessate alla scadenza. In tal caso il contratto continua per le restanti Garanzie.**

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga del contratto, se prevista, o delle sole Garanzie Eventi atmosferici o Sisma ed eventi climatici, se attivate, inviando **comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza**. La comunicazione di disdetta è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate in scadenza, salvo espressa indicazione che vale solo per le Garanzie Eventi atmosferici o Sisma ed eventi climatici.

Nel caso di durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere solo dopo il termine di cinque anni, inviando **comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata**³².

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione **si osservano le modalità descritte nell'articolo Comunicazioni tra le parti.**

Art 4.3 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione

Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione o le Garanzie stesse, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione, da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- Esigenze tecniche determinate da modifiche obiettive alle condizioni praticate sui mercati dai Riassicuratori e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione o sulle Garanzie;
- Evoluzioni inerenti alle tecnologie e agli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori, salvaguardando il valore dei servizi stessi.

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

In ogni caso di esercizio del potere di modifica unilaterale delle clausole e delle condizioni, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie stesse.

Il Contraente esercita il diritto di recesso con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto **entro la data di decorrenza della modifica.**

In tal caso, l'Assicurazione o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso. **Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni che hanno provocato tale modifica.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI

Art. 5.1 Invio dei Reclami

Eventuali reclami inerenti il Contratto di assicurazione ViviCondominio relativi alla gestione dei Sinistri connessi alle singole Garanzie devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 – e mail: reclami.it@generali.com.

Se il reclamante non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami



che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: [Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea](https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it) o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

²⁸ Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice civile.

²⁹ Artt. 1898 del Codice civile.

³⁰ Articolo 1897 del Codice civile.

³¹ Art. 1901 del Codice civile.

³² Art. 1899 del Codice civile.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art.1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare il Fabbricato indicato in Polizza e **l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.**



Come posso disdire la polizza?

Art.1.2 Recesso in caso di sinistro

Il Contraente o Generali Italia possono recedere dall'Assicurazione a seguito della denuncia di ogni Sinistro effettuata a termini di contratto.

Tale facoltà può essere esercitata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dello stesso.

Il recesso:

- **deve essere comunicato per iscritto tramite lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata;**
- **se è esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione;**
- **se è esercitato da Generali Italia ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.**

In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle parti non possono essere interpretati come loro rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO Pronto Avvocato



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare la consulenza

Per richiedere la consulenza legale telefonica l'Assicurato può contattare DAS al numero verde 800 880 880 o al numero +39 02 8295 1155, se si trova all'estero, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

Art. 1.2 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili per:

- l'operato dei consulenti legali,
- l'utilizzo della consulenza fornita in eventuali controversie intraprese dall'Assicurato;
- spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo dall'Assicurato in conseguenza di tali controversie in quanto proposte dallo stesso Assicurato.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO Prevenzione e Assistenza



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Come attivare l'assistenza

L'Assicurato può attivare tutte le Prestazioni solo dopo aver contattato la Struttura Organizzativa ai seguenti numeri:

dall'Italia al numero verde 800 880 880

dall'estero al numero +39 02 8295 1155

Quando richiede la Prestazione, l'Assicurato **deve comunicare:**

- a) nome e cognome;
- b) tipo di assistenza di cui ha bisogno;
- c) numero di Polizza;
- d) eventuale documentazione secondo il tipo di Prestazione richiesta;
- e) indirizzo del luogo in cui si trova;
- f) recapito telefonico dove può essere reperito nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa può chiedere all'Assicurato anche il **codice della fascia tessera** indicato nella sezione Prevenzione e Assistenza della Polizza.

Per fornire le Prestazioni previste dalle Garanzie attivate, la Struttura Organizzativa deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato. Per questo motivo necessita del consenso dell'Assicurato come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali³³. **Nel caso in cui contatta o fa contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dà il consenso al trattamento dei suoi dati personali anche relativi alla salute e a reati e condanne penali se necessario, così come indicato nell'informativa dei dati ricevuta.**

³³ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modifiche.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO In solidità con danni ai beni assicurati



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

PREMESSA

gruppo per è una società italiana leader nell'erogazione di servizi di salvataggio e risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa in caso di danni da sinistri incendio, allagamento, evento atmosferico, inquinamento e calamità naturali. Grazie alla capillare organizzazione sull'intero territorio nazionale, alle tecnologie all'avanguardia e ai prodotti e alle procedure brevettati con l'Università di Pavia, **gruppo per** è in grado di intervenire con rapidità per limitare i danni nel più breve tempo possibile e risolvere con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.

Generali Italia ha stipulato una convenzione con **gruppo per**, in forza della quale, con l'attivazione delle Garanzie per le quali operano le presenti NORME IN CASO DI SINISTRO, l'Assicurato diventa membro del programma "Pronto Intervento" del **gruppo per**, e si garantisce in questo modo la facoltà di fruire dei seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un **numero verde 800 880 880** (dall'estero **+39 02 8295 1155**) attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per le richieste di pronto intervento e assistenza tecnica in caso di Sinistro;
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati;
- Sopralluogo sul luogo del Sinistro in tempi prestabiliti;
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale;
- Partecipazione ai seminari tecnici **gruppo per**.

L'Assicurato può scegliere di non avvalersi del programma "Pronto Intervento" del **gruppo per** e di rivolgersi quindi ad altre società specializzate. In ogni caso, restano fermi gli obblighi che sorgono in caso di Sinistro e le condizioni d'indennizzabilità previste per le Garanzie alle quali si applicano le presenti NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Art. 1.1 Programma di Pronto Intervento gruppo per

Il programma di "Pronto intervento" opera per qualsiasi tipologia di Sinistro indennizzabile in base alle Garanzie alle quali si applicano le presenti NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO.

Come attivare il servizio in caso di emergenza Sinistro

Il Contraente deve:

- contattare subito il **numero verde 800 880 880** (dall'estero **+39 02 8295 1155**);
- fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, il numero della polizza assicurativa e un recapito telefonico.

Un Responsabile Tecnico di **gruppo per** fornisce immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato e concorda tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore in tutta Italia).

Durante il sopralluogo, il Project Manager di **gruppo per** identifica le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati e la rapida ripresa dell'attività e **formula una proposta tecnico economica**.

Durante la valutazione del piano di intervento possono essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato.

A seguito della denuncia del Sinistro, il Contraente/Assicurato può essere contattato, ai riferimenti indicati al momento della stipula del contratto o della denuncia stessa, direttamente da **gruppo per** ai fini della fruizione del servizio.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni indennizzabili in base a:

- le Garanzie della sezione Impianti idrico ed elettrico e relative estensioni di cui alla sezione Dedicato a te - Speciale appartamento,
- la Garanzia Estensione ai cristalli delle parti comuni e la Garanzia Estensione ai cristalli delle singole unità immobiliari,

l'intervento è limitato ai casi in cui l'Indennizzo complessivo è prevedibilmente superiore a 10.000,00 euro.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Generali Italia può recedere in qualsiasi momento dal servizio, con preavviso di 60 giorni. In tal caso il



servizio cessa nei confronti del Contraente/Assicurato.

Servizio Trasparenza – Informazioni sul servizio

- Per ogni prestazione di **gruppo per** non prevista dal programma “Pronto Intervento” può essere effettuata una specifica proposta tecnico economica, che, se accettata, deve essere oggetto di apposito contratto.
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento di **gruppo per** sono a carico del Contraente/Assicurato e - **a seguito della verifica dell'operatività della copertura assicurativa** - possono essere rimborsati da Generali Italia secondo quanto previsto dall'art. 1914 (Obbligo di salvataggio) e successivi del Codice civile.



Esempi di possibili proposte di intervento di gruppo per:

- Opere di messa in sicurezza e ripristino coperture del Fabbricato
- Opere di salvataggio mediante deumidificazione e applicazione oli protettivi
- Ripristino funzionale elettrodomestici
- Ripristino di impianti
- Risanamento di Fabbricati
- Decontaminazione di beni
- Interventi di deumidificazione e deodorizzazione

COPERTURA STRAORDINARIA DELLE SPESE DI SALVATAGGIO

Se Generali Italia accerta la non operatività della copertura e la stima del danno complessivo effettuata è di almeno 10.000,00 euro, i costi relativi alle opere di salvataggio, come individuate nella proposta di intervento di gruppo per, restano comunque a carico di Generali Italia fino all'importo di 1.000,00 euro.

- Il tempo medio di 24 ore tra la chiamata e il sopralluogo sopra indicato è indicativo e non vincolante.
- **gruppo per** opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post Sinistro nazionali e internazionali. Le procedure di intervento **gruppo per** sono certificate ISO 9001.
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
- La responsabilità per gli interventi effettuati e consigliati da **gruppo per** resta a esclusivo carico della stessa.
- **gruppo per** opera nel pieno rispetto dei tempi e modi previsti dal piano tecnico economico di intervento.
- **gruppo per** non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

Art.1.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste; le relative spese sono a carico di Generali Italia ³⁴;**
- conservare le tracce e i residui del Sinistro (Generali Italia non è per questo tenuta a corrispondere alcuna indennità specifica);**
- avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto o Generali Italia entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza³⁵, in caso di Furto, nello stesso termine farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia;**
- nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:**
 - il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.**In caso di Incendio, Esplosione, Scoppio o atti vandalici o dolosi (o comunque su richiesta di Generali Italia), entro 15 giorni dall'avviso, analoga dichiarazione deve essere fatta all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;**
- predisporre un elenco dettagliato di:**
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore;



- f) in caso di Furto, dimostrare sia a Generali Italia che ai periti, qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del Sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto.

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture e qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

 **ATTENZIONE:** Non adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro ai punti a), b) e c) può far perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo*

* Art. 1915 (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio) del Codice civile.

Art.1.3 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo l'Assicurato o il Contraente che:

- **esagera dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro;**
- **nasconde, sottrae o manomette cose salvate;**
- **adopera mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **manomette o altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del Sinistro.**

Art.1.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) **da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;**
- b) **fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.**

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo perito, sarà il Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro a nominarlo.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.5 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non dichiarate che hanno aggravato il rischio;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'articolo Obblighi in caso di sinistro della presente sezione;
- d) verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita da Sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'articolo *Valore delle cose assicurate e determinazione del danno*;
- e) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata **fra i due periti nominati, uno da Generali Italia e uno dal Contraente, con apposito atto unico**, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a impugnarne gli atti. Solo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali resta comunque possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.6 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Fabbricato



Premesso che:

1. Il Valore a nuovo del Fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo dello stesso, escludendo soltanto il valore dell'area e di statue e affreschi aventi valore artistico;
2. Il valore del Fabbricato al momento del Sinistro si ottiene applicando alla stima del Valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante (Valore allo stato d'uso),

l'ammontare del danno si determina:

- a) stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate;
- b) deducendo da tale risultato il valore dei residui al momento del Sinistro.

Al momento del Sinistro il danno è liquidato detraendo dalla spesa di cui alla lettera a) la percentuale dell'eventuale deprezzamento di cui al punto 2.

Il supplemento di Indennizzo, determinato dalla differenza tra Valore a nuovo e valore al momento del Sinistro, viene corrisposto solo una volta eseguita la ricostruzione, **se ciò avviene, salvo casi di comprovata forza maggiore, entro due anni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**



Come si calcola l'Indennizzo?

ESEMPIO:

1. Fabbricato di 6.300 mc (superficie lorda di circa 2.100 mq)

Valore a nuovo del Fabbricato (spesa per ricostruzione integrale senza tenere conto dell'area su cui è costruito e dell'eventuale presenza di statue e affreschi con valore artistico):

- 300,00 euro al mc - costo di ricostruzione a nuovo
- **1.890.000,00 euro** (300,00 euro * 6.300 mc) – valore di preesistenza

Somma assicurata: 2.000.000,00 di euro

Il rischio è sufficientemente assicurato e non si applica, quindi, la regola proporzionale di cui al successivo articolo Assicurazione parziale (regola proporzionale) – Tolleranza di scopertura contratti indicizzati

2. Percentuale di deprezzamento stimato al momento del Sinistro: 25%

Valore del Fabbricato al momento del Sinistro (Valore allo stato d'uso): 1.417.500,00 di euro (1.890.000,00 – 472.500,00)

SINISTRO PER DANNO DA ACQUA CONDOTTA CON DANNEGGIAMENTO DELLE PARETI DI UN LOCALE

Mq distrutti dal Sinistro (pareti da reintonacare e imbiancare): 10

Mq danneggiati dal Sinistro (pareti solo da imbiancare): 5

Spesa per ricostruire le parti distrutte (reintonacare e imbiancare):

28 euro mq

280,00 euro (28,00 euro * 10 mq)

Spesa per riparare le parti danneggiate (imbiancare):

13 euro mq

65,00 euro (13,00 euro * 5 mq)

a) Spesa per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle danneggiate: 345,00 euro (280,00 + 65,00)

b) Valore dei residui al momento del Sinistro: 0

Ammontare del Danno accertato: 345,00 euro

Ammontare del Danno liquidabile: 345,00 euro

Deprezzamento al momento del Sinistro: 86,25 (25% del Danno liquidabile)

- Danno liquidabile allo stato d'uso al momento del Sinistro: 258,75 euro (345,00 – 86,25)
- Supplemento di Indennizzo a ricostruzione avvenuta: 86,25 euro

Garanzia Acqua condotta senza Franchigia

- Indennizzo liquidato allo stato d'uso al momento del Sinistro: 258,75 euro
- Supplemento di Indennizzo a ricostruzione avvenuta: 86,25 euro (25% del Danno liquidabile)

Garanzia Acqua condotta con Franchigia per Sinistro di 100,00 euro

Ammontare del Danno accertato: 345,00 euro

Ammontare dell'Indennizzo liquidabile: 245,00 euro (345,00 – 100,00)

- Indennizzo liquidato allo stato d'uso al momento del Sinistro: 183,75 euro
- Supplemento di Indennizzo a ricostruzione avvenuta: 61,25 euro (25% del Danno liquidabile)



ATTENZIONE: Tutti gli importi riportati negli esempi sono puramente indicativi

Resta convenuto che l'ammontare del danno complessivamente indennizzabile non può mai superare il doppio



del valore che i locali avevano al momento del Sinistro.



ESEMPIO:

1. Valore a nuovo del Fabbricato: 10.000.000,00 di euro
2. Percentuale di deprezzamento stimato al momento del Sinistro: 80% (8.000.000,00 di euro)
Valore del Fabbricato al momento del Sinistro (Valore allo stato d'uso): 2.000.000,00 di euro

Limite assoluto di Indennizzo (doppio del Valore allo stato d'uso del Fabbricato): 4.000.000,00 di euro

SINISTRO DA INCENDIO DEL FABBRICATO

Ammontare del Danno accertato: 5.000.000,00 euro

Deprezzamento al momento del Sinistro: 1.000.000,00 di euro (80% del Danno accertato)

Ammontare del Danno liquidabile: 4.000.000,00 euro (limite assoluto di Indennizzo)

- Danno liquidabile allo stato d'uso al momento del Sinistro: 1.000.000,00 di euro
- Supplemento di Indennizzo a ricostruzione avvenuta: 3.000.000,00

Impianti di energia rinnovabile

L'ammontare del danno è costituito dalla **somma di due valori**:

- a) il primo - detto "stato d'uso" - stimato con detrazione, dal valore dei beni assicurati, del valore dei beni illesi e del valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante;
- b) il secondo – detto "supplemento di Indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Se sono trascorsi più di 5 anni dalla data di acquisto dell'Impianto, non può essere indennizzato un importo superiore al doppio del valore determinato come indicato alla lettera a).

Per trasformatori, inverter e batterie di accumulo degli Impianti fotovoltaici, l'Indennizzo è così determinato:

- si sommano i due valori di cui alle lettere a) e b);
- all'importo così determinato si applica una riduzione del 8% per ogni anno di esercizio, fino a una massima riduzione del 80%;
- trascorsi 10 anni dalla data documentata di installazione non può essere indennizzato un importo complessivo superiore al valore determinato come indicato alla lettera a).

Impianti elettrici a servizio del Fabbricato o delle singole Unità immobiliari

Macchine e Apparecchi elettrici ed elettronici e relative componenti (compresi i cancelli) a servizio del Fabbricato

Macchine e Apparecchi elettrici ed elettronici di uso domestico e personale che si trovano all'interno delle singole Unità abitative

Per determinare il danno, si considera il costo di riparazione o rimpiazzo, con il massimo:

- del loro Valore a nuovo, per i beni per i quali non sono trascorsi più di **5 anni** dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
- del doppio del loro Valore allo stato d'uso, per gli altri beni.

Contenuto delle singole Unità immobiliari/abitative

Per beni che costituiscono il Contenuto, esclusi macchine e apparecchi elettrici ed elettronici, per determinare il danno si considera il Valore allo stato d'uso.

Cristalli

Per i cristalli, per determinare il danno, si considera il Valore a nuovo.

In ogni caso, per i **beni fuori uso o che non potevano più essere impiegati per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore con detrazione, dal Valore a nuovo, di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e a ogni altra circostanza concomitante.

Art. 1.6.1 Maggiori spese per Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building)

Se in Polizza risulta attivata la relativa copertura, le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del Fabbricato secondo le Caratteristiche costruttive nZEB (Nearly Zero Energy Building) sono riconosciute a lavori ultimati in conformità alle suddette caratteristiche se comprovate da idonea documentazione rilasciata nel rispetto della normativa vigente al momento dei lavori.



Art. 1.7 Assicurazione parziale (regola proporzionale) – Tolleranza di scopertura contratti indicizzati

Se al momento del sinistro, dalle stime fatte³⁶ risulta che il valore a nuovo delle cose assicurate eccede la Somma assicurata, Generali Italia risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello che risulta al momento del Sinistro.



Come si applica la regola proporzionale?

ESEMPIO DI ASSICURAZIONE PARZIALE DEL FABBRICATO:

- Valore a nuovo del Fabbricato al momento del Sinistro: 300.000,00 euro
- Somma assicurata: 200.000,00 euro
- Danno accertato: 30.000,00 euro
- Danno liquidabile: 20.000,00 euro $(30.000,00 * 200.000,00 / 300.000,00)$

Tuttavia, se il contratto è indicizzato, Generali Italia paga l'Indennizzo per intero anche se il valore della Partita risulta superiore alla Somma assicurata di non oltre la percentuale indicata in Polizza. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale vale per l'eccedenza.

Se è pattuita in Polizza **clausola di stima accettata**, quanto indicato nel presente articolo è derogato **nei termini e limiti precisati nella clausola stessa**.

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati entro trenta (30) giorni:

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero
- dalla conclusione dell'eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

Per la Partita "Fabbricato", il "supplemento di indennizzo" è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore.

Il pagamento di tale supplemento è corrisposto, nell'ambito del limite di Indennizzo previsto dalla copertura assicurativa, anche nei seguenti casi:

- a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;
- b) se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale.

Se il valore di acquisto è inferiore al limite di Indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche Garanzie, cui si rimanda il cliente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.9 Anticipo sulla liquidazione dell'indennizzo

In caso di esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere - prima della liquidazione del Sinistro - il pagamento di un **acconto** pari al **50% dell'importo minimo** che può essere pagato **in base alle risultanze acquisite, se:**

- **non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso;**
- **a richiesta di Generali Italia, l'Assicurato ha prodotto i documenti che provano che non ricorre il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente;**
- **è previsto un Indennizzo complessivo di almeno 100.000,00 euro.**

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto appena è disponibile una quantificazione minima del danno effettuata da Generali Italia **e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta.**

L'acconto non può comunque superare 1.000.000,00 di euro, a prescindere dall'ammontare stimato del Sinistro.

Art. 1.10 Rinuncia alla rivalsa

Generali Italia rinuncia alla rivalsa³⁷ verso il responsabile del Sinistro, **se l'Assicurato a sua volta non esercita l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Art. 1.11 Riparazione diretta (Indennizzo in forma specifica)



Per le seguenti Garanzie, se acquistate, in caso di Sinistro indennizzabile, l'Assicurato, in alternativa all'Indennizzo ordinario, può avvalersi del servizio di Riparazione diretta:

- Acqua condotta;
- Danni elettrici a impianti comuni.

In particolare:

- la Riparazione diretta può essere richiesta al momento del Sinistro tramite l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto;
- a seguito della richiesta, Generali Italia mette a disposizione dell'Assicurato un perito e un provider/tecnico che provvedono all'accertamento e alla riparazione del danno.

La scelta della procedura di Riparazione diretta comporta di non dover anticipare il costo della riparazione e, nei limiti previsti per le singole Garanzie, la non applicazione o la diminuzione della Franchigia o dello Scoperto previsti.

³⁴ Art. 1914 (Obbligo di salvataggio) del Codice civile.

³⁵ Art. 1913 (Avviso all'assicuratore in caso di sinistro) del Codice civile.

³⁶ Con le norme del precedente articolo Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.

³⁷ Art. 1916 (Diritto di surrogazione dell'assicuratore).



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO per le Garanzie di Responsabilità civile:

- **In accordo – Protezione patrimonio e Dedicato a te**
- **In solidità – Garanzie di Responsabilità civile**
 - **Danni a cose di terzi in locali interrati/seminterrati**
 - **Danni da interruzione di attività derivanti da acqua**



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve **inviare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza**³⁸.

La denuncia **deve contenere**:

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'Assicurato deve:

- **far pervenire in modo tempestivo a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dal Codice civile**³⁹;
- **fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.**

Art. 1.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

- a) **comunicare in modo tempestivo richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;**
- b) **mettere a disposizione di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari per agevolare le indagini e le verifiche del danno, in suo possesso o, se non disponibili subito, da lui acquisibili;**
- c) **astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;**
- d) **trasmettere in modo tempestivo a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo Nucleo familiare;**
- e) **collaborare con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;**
- f) **produrre la documentazione in suo possesso o, se non disponibile subito, da lui acquisibile;**
- g) **comparire in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ritenuta utile e necessaria da Generali Italia per la difesa.**

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 1.3 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni Specifiche della presente sezione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento sarà effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o del terzo danneggiato.

Se è stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente o dell'Assicurato in relazione al Sinistro è facoltà di Generali Italia posticipare il pagamento fino alla conclusione del procedimento stesso.

Generali Italia procede in ogni caso al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.4 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, Generali Italia gestisce a nome dell'Assicurato le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale; designa, se occorre, legali e tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano



all'Assicurato stesso. A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo **Obblighi in caso di sinistro**. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 1.5 Pluralità di assicurazioni - Assicurati diversi dal Contraente

Se l'Assicurato diverso dal Contraente usufruisce di altre polizze di responsabilità civile che comprendono i rischi oggetto delle Garanzie di responsabilità civile attivate con ViviCondominio, tali Garanzie operano, nei limiti convenuti, in eccedenza rispetto alle garanzie previste dalle suddette altre polizze.

³⁸ Art. 1913 (Avviso all'assicuratore in caso di sinistro) del Codice civile.

³⁹ Art. 1915 (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio) del Codice civile.



NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO In accordo - Protezione Legale e Perdite pecuniarie



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di sinistro e scelta legale

La denuncia di Sinistro deve essere subito effettuata con una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA** al numero verde **800 880 880** (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00) e al numero **+39 02 8295 1155**, per le richieste dall'estero.
Un operatore raccoglie la denuncia, indica informazioni e documenti necessari per l'attivazione della Garanzia in base al tipo di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica.
2. **DENUNCIA SCRITTA**: la comunicazione, con le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro. Se manca idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non è responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.

Per potersi avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato deve mettere subito a disposizione di DAS copia di ogni ulteriore atto o documento che gli è pervenuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale e comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine.

In caso di perdite pecuniarie per spese condominiali ordinarie e di riscaldamento non recuperate nei confronti del condòmino o conduttore moroso, di cui al punto 3. dell'articolo *Perdite pecuniarie estesa*, la denuncia deve essere trasmessa subito dopo che il primo tentativo di esecuzione forzata non ha avuto successo.

Art. 1.2 Gestione del sinistro di Tutela legale

1. **Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata solo a DAS**, secondo le seguenti disposizioni:
 - a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, **in modo diretto o con l'aiuto di professionisti dalla stessa individuati⁴⁰. A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
 - b) per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come, a titolo di esempio, mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
 - c) **se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS**, l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia.
2. **DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:**
 - a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo;
 - b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi.**
L'Assicurato deve comunicare a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
3. **Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato** in base alle seguenti disposizioni:
 - a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
 - b) **se l'Assicurato non indica il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;**
 - c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
 - d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti allo stesso Evento nei quali sono coinvolti**



uno o più Assicurati;

c) se l'Evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro subito e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare in modo tempestivo DAS su ogni circostanza che rileva per fornire le prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e ottenere da questa conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS; anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e) senza la preventiva autorizzazione di DAS, non può accordarsi con la controparte una Transazione o un accordo per risolvere la controversia che prevede a carico di Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS rimborsa le ulteriori spese solo dopo aver verificato un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 1.4 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della Garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Art. 1.5 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili:

- dell'operato di legali e periti.
- di eventuali ritardi nel fornire le prestazioni determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 1.6 Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato che DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**

L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;
- Fax al numero 045/8351023;
- Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questo può comunque procedere per proprio conto e a proprio rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto in Polizza.**

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione⁴¹.

Art. 1.7 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano all'Assicurato.

Spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o estragiudizialmente per spese, competenze e onorari fino a concorrenza dell'Indennizzo che la stessa ha pagato all'Assicurato.

⁴⁰ Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle assicurazioni private - Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

⁴¹ Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 – Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, e successive modifiche e integrazioni.





generali.it